



83

del or
den de
Seste
van de
Italian
70







Costituzione del ordine de' santi stefano

STATVTI,
CAPITOLI,
ET CONSTITVTIONI,
DELL'ORDINE DE'

CAVALIERI DI SANTO STEFANO,
Fondato & dotato dall'Illustr. & Eccell. S. Cosimo
Medici, Duca II. di Fiorenza, e di Siena,
Riformati dal Sereniss. Don FERDINANDO Medici,
Terzo Gran Duca di Toscana, & Gran Maestro
di detto Ordine.

Et approuati, & publicati nel Capitolo generale di
detto Ordine, l'Anno M D X C.

Con le facultà, indulti, & Priuilegi concessi dalla Santità di
Papa Pio IIII. & da N. S. Sisto Papa V. & dal
suddetto fondatore.

Con la Tauola copiosissima delle materie, e Capitoli.



IN FIORENZA,
Nella Stamperia di Filippo Giunti. M D XCV.

CON LICENZA, ET PRIVILEGIO.

Tassato in Quattro Giulij sciolto.

2 del 1570 N. 1. della università



Cum itaque, sicut nobis nuper exponi fecisti, tu ad DEI laudem, & gloriam, ac fidei Catholicæ defensionem. Marisq; Mediterranei ab infidelibus custodiâ, & tuitionem, nec non posterorum tuorum decus & honorem, cupias vnâ Militiam sub certo approbato ordine per te eligendo, cum cõuenienti dote per te ex tuis proprijs bonis assignanda pro vno Magistro, ac certo numero Militum ad instar aliarum militiarum in Regnis Hispaniarum, vel aliâs ritè institutarû in Dominio tuo erigere, & instituere, si ad id nostra, & sedis præfata tibi de super licentia suffragetur. Nos huic tã pio, & laudabili proposito fauorabiliter annuentes, teque vt deuotio tua, & posterorû prædictorum erga nos & sedem præfatâ, eò magis inualeſcat; quò te, & illos eiusdem sedis maiori munificetia noueritis amplexos, specialibus fauoribus, & gratijs prosequi volêtes, tuis in hac parte supplicationibus inclinati, nobilitati tuæ, vt ad DEI honorem & gloriam, & alios effectus præmissos in tuo Dominio, ac loco & æde sacra tibi bene visis vnâ militiâ sub Reg. S. Augustini, aut S. Benedicti, vel Cister

4
tuen. aut alterius approbati ordinis per te eligēdi, ac sub inuo-
catione, & cum insignijs tibi bene visis, decentibus postea pri-
uilegijs, facultatibus & indultis à nobis, & sede præfata deco-
randam, cum dote conuenienti arbitrio tuo per te, vt præfer-
tur, assignanda, pro vno Magistro, qui tu primus, quo ad vi-
xeris, & pro tempore existens Floren. Dux esse debeat, ac cer-
to militum nobilium, & alias iuxta dispositionem tuam qua-
lificatorū numero sub tua, ac pro tempore existētis Magistri
huiusmodi obediētia, ac per te tam à primæua erectione, quā
alias occurrēte vacatione, ac per successores tuos Floren. Du-
ces ipsius militiæ Magistros perpetuo instituendorū cū emis-
sione professionis ordinis huiusmodi, ac habitus susceptione,
& capitulis, pactis, conditionibus, & stabilimentis per te sta-
tuendis, alijs tamen licitis, & honestis, ac sacris canonibus nō
contrarijs, per nos & sedem præfata postmodum appro-
bandis, & confirmandis ad instar aliarum Militiarum in di-
ctis Regnis Hispaniarum, vel alias ritè institutarum, sine ta-
men alicuius præiudicio, erigere & instituere, nec non pro
militiæ, ac militū eorundem salubri directione, & felici regi-
mine, quæcunq; statuta, & ordinationes similiter licita & ho-
nesta, ac contra libertatem ecclesiasticam non tendentia, etiā
per nos, & sedem eandē approbanda condere, & edere, aliq;
in præmissis, & circa ea necessaria & opportuna facere libe-
rè, & licitè valeas, plenam, & liberam, auctoritate Apostoli-
ca, tenore præsentium, licentiam, & facultatem concedimus.
Non obstantibus constitutionibus, & ordinationibus, priui-
legijs quoq; indultis, & literis Apostolicis quibusuis quorū-
cunq; Regnorum, & Dominiorum, militijs, illarumque ad-
ministratores & Magistris, ac personis alijs, etiam ad Regū:
Reginarum & aliorum Principum instantiam, aut etiam mo-
tu proprio, & Consistorialiter, vel alijs quomodolibet con-
cessis, approbatis & innouatis. Quibus omnibus illorum te-
nores præsentibus pro sufficienter expressis habentes, illis
alijs in suo robore permanfuris, hac vice duntaxat specia-
liter, & expressè derogamus, ceterisq; cōtrarijs quibuscunq;
Dat. Romæ apud Sanctum Petrum sub ahulo Piscatoris,
Die prima Octob. 1561. Pontificatus nostri Anno secundo.
Ca. Glorierius.

PIVS EPISCOPVS SERVVS SERVORVM

DEI,

AD PERPETVAM

Rei memoriam



Is, quæ pro Religionis propaga-
tione, & Fidei Catholicæ defen-
sione, ac animarum salute proui-
dè facta esse noscuntur, vt firma
perpetuè, & illibata persistant,
libenter apostolici muniminis ro-
bur adiicimus, ac illa de nouo cō-
cedimus, & desuper disponimus,
prout Catholicorum Principum
nobis, & Apostolicæ Sedi deuo-
torum pia vota exposcunt, & id in Domino conspiciamus sa-
lubriter expedire. Dudum siquidem pro parte dilecti filij
Nobilis Viri Cosmæ Med. Florentiæ, & Senarum Ducis
nobis exposito, quod ipse ad DEI laudem & gloriam, ac
Fidei Catholicæ defensionem, Marisque Mediterranei ab in-
fidelibus tuitionem, ac posteritatis suæ decus, & honorem cu-
piebat vnā Militiam sub certo, approbato ordine per eum
eligēdo cum dote competēti ex suis proprijs bonis assignāda
pro vno Magistro, certoque Militum numero ad aliarum in
Hispanijs, vel alibi ritè institutarum Militiarum instar in eius
Dominio erigere, & instituere, si sibi ad id nostras, & sedis præ-
dictæ licentia suffragaretur. Nos præfato Cosmæ Ducis,
vt ad DEI honorem, & gloriam, aliosque effectus præmis-
sos in dicto Dominio, & loco, ac æde sacra sibi bene visis vnā
Militiam sub Regula Sancti Benedicti, vel alterius approbati

A 3 ordi-

ordinis, ac sub inuocatione, & cum insignijs, de quibus sibi videretur decentibus, postea priuilegijs, facultatibus, & indultis a nobis, & dictæ sede decorandam cum dote conuenienti per eundem **Cosmum Ducem**, arbitrio suo, vt præfatur, assignanda pro vno Magistro, qui videlicet ipse **Cosmus**, quoad vixerit, & deinde pro tempore existens, Florentiæ Dux esse deberet, & certo Militum per ipsum Magistrum pro tempore existentem, tam à primæua erectione huiusmodi, quàm ex tunc deinceps perpetuò instituendorum, ac habitu regulari donandorum, & ad regularem ordinis huiusmodi professionem admittendorum numero sub eiusdem Magistri obedientia, ac cum pactis, capitulis, conditionibus, & stabilimentis per dictum **Cosmum Ducem** edendis, & per nos, & dictam sedem postmodum approbandis, ad aliarum Militiarum prædictarum instar, sine tamen alicuius præiudicio, erigere, & instituere, ac pro Militiæ Militumq; præfatorum salubri directione quæcunque ordinationes, & statuta per nos, vt præfatur, confirmanda condere posset, licentiam, & facultatem per alias nostras in forma Breuis literas concessimus. Cum autem, sicut accepimus, idem **Cosmus** Dux omnipotentem **Deum**, vt Christianum decet Principem, honorare, proximo prodesse, vitamque beatam promereri desiderans, in immensæ Maiestatis diuinæ, ac glorioissimæ **Dei** genitricis, semperque Virginis **Mariæ**, totiusque cœlestis Curia gloriâ, & honorem eorundem literarum vigore vnâ sub Inuocatione, & Protectione Beati Stephani Militiam Militum Sancti Stephani nuncupandorum sub Regula eiusdem Sancti Benedicti crexerit, & instituerit, illique nonnullos fructus redditus, & prouentus, ac bona pro eius dote assignauerit, volueritque quod eius Milites præfati in sua receptione charitatem, castitatem coniugalem, & obedientiam expressè profiterentur; charitatem nempe, cui tanquam solidæ basi Militia ipsa inniteretur, honorem **Dei** rebus vniuersis preponendo, sacræ scripturæ præceptis parendo, sedis prædictæ mandata seruando, pro fide Catholica pugnando, iustitiam colendo, pauperibus subueniendo, captiuos ab infidelibus vinculis recuperando, & finaliter sese ultro
neos,

7
neoscicunque periculo pro Christianæ Religionis defensione, & pro eius augmento, non solum facultates, sed & propriam vitam exponendo: Castitatem vero siue pudicitiam, nullam aliam sceminam, præter propriam vxorem, carnaliter cognoscendo, obedientiam autem in omnibus sibi per Magistrum, vel eius Locumtenentem, aliosue militiæ superiores, iuxta illius ordinationes, & statuta iniunctis bono, & hilari animo diligenter exequendis, ac pro salubri Militiæ, Militumque prædictorum regimine, & perpetuitate quàm plura Canones, & Statuta, ac ordinationes super ipsorum Militum regula, super Militiæ statutis, & constitutionibus, super Militum officio, ac professione, super Poena transgressoribus Regulæ, Statutorumq; infligenda, super modo Milites ad professionem recipiendi, illorum habitu, Ecclesia, & cultu Diuino, Hospitalitate, communi Thesauo, Capitulo Generali, Magno Magistro, officijs, & dignitatibus Militiæ, Militum officio, exercitio, & commendis, contractibus, alienationibus, & locationibus, nec non prohibitionibus, & pœnis, ac super alijs prouisionibus, rebusque ad diuini numinis cultum, Militiæ decus, Religionis augmentum, & animarum salutem faciendis ediderit, atque sancierit, prout in illis, varijsque capitulis desuper Italico sermone in vno Quinterno distinctè scriptis, ac de nostro mandato per dilectum filium nostrum Ioannem Baptistam t. Sancti Clementis presbyterum Cardinalem Cicada nuncupatū diligenter examinatis, ac perlectis, & emendatis, ac per nos manu propria subscriptis plenius continentur. Nos præfati **Cosmus** Ducis pium, & laudabile institutum, vtpotè Fidei Catholice exaltationem, & alia pia opera concernens plurimum in Domino collaudantes, nec non erectionis, institutionis, statutorum, canonum, ordinationum, & capitulorum, ac super illis confecti Quinterni prædictorum, & inde secutorum veriores tenores præsentibus, pro sufficienter expressis habentes, ac ipsum **Cosmum Ducem**, quem speciali dilectione prosequimur, in hoc suo laudabili Militiæ Christianæ promouendæ proposito confovere, ac specialibus fauoribus, & gratijs prosequi volentes, **Mortuo** proprio, non ad ipsius **Cosmi** Ducis,

vel alterius pro eo nobis super hoc oblatæ petitionis instan-
tiam, sed de nostra mera liberalitate erectionem, institutio-
nem, assignationem aliaque omnia, & singula, Canones,
statuta, ordinationes, & Capitula prædicta, ac prout illa con-
cernunt, cætera in prædicto Quinterno contenta, & inde se-
cuta, quæcumque Apostolica auctoritate tenore præsentium
ex certa scientia confirmamus, & approbamus, ac illis perpe-
tuæ, & inuiolabilis firmitatis robur adiicimus, nec non om-
nes, & singulos iuris, & facti defectus, si qui forsan interue-
nerint in eisdem supplemus, & nihilominus potiori pro
cautela Militiam prædictam eisdem modo, & forma, quibus
per ipsum C o s m v m Ducem erecta, & instituta est, de no-
uo ex simili scientia, eadem auctoritate, perpetuò erigimus,
& instituimus, illique sic erectæ omnia, & singula, fructus,
& alia mobilia, & immobilia, res, & bona illius per eundem
C o s m v m Ducem hætenus concessa, & deinceps, tam per
eum, quàm alios quoscunque licitè concedenda etiam perpe-
tuò applicamus, & appropriamus, nec non Canones, statuta,
ordinationes, & capitula prædicta de nouo statuimus, & ordi-
namus ac eundem C o s m v m, & pro tempore existentem
Florentiæ Ducem in Magnum Magistrū eiusdem militiæ cū
honoribus, oneribus, prærogatiuis, & facultatibus, quibus
alij aliarum Militiarum dicta auctoritate cōfirmatarum Ma-
gistri inter suos milites quomodolibet vtuntur, fruuntur, &
gaudent, similiter perpetuò constituimus, & deputamus, illi-
que prædicta immutandi, & reformandi. Ac alia quæcumque,
ordinationes, & statuta ad eiusdem militiæ directionem facien-
tia, licita, & honesta, ac sacris Canonibus minimè contraria,
quotiens sibi videbitur, codendi facultatem concedimus, ac
præmissa omnia, & singula valida, & efficacia fore, suosque
plenarios, & integros effectus sortiri, & per milites fratres, &
alias eiusdem militiæ, personas, aliosque quomodolibet inui-
olabiliter obseruari debere. Ac eosdem milites, & religiosos ab
illis nullatenus resilire posse, sed ad illorum obseruationem te-
neri, & efficaciter obligatos fore, censurisque, & pœnis Ecclē-
siasticis, ac etiam pecuniarijs ad id compelli posse. Et sic per
quoscunque Iudices, quauis auctoritate fungentes, sublata eis,
& eorum

9
& eorum cuiuslibet quauis aliter iudicandi, & interpretandi fa-
cultate, & auctoritate iudicari, & definiri debere. Ac si secus
super his à quoquā quauis auctoritate scienter, vel ignoran-
ter contigerit attentari, irritum, & inane decernimus. Quo-
circa venerabili fratri nostro Episcopo Amenin, & dilectis fi-
lijs Vicarijs Venerabilium fratrum nostrorū Floren. & Pisan.
Archiepiscoporū in spiritualibus generalibus motu simili per
Apostolica scripta mandamus. Quatenus ipsi, vel duo, aut
vnus eorum, per se, vel alium, seu alios præsentis literas, & in
eis contenta quæcumque vbi, & quando opus fuerit, & quotiens
pro parte dicti C o s m i, & pro tempore existentis Floren-
tiæ Ducis fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in
premissis efficacis defensionis præsidio assistētes faciant aucto-
ritate nostra præsentis literas, & in eis cōtenta huiusmodi fir-
miter obseruari. Ac C o s m v m, & pro tempore existentem
Florentiæ Ducem, nec nō Milites præfatos, ac singulos alios,
quos ipsæ literæ concernunt, & concernent in futurum illis
pacificè gaudere non permittentes, eos desuper per quoscun-
que quomodolibet indebitè molestari, Cōtradiatores quosli-
bet, & Rebelles per censuras, & pœnas ecclesiasticas, ac alia op-
portuna iuris remedia appellatione postposita compescendo.
Nec non legitimis super his habendis seruatis processibus cen-
suras, & pœnas ipsas, etiam iteratis vicibus, aggrauando. Inuo-
cato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachij secularis, nō
obstantibus foelicis recordationis Bonifacij PP. v i i r. præde-
cessoris nostri, qua cauetur, nequis extra suam Ciuitatem, vel
Diocesi, nisi in certis exceptis casibus, & in illis vltra vnam die-
tam à fine suæ Dioc. ad iudicium euocetur, seu hē Iudices à
sede prædicta deputati extra Ciuitatem, vel Dioc. in quibus
deputati fuerint cōtra quoscunque procedere, aut alij, vel alijs
vices suas committere, præsumant, & de duabus nō tribus die-
tis in Concilio generali edita, & quibusuis alijs cōstitutioni-
bus, & ordinationibus Apostolicis, ac quarumcunque aliarū,
etiam hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani Militiarum
iuramēto confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia
roboratis statutis, & consuetudinibus, Priuilegijs quoque, in-
dultis, & literis Apostolicis, illis ac dilectis filijs illarum Ma-
gistris,

gistris, conuentibus, & fratribus sub quibuscunque tenoribus, & formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriis derogatorijs, alijsque efficacioribus, & insolitis clausulis, necnon irritantibus, & alijs decretis, etiam motu, & scientia similibus, ac consistorialiter, etiam per viam contractus, ac vniuersæ legis, & ad Imperatorum, Regum, aut aliorum Principum instantiam, ac alijs quomodolibet concessis, approbatis, & in nouatis, quibus omnibus, etiam si pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, indiuidua, & expressa, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc seruanda foret, tenores huiusmodi presentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alijs in suo robore permansuris hac vice duntaxat specialiter, & expresse derogamus, contrarijs quibuscunque, aut si aliquibus communiter, vel diuisim ab eadem sit sede indultum, quod interdicti, suspendi, vel excommunicari non possint, per literas Apostolicas non facientes plenam, & expressam, ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrorum confirmationis, approbationis, adiectionis, suppletionis, erectionis, institutionis, applicationis, appropriationis, statuti, ordinationis, constitutionis, deputationis concessionis, decreti, mandati, & derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri, & Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Romæ apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicæ Millesimo quingentesimo sexagesimo primo Calend. Februarij. Pontificatus nostri Anno III.

PRIVILEGIA

PRIVILEGIA FACULTATES, ET INDULTA

A PIO IIII. PONT. MAX.

CONVENTUI, ET MILITIBVS

SANCTI STEPHANI CONCESSA

1562.



*Pius Episcopus Seruus Seruorum DEI,
ad perpetuam rei memoriam.*



LETITVDO Diuinæ prouidentia nullis præscripta limitibus, nullis que terminis comprehensa celestia pariter, & terrestria in scrutabili ratione disponit, & mortalium mentes ad ea, per quæ beneuolentia, & feruenti deuotione Catholicorum Principum ad id tendentium, & quam in nos, & Romanam gerere comprobant Ecclesiam, mediante personarum quarumlibet sub regulari obseruantia degentium optata salus vndique proueniat animarum, diuinusque cultus suscipiat incrementa, incitat. Vnde nos, quibus meritis licet imparibus vniuersalis ecclesiæ regimen eadē est prouidentia creditum, iuxta sedis Apostolicæ officium, pro eorum meritis dexterā in eos liberalitatis nostræ extēdere censemus, quo ipsi in perseverantia laudabilium operum feruentius animetur, quorum exemplo prouocati, ad similia facilius inducantur.

12
eur. Hinc est, quod nos dilectos filios nobilem Virum Cos-
mum Medicen. Florentiæ, & Senarum Ducem, Magnum
Magistrum Militiæ Sancti STEPHANI sub regula S. Bene-
dicti, & cōuentum eiusdem Militiæ in Ducatu Florentiæ per
eundem Cosmum Ducem de licentia nostra institutæ spe-
cialibus fauoribus, & gratijs prosequi volentes, eosdem, & eo-
rum singulos à quibuscumque, excommunicationis, suspensionis,
& interdicti, alijsque ecclesiasticis sententijs, censuris, & pœ-
nis a iurē, vel ab homine quauis occasione, vel causa latis, si
quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum præsen-
tium dumtaxat consequendum, harum Serie absoluentes, &
absolutos fore censentes MORTUO proprio, non ad eorum,
vel alicuius pro eis nobis super hoc oblata petitionis instan-
tiam, sed de nostra mera liberalitate omnes, & singulos ipsius
Militiæ milites, Priorem, ceterosque ministros ecclesiæ dicti
cōuentus, & alias personas, etiam in sacris, & presbyteratus
ordinibus cōstitutas, etiam quæcunque, quotcunque, & qua-
liacunque cum cura, & sine cura beneficia ecclesiastica obtinen-
tes, eorumque beneficia, commendas, res, & bona quæcunque;
ab omni iurisdictione, superioritate, visitatione, dominio,
& potestate quorumvis Archiepiscoporum, Episcoporum,
aliorumque locorum ordinariorum Apostolica auctoritate
tenore presentium ex certa nostra scientia perpetuò eximimus,
& totaliter liberamus, illosque dicto COSMO Duci, &
Magno Magistro in spiritualibus, & temporalibus eis modo;
& forma, quibus in ipsius Militiæ statutis, & ordinationibus
continetur, immediatè subijcimus, & supponimus, itaque ip-
si locorum ordinarij nullam in eos iurisdictionem, superiori-
tatem, dominium, vel potestatem, etiam ratione cuiuscunque;
contractus, delicti, vel alterius rei vbiunque iniatur contra-
ctus, committatur delictum, & res ipsa consistat, exercere va-
leant, sed Milites, Prior, & aliæ personæ huiusmodi de iusti-
tia coram solo Magno Magistro prædicto, vel eius deputato
respondere debeant. Decernentes quoscunque processus cō-
tra illos, vel eorum aliquem, tam per ipsos locorū ordinarios,
vel eorum Vicarios, seu quosvis alios, quàm Magistrum, vel
eius deputatum prædictos pro tēpore factos, & qualibet etiā
excom-

13
excommunicationis, vel suspensionis, aliasque sentētijs pro-
mulgatas nullas & inualidas, nulliusque roboris, vel momen-
ti fore. Ac singulis militibus coniugatis, etiam bigamis, alijs-
que presbyteris, vt singulas pensiones annuas vsque ad sum-
mam ducetorum ducatorum auri de camera super quorum-
vis Cathedralium, etiam Metropolitan. & aliarum Ecclesia-
rum, Monasteriorum, Prioratum, Canon. & Præbenda-
rum, dignitatum, personatum, administrationum, & offi-
ciorum, aliorumque beneficiorum Ecclesiasticorum cum cu-
ra, & sine cura secularium, & quorumvis ordinum regula-
rium, fructibus, redditibus, prouentibus, iuribus, obuentio-
nibus, & emolumentis alias sibi canonicè reseruādas accumu-
latiue, cum quibuscumque alijs pensionibus annuis, quas illos ex
quouis alio priuilegio Apostolico pro tēpore percipere cō-
tigerit, & cōtinget ad vitam percipere, exigere, & leuare, ac
in suos vsus, & vtilitatem conuertere, illasque ad aliquam ex-
peditionem contra infideles accedendo, aut in ea existendo in
toto, vel parte simul, vel successiue, quando sibi videbitur,
etiam in mortis articulo, in cuiuscumque personæ in dignitate Ec-
clesiastica constitutæ, aut Canonici, Cathedralis Ecclesiæ, &
in dictæ Militiæ militum manibus, etiā quæcunque, quotcun-
que, & qualiacunque beneficio Ecclesiastica obtinentium, &
expectantium fauorem absque aliquo possessorum beneficio
huiusmodi habēdo consensu, transferre in omnibus, &
per omnia perinde, prout militibus Sancti Pauli, & Pijs nū-
cupatis per sedem Apostolicam indultum extitit, etiam citra
Cruciata obligationem, Nec non tam illis, quàm ceteris om-
nibus Militibus, ac Priori, & Ministris, etiam presbyteris, &
beneficiatis eiusdem Militiæ, vt de quibuscunque, tam stabili-
bus, quàm mobilibus bonis, pecuniarum summis, gemmis, &
lapidibus preciosis, alijsque rebus cuiuscunque qualitatis, &
quantitatis, ac valoris existāt per eos etiam ratione beneficio-
rum ecclesiasticorum quorumlibet per eos obtētorū, ac alias
vndeunque, & quomodolibet acquisitis, & ad illos quouis
modo spectantibus, dommodo quintam illorum partē Con-
uentui prædicto relinquant inter quoscunque consanguineos
filios, etiam spurios, & alios illegitimos, aliasque quantum-
uis in-

uis incapaces personas testari, ac alias etiam per codicillos, donatione inter viuos causa mortis, & alia quacunq; via, prout sibi videbitur disponere, ac illa in pias, & non pias, alias tamen licitas causas erogare. Ac Priori Ecclesie dicti Conuentus pro tempore existenti, vt quoties sibi placuerit missam, ac alia diuina officia in praedicta, alijsque dictae Militiae Ecclesijs in habitu Pontificali cum mitra, & baculo pastoralis celebrare, ac post missarum, dummodo ibi non sit praesens aliquis Catholicus Antistes, vel de illius consensu ibidem benedictione CHRISTI populo impartiri. Et tam ille quam singuli presbyteri milites eiusdem Militiae vnum curatum beneficium ecclesiasticum a dicta militia dependens, seu illi vnitum, aut incorporatum, etiam si parochialis Ecclesia, vel eius perpetua vicaria fuerit, si ad hoc sufficientes, & idonei fuerint, & beneficium huiusmodi alias sibi Canonice conferatur, recipere, & retinere liberè, & licite valeant auctoritate, & tenore praedictis de specialis dono gratiae dispensamus, sibiq; pariter indulgemus. Et insuper quod nullus ex Magistro, & Militibus pro tempore existentibus, alijsque personis dictae Militiae propter eius regulam, statuta, & capitula, nunc, & pro tempore edita non obseruata vel minus rite adimpleta in peccatum mortale incidat, praeterquam inobedientiam, & contumaciam phurès commissam, & continuatam, & ab ipsa Religione rebellionem, & alios casus, peccatum huiusmodi ex diuinis praecipis, sacrisque Canonibus generantes. Quodque Religionis, & militiae huiusmodi bona, possessiones, & fructus redditus, & prouentus quacunq; tam per magnum Magistrum commendis, alijsque beneficiis, & officijs dictae militiae in illorum institutione, quam deinceps illis, dictoque Conuentui, & eius personis quomodolibet assignanda, concedenda, & applicanda sub quibusuis decimis, subsidijs, alijsque ordinarijs, & extraordinarijs oneribus per nos, & Roman. Pontifices pro tempore existens, ac sedem Apostolicam ex quauis causa quantumuis necessaria, etiam pro Crucata Sancta, & deensione contra infideles nullatenus comprehendatur, neque ad illorum, annatarumque, seu illorum dimidiam fructuum, reddituum, & prouentuum beneficiorum, & in illorum prouisionibus

sionibus faciendam solutionem teneantur, sed ab illis excepta sint, & esse censeantur, nisi ea, quae hactenus oneribus huiusmodi fuerunt, & de presenti sunt obnoxia, & quod nulla pensio annua super alicuius commende, vel alterius beneficii Militiae huiusmodi fructibus etiam ex resignatione in manibus Romani Pontificis, aut alia quauis probabili causa, nisi in persona personae dictae Militiae, etiam per ipsum Pontificem reseruari, neque commendae, & alia beneficia dictae militiae pensionibus huiusmodi aliter quam, vt praefertur, onerari possint. Et si pensiones desuper aliter assignari contingat, assignationes ipsae nullius sint roboris, vel momenti, nec titulares beneficiorum huiusmodi ad illarum solutiones teneantur, neque ad id censuris ecclesiasticis, alijsve poenis compelli possint, etiam perpetuo statuimus, & ordinamus. Propterea vt ipsi milites Ecclesiae Catholicae, fideliumque defensionem contra infideles animo feruentiori, minoriue perdenda lucis humanae, si ad aeternam inde nanciscendam prospectanti, metu suscipiant de omnipotentis DEI misericordia, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, Vniuersis, & singulis militibus, & alijs eiusdem militiae personis, qui in expeditione tam maritima, quam terrestri contra Infideles, vel Hereticos, nedum hostilibus armis, sed etiam aliquo quouis mortis genere de peccatis suis corde contritis, & ore confessis, vel saltem statutis à iure temporibus confitendi propositum habentibus in virtute fidei Catholicae decesserint, ac tam militibus, & personis praefatis, quam quibusuis alijs vtriusque sexus, etiam verè poenitentibus, & confessis, seu confitendi propositum habentibus, vt praefertur, qui Ecclesiam Conuentus huiusmodi, quae sub inuocatione Sancti Stephani Papae, & martyris est consecranda, in singulo die festiuitatis eiusdem Sancti Stephani Papae, & martyris secunda Augusti à primis vespers usque ad occasum solis festiuitatis huiusmodi annuatim deuote visitauerint, ac pro pace inter Principes Christianos concoueda, ter oratione Dominicam, & totidem salutationem Angelicam recitauerint, plenariam omnium, & singulorum peccatorum suorum indul-

indulgētiam, & remissionem. Qui vero de bonis sibi à DEO collatis vnam eiusdem Militiæ Commēdam fundauerint, vel dotauerint, aut Conuentui, & Militiæ prædictis ad eius subuentionem, & onerum illi incumbentium supportandorū, faciliiori supportatione aliquid iuxta facultatem suarum modum, piamque intentionem donauerint, vel legauerint, eas omnes indulgētias, quas Hospitalis Sancti Ioannis Hierosolimita. benefactores consequuntur, sine illorum præiudicio misericorditer in Domino similiter perpetuò cōcedimus, & elargimur, ac indulgentias, priuilegia, exemptiones, statuta, & alia præmissa nullo vnquam tempore de surreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, vel intentionis nostræ defectu notari, vel impugnari posse: neque sub quibusuis similibus, vel dissimilibus indulgentiarum, priuilegiarum exemptionum statutorum & aliarum gratiarum, suspensionibus, reuocationibus, limitationibus, alijsque cōtrarijs dispositionibus à nobis, & successoribus nostris, ac sede prædicta quauis de causa quantumlibet iustissima pro tempore emanatis, & emanandis comprehendendi, sed semper ab illis excepta, & quotiens illa emanabunt, totiens in pristinum statum restituta, & de nouo concessa esse, & censi, & sic in præmissis per quoscunque iudices sublata eis, & eorum cuiuslibet quauis aliter iudicandi, & interpretandi facultate iudicari, & diffiniri debere, ac quicquid secus super his à quocunque quauis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari, irritum & inane decernimus. Quocirca venerabilibus nostris Muran. & ac Aretin. ac Pistorien. Episcopis, per Apostolica scripta, motu simili mandamus quatenus ipsi vel duo, aut vnus eorū per se, vel alium, seu alios præsentis nostras literas, & in eis contenta similiter publicantes, dictisque COSMO Duci, & Magno Magistro, ac Conuentui in præmissis efficacia defensionis præsidio assistentes faciant auctoritate nostra literas, & in eis cōtenta huiusmodi firmiter obseruari, ac quos literæ ipsæ cōcernunt, & concernent in futurum, & eorum singulos illos pacificè gaudere non permittentes eos desuper per quoscunque cōtra earundem literarum tenorem quomodolibet inde

bitē

bitē molestari. Contradiçtores quoscunque, & rebelles per censuras, & poenas Ecclesiasticas auctoritate nostra appellatione postposita compescendo, nec non legitimis super his habendis seruatis processibus, censuras, & poenas ipsas, etiam iteratis vicibus aggrauando, inuocato etiam ad hoc (si opus fuerit) auxilio brachij secularis, Non obstantibus salicis recordationis Bonifatij Papæ VI. in prædecessoris nostri, qua cauetur, nequis extra suam Ciuitatem, vel Diocesim, nisi in certis exceptis casibus, & in illis ultra vnam diætā à fine suæ Diocesis ad iudicium euocetur, seu ne iudices a sede præfata deputati extra Ciuitatem, vel Diocesim, in quibus deputati fuerint contra quoscunque procedere, aut alij, vel alijs vices suas committere præsumant, Et de duabus diætis in Concilio generali editis, dummodo ultra tres diætās aliquis auctoritate præsentium ad iudicium non trahatur, & alijs Apostolicis, ac in prouincialibus, & Synodalibus Concilijs æditis specialibus, vel generalibus constitutionibus, & ordinationibus, nec non dictæ Militiæ etiam iuramento confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, stabilimentis, vsibus, & naturis contrarijs quibuscunque, Aut si aliquibus communiter, vel diuissim ab eadem sit sede indultum, quod interdici, suspendi, vel excommunicari non possint per literas Apostolicas nō facientes plenam, & expressam, ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Volumus autem, si aliās visitantibus dictam Ecclesiam erigendam modo præmissis aliqua alia indulgentia in perpetuum, vel ad certum aliud tempus nondum elapsam duratura per nos concessa fuerit, præsentis literæ quoad indulgentiam in eis contentam nullius sint roboris, vel momenti, quodque beneficia eisdem militibus conferenda huiusmodi debitis propterea non fraudentur obsequijs, & animarum cura in eis, si qua illis immineat, nullatenus negligatur. Nulli ergo omnino hominum liceat, hanc paginam nostræ absolutionis, exemptionis, liberationis, subiectionis, dispensationis, indulti, statuti, ordinationis, concessionis, elargitionis, decretorum, mandati, & voluntatis infringere, vel ei

Stat. de' Caua. di S. Stef.

B

ausu

ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac illius Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.

Dat. Romæ apud Sanctum Marcum Anno

Incarnationis Domini

Millesimo Quingentesimo Sexagesimo secundo

Noni Julij, Pont. Nostri Anno

Tertio

Ca. Glorifieris

In extremitate pagina

L. Anastasius

Ar ergo. R. E. G. Apud Cæsarem Secretarium.

PRIVILEGIA,

ET FACULTATES

AB ILLVSTRISS. ET EXCELL.

D. D. COSMO MEDICES

FLORENTIÆ.

Et Senarum Duce Religioni, & militibus

Sancti Stephani concessa.

1565.



OS MVS Medices DEI gratia Florentiæ, & Senarum Dux II. Portus Ferrarij in Ilua insula, Castilionis Piscariæ, & Igitij Insulæ Dominus, &c. Recognoscimus harum serie literarum, & uniuersis notum facimus, quod sacri nostri ordinis Militiæ, quam superioribus annis ad Christianam Rempublicam tuendam, propagandam vè (annuente DEO) fundauimus, Conuentu, Ecclesiæ, Aedibus à fundamento erectis, ærario adaucto, armis, triremibus, commeatu, atque alijs nauticis rebus comparatis, opère præritum fore duximus, quæ ad politiam, ac ipsius militiæ firmitatem, & ornamentum pertinent, nostris decretalibus literis constituere. Nos igitur prædictis, atq; alijs iustis causis moti ex certa scientia, consulto, & de potestatis nostræ plenitudine Religionem Sancti Stephani, eiusque sacrum militarem ordinem infra scriptis immunitatibus, gratijs, & priuilegijs decoramus, atque exornamus. In primis namque ciuiliū causarum, criminalium pariter, & mixtarum, quæ ad

ipsam Religionem, atque ordinem quoquo modo pertine-
bunt hac in nostra Ciuitate Florentina, eiusque Dominio su-
premo magistratum nostrorum Clarissimorum Consilia-
riorum; Senensis vero Magnificum generalem Gubernato-
rem nostrum, aut Locumtenentem cum potestate delegandi
notionem habere volumus, & decernimus præter eos nemi-
nem. Qui quidem Magistratus, & Gubernator, & qui ab eis
delegati fuerint, procedendo summarie, & de plano, sine stre-
pitu, & figura iudicij sola facti veritate inspecta, huiusmodi
causas decidere, & terminare debeant, omni prorsus appella-
tione remota; & pro dictarum causarum decisionibus Religio
ipsa priuilegijs municipalibus, & statutis vtatur, ac potiatur,
quibus ciues originarij Florentini, ac etiam Senenses Ciues
respectiue vtuntur, & potiuntur. Hoc etiam addito, & ex-
pressè declarato, quod aduersus Procuratores, Quæstores,
Actores, Colonos, atque id genus Ministros, qui prædio-
rum Rusticorum fructus, vel quorumvis bonorum, uel Com-
mendarum redditus, ad sacram tamen Religionem pertinen-
tes, aut sacri Aerarij pecuniam exegerint, & retinuerint, ea-
dem Religio via executiua, tam realiter, quam personaliter,
coram quibuscunque Reëtoribus, alijsque ordinariè iudicen-
tibus agere possit, eisdem ciuium Florentinorum, & Senen-
sium, vt causa postulabit, priuilegijs suffulta, vt administra-
tionis ratio, & reliquorum restitutio pro suo iure facilius ob-
tineatur: Nullus tamen contra præfatam Religionem, eius-
que aerarium agere, aut de iuribus suis quibuscunque expe-
riri valeat, præterquam coram præfatis Consiliarijs, & Gu-
bernatore. Ipsi vero militibus, eorumque famulis, ac ipsius
sacra Religionis officialibus, & Ministris arma defensibilia,
& offensibilia cuiuscunque generis, exceptis Aeneis instrumē-
tis vulgo nuncupatis, Archibuseti a ruota, alijsque per ad-
icta nostra prohibitis, eandem facultatem gerendi Florentiæ,
Senis, & vbiq; locorum nostræ Dictionis, & sub eisdem
conditionibus, & obligationibus concedimus quam adhuc
nostræ Aula, & nobis vel Principi Illustrissimo filio nostro
stipendio interuenientes habent, ac potiuntur. Militum quo-
que

que eorundem, & Religionis officialium, & ministrorum
arma, vestes, & supellectilia dumtaxat ad eorum vsum vel ip-
sorum familiæ destinata Florentiæ, Senis, cæterisque nostræ
dictionis locis omnibus datijs, pedagijs, ac vectigalibus, tam
immissionis, quam extractionis gratia, libera, & exempta pe-
nitus esse decernimus, atque præcipimus, dummodo per ri-
uiflores, aut alios Doanæ ministros prædictæ res, & utensilia
siue immittenda, siue extrahenda inspiciantur, atque obli-
gnetur. Memoratos insuper Milites, ac Religionis officia-
les, & Ministros quo ad prædia urbana domus, & habitatio-
nes, quas Pisis mercede, aut pensione conducent, eadem im-
munitate, ac priuilegio gaudeant, & in omnibus, & per om-
nia fruantur, quo Pisani Gymnasij Doctores, & Scholares Pi-
sis commorantes potiuntur, absq; tamen ipsorum scolarium,
& doctorum præiudicio. Quæquidem priuilegia, & immu-
nitates, vt supra concessas, sine dolo, sine fraudes & sine vlla
machinatione (vt virum bonum decet) obseruari districtè iu-
bemus. Non obstantibus quibuscunque in contrarium quo-
modolibet facientibus. Quibus omnibus, & singulis, etiam si
talita forent, quod de ipsis de verbo ad verbum mentio fieri
debeat specialiter & expressè, motu proprio, & eadem certa
scientia derogamus. Hæc est voluntas nostra huius diploma-
tis manu nostra firmati, & plumbei nostri Ducalis Sigilli ap-
pensione muniti testimonio roborata. Dat. Florentiæ in no-
stro Ducali Palatio, die vigesima quarta Martij, Anno Do-
minicæ Incarnationis Millesimo quingentesimo sexagesimo
quinto, Ducatus nostri Florentini, Anno x x i x. Senensis
vero, i x.

COS. MED. FLOR. ET SENARVM DVX.

V: Lælius Taurellus:

Franciscus Vintha:

Stat. de Canal. di S. Stef.

B 3 DE.

DECISIO SACRÆ ROTÆ ROMANÆ, QVOD EQVITES

S. STEPHANI POSSINT
EMITTERE MILITIÆ

P R Æ D I C T Æ

PROFESSIONEM INTRA ANNUM

probationis, nec comprehendantur in decreto

Concilij Tridentini Sessione 25.

Cap. 15.

Tirasonensis Pensionis.



DOMINVS Ioannes de Luna obtinens Decanatū Ecclesiæ Collegiatæ oppidi de Tudela resignavit eum in manibus Papæ in fauorem Domini Petri Ximienes reservata sibi pēsiōe mille ducatorū auri largorum Cum decreto quod si prædicto Domino Ioanni contingeret ingredi aliquam religionem militarem, ac iuxta ipsius Religionis priuilegia vxorē ducere, pēsiōē nihilominus ipsam exigere, & percipere posset, & valeret, vt in supplicatione; iuxta cuius formam se se obligauerunt in forma Camere dictus dominus Petrus, & R. P. D. Ludouicus Torres, interim publicatum fuit sacrum Concilium Tridentinum, post cuius publicationem dictus D. Ioannes de Luna habitum militiæ Sancti Stephani suscepit, & incontinenti professionem emisit, & demum vxorem duxit, hinc orta fuit contrauersia inter prædictas partes super prædicta pēsiōe prætendente D. Petro.

²³
Petro pensionem extinctam esse, ex eo quod in emittenda professione nō fuisset à Domino Ioanne seruata forma tradita in decreto Concilij Tridentini de regularibus Sess. 25. c. 15. io quo cauetur, ne quis in quacumq; religione, tam Virorum, q̃ mulierum, qui minori tempore, quàm per annum post susceptum habitum in probatione steterit ad professionem admittatur, & ideo dubitatum fuit die Lunę x1. Decembris 1570.

An dictus Dominus Ioannes de Luna miles Sancti Stephani quoad annuā probationem sub huiusmodi decreto comprehenderetur, & ex multis fuit resolutum non comprehendi.

Primo quia intētio finalis huius decreti fuit occurrere Apostatis, in quam faciliè dilabūtur ij qui, minus consulto, ac de se nullo facto experimento religionem profitentur c. ad Apostolicam de regular. c. non solum eo. tit. in 6. quod quidem non potest conuenire istis militijs, in quibus institutum non est admodum durum, & multis abundant priuilegijs à Sancta sede Apostolica concessis.

Secundo quia Conciliū videtur de ijs religionis loqui, qui pro Basi, ac fundamento, & perfectione suę Religionis tria vota profitentur, obedientiæ, paupertatis, & castitatis, vt videntur innuere ea, quæ in c. primo huius decreti cōtinentur, quæ quidem non emittuntur à militibus S. Stephani; nec obstat quod postea subdat, & si qua alia sunt alicuius alterius regulæ, & ordinis secularia vota, & præcepta, quia procedit augmentatiuè vltra alia tria vota præstari solita à Regularibus nam etiam in istis votis datur excessus, veluti paupertatis, vt per diuum Tho. 2. 2. q. 188. art. 7.

Tertio ad hoc facere visū est, quod tradit Specul. tit. de stat. monac. q. 36. vbi tradit eos, qui proprijs non carent, & in domibus cum vxoribus proprijs viuunt, non esse propriè professos, & ait ita per Clementem iudicatum fuisse, quod etiā tradit Abb in rubr. de reg. nu. 4. vbi vult q̃ Hierosolimitani largo modo sint religiosi, cum non possint contrahere matrimonium, & promittant obedientiam; Rectores vero Hospitalium, qui vtuntur matrimonio deferentes certum habitum nō esse religiosos, nec largo modo, nec stricto, allegat Ioan. de

B 4 Lignano,

Lignano, & Lauren. in Clemen. 2. de præb. His accedit Ang. in sua summa in verbo Religiosus nu. primo ubi ait, tales viuentes sub aliqua regula veluti Tertij ordinis B. Francisci nō esse propriè religiosos, illos autem qui vtuntur matrimonio, nec stricto, nec largo modo esse religiosos; his addi potest auctoritas d. Diui Thom. 2. 2. q. 86. art. 4. in fin. dicen. q. illi modi viuendi, secundum quos homines matrimonio vtuntur, non sunt simpliciter, & absolutè loquendo religiones, sed secundum quid, in quantum, scilicet q. in aliquo participant, quæ ad statum religionis pertinent, & ideo concludit votum perpetuæ continentie requiri ad religionis perfectionem; Accedit etiam, q. iste terminus professio intelligitur de tribus votis c. cum ad monasterium ubi Butr. nu. 9. de stat. Monach.

Quarto fuit consideratum q. Concilium ubi voluit comprehendere milites, eos nominauit vt ead. Sess. 25. c. 22. & Sess. 23. c. 18.

Quinto fuit consideratum in hoc decreto de Regular. multa præcipi, quæ nō possunt applicari huic militiae S. Stephani, & ideo non videtur comprehensa, quale id quod habetur c. 2. vt nihil proprium possideant, & c. 4. ne liceat a conuentibus sine licentia recedere, & ad vniuersitatem missi in suis Cōuentibus habitent, nec c. 6. de electionibus loquēs potest istis applicari, nec c. vltimū ubi Sancta Synodus hortatur Reges, & Principes, vt velint prædictis Episcopis, Abbatibus, & Generalibus, ac ceteris præfectis in exequutionem, eorumque in dicta reformatione continentur auxilium suum, & auctoritatem interponere, quoties fuerint requisiti, si enim sacra synodus intellexisset de militijs, hortandi erant ipsimet, Reges, & Principes, qui sunt magni magistri ordinum ad cōtenta in reformatione, obseruanda nec expectandum, quod ab aliquo essent requisiti.

Sexto fuit consideratum, q. in militia Sancti Stephani vno, & eodem tempore datur habitus, & emittitur professio, vt in stat. d. militiae tit. 2. cap. 1. quod etiam vsu obseruari cōpertum est.

Septimo fuit habitum pro solido argumēto quod in c. vlt. præsentis

In præsen-
tibus statu-
tis ca. hoc
primū est
in ordine
6.

præsentis decreti cauetur, vt omnia obseruentur in omnibus Cenobijs, Monasterijs, Collegijs, & domibus quoruncumq; Monachorum, & regularium, nec non quarūcūq; sanctimonialium, etiam si illæ sint sub gubernio Militiarum, Nam si ipsæ militiae continerētur sub illis decretis, frustra fuisset facta extensio ad domos mulierum, quæ sub militijs viuunt; Expressio igitur istarum arguit ipsas militias de mente Sanctæ Synodi non fuisse cōprehensas in decreto, & ex dictione etiā arguitur Synodum in pertinentibus ad militias plus dubitasse.

Octauo, quando vnum præsupponitur, & super eo disponitur, dispositio locum non habet nisi adsit præsuppositum l. mancipia C. de seru. fug. & ibi glos. & Docto. in ver. auocandum Tex. in l. Lutius Titius. de fid. libert. sed in hoc capite, de quod nunc particulariter agitur, præsupponitur annus probationis, ergo ubi non adest iste, annus veluti in casu, de quo agitur, non habebit locum dispositio de professione post annum probationis emittenda.

Non obstat qualitas verborum, quia secundum subiectam materiam, & rationem finalem restringi debet glos. in l. omnes C. de mun. & honor. l. cū pater §. dulcissimis delegat. 2.

Nec obstat, q. materia videatur fauorabilis, & ideo extendenda ad eos, qui largo modo sunt religiosi. Quia cum cesset rō finalis, nullus ex hoc decreto elici pōt fauor imo potius esset onus inutile, & odiosum illis qui statim his militijs

adscribi vellent ad participandum, & gaudendum priuilegijs eis concessis; alia quæ in contrarium facere videntur, ex deductis facile tolli possunt.

DECISIO
SACRÆ ROTÆ
ROMANÆ
QVOD EQVITES MILITES
S. STEPHANI BENEFICIORVM

Secularium sint Capaces

LVCANENSIS PLEBIS

Veneris 22. Maij. 1579.



VIT Conclufum quòd huiusmodi Parochialis Ecclesia fecularis nō vacauit per adēptionem Militiæ, seu profeflionem Militum Sacerdotum, seu Clericorum militum Sancti Stephani, quia talis Militia, & profeflio non est propriè religio, ficut etiam in fimilibus Militibus Hispanis, vt per illorum profeflionem, & Militiā Clericalem non vacet penfio, fuit refolutum in vna Tirafonenfis penfionis coram R. P. D. meo Seraphino. Nam licet per ingreffum religionis poft profeflionem vacet ipfo iure beneficia prius obtenta c. beneficium de regular. lib. 6. hoc tamen intelligebāt Domini in propria, & verè religione, in qua emittuntur tria vota fubftantialia, paupertatis, caftitatis, & obedientiæ, iuxta textum in c. 1. de ftat. regula. cum alijs per Abba. in Rubr. de regular. num. 1. Sed non in ijs, quæ non funt veræ & propriæ Religionēs, & in materia priuationis, seu vacationis ipfo iure, quæ eft ftricti iuris, in dubio nō inducitur priuatio, seu vacatio ipfo iure glo. in c. 1. de fagittar. cū alijs per Præpof. Alex. in c. Salonitanæ n. 3. 63. dift. & alias vt benè in dicta decifione, & votis dominorum.

*Chriftophorus Robuftorius de
Samant. Rotæ Auditor.*

BRE.

VOTVM
NONNVLLORVM
EX DOMINIS
SACRÆ ROTÆ ROMANÆ
QVOD EQVITES MILITES

SANTI STEPHANI

Sint capaces beneficiorum Secularium,



VTO milites S. Stefani effe capaces beneficiorum fecularium, quia ex refolutionibus alijs in Rotafactis tam coram R. P. D. meo decano in vna tirafonenf, penfionis fub die 10. Decembris 1570. quam etiam Coram Reuerendiffimo domino Oriolen in vna lucana plebis fub die 22. Maij. 1579. conftat iftos milites non effe propriè, & verè regulares, licet n. habeant quendam viuendi modum à Papa approbatum, non ideo dicuntur habere regulam, cum non profiteantur illa tria vota paupertatis, caftitatis, & obedientiæ quæ pro bafi, ac fundamento, & perfectione cuiuslibet Religionis neceffaria funt c. ad monafterium de ftatu mon. maxime cum proprio non careant, & in domibus cum vxoribus proprijs viuant: quo cafu non dici propriè profeflos, tradit fpecul. dicens ita per Clemen. fui fe iudicatum in tit. de ftatu Monach. 9. 36. fub numero 42. & poft Ioan. de lion. & laurent. de Rodulphis in Clem. 2. de præben. tradit Abb. in c. 2. fub numero xi. de foro compet. & in rubr. de regulari numero 4. vbi dicit quod licet Equi

tes

tes Hierosolimitani, qui matrimonio non vtuntur, & obedientiam promittunt, largo modo dici possint Religiosi, tamen Rectores Hospitalium deferentes certum habitum, qui vtuntur matrimonio, nec etiam largo modo dicuntur Religiosi, quod etiam voluit Sum. Ang. in verbo Religiosus, num. primo vbi ait viuentes sub certa regula, si vtantur matrimonio non esse, nec strictè, nec largo modo Religiosos, & ex auctoritate D. Thomæ in 2. 2. q. 186 articulo 4. in fin. dicentis quod illi modi viuendi, secundum quos homines matrimonio vtuntur, non sunt simpliciter, & absolutè loquendo Religiones, tradit Sott. de Iust. & iur. lib. 7. q. 5. articulo 3. circa fin. vers. sed de commendatarijs Equitibus, vbi concludit quod votum perpetuæ continentie requiritur ad Religionis perfectionem, vnde tollitur quod dici posset de promissione castitatis, quam faciunt isti Milites in susceptione habitus, quia cum habeant vxores, intelligitur tantum de Pudicitia, seu Castitate coniugali, vt tradit Abb. in d. c. 2. sub numero x1. quæ non sufficit, vt patet ex supra citatis, Vltra quod deficit etiam aliud votum substantiale paupertatis, quæ non promittitur ab istis Militibus, nec seruatur, cum habeant proprium, vt patet ex eorum statutis, & tradit Abb. vbi supra sub dicto numero x1. Item deficit votum obedientie, quæ cum promittatur restricta ad certos casus, non prodest ad hoc, vt quis dicatur Regularis, nisi talis profiteatur obedientia, quæ sit Monachalis, hoc est, vt per eam omni suæ voluntati renunciatur, & omnia commissa voluntati superioris censeantur c. non dicatis 12. q. prima, Innoc. & Host. in cap. consuluit qui Cler. vel vouent, adeo quod non sufficit quod simpliciter promittatur, cum etiâ Canonici seculares illâ promittant capitulo tertio, & capitulo his quæ de maiestate, & obedientia, sed debet exprimi, quod sit monachalis Archidiaconus in capitulo, vt lex numero 3. vigesima septima quaestione prima, Card. in Clementina prima in secunda quaestione de Relig. domibus, Cald. in consilio vltimo de Regul. vnde tanto minus debet sufficere in istis militibus, quorum promissio est restricta iuxta statuta, & ordinationes Militie, & propter vsum matrimonialem seruari non potest vt dicit

dicat Abb. in dicto capitulo secundo de foro competenti sub numero x1.

Seraphinus Oliuerius Razalius Rota Decanus.

Hieronymus Pamphilus Rota Auditor.

Pompeius Arigonius Rota Auditor.

BREVE

30
DECRETVM
SACRAE CONGREGATIONIS
SVPER REBVS DATARIAE VRBIS,
QVOD EQVITES MILITIAE
S. STEPHANI POSSINT
prouideri de beneficijs secularibus.

Die Lune ix. Septembris 1591.

*Super eo, quòd Pompeius lentulus Diaconus Tiburtinus Miles
Sancti Stephani supplicauit sibi prouideri Canoni-
catum Sanctae Mariae in via lata, non
obstante quòd sit Regula-
ris dictae Mi-
litiae.*



CONGREGATIO super rebus Datariae cen-
suit, quòd, si Militia sancti Stephani, cum
non sit propriè Religio, nec in ea emittan-
tur tria Vota substantialia, non impedit,
quò minus Milites possint retinere Bene-
ficia secularia, vt ita fuit decusum de anno
1579. 22. Maij. in vna Lucanensis Plebis coram R. P. D. Ro-
bustorio, posset, si Sanctissimo D. N. placet, indultum dictae
prouisionis sibi concedi, & eò magis, quia Votum obedi-
entiae non videtur incompatible cum Beneficijs secularibus,
nam Sacerdotes sunt exempti a seruitio Religionis, & non Sa-
cerdotes possunt inservire per interpositam personam, vt in
Constitutionibus dictae Militiae cap. 9.

BREVE

31
BREVE
SANCTISSIMI
D. SIXTI PAPAE
QVINTI
PER QVOD CONCEDITVR
PACVLITAS MAGNO MAGISTRO
MILITIAE S. STEPHANI,

*Ut Hospitalia per laicos regi solita ad Hospitalitatem seruan-
dam instituta in Haetruria existentia in commendas di-
uini ordinis etiam per vnionem erigi possint.*
DILECTO FILIO NOBILI VIRO
Francisco Medices Magno Etruriae Duci.

Sixtus Papa Quintus



DILECTE fili nobilis vir, Salu-
tem, & Apostolicam benedictio-
nem. Praeclara deuotionis sine-
ritas, & eximia fidei constantia,
quae tibi diuinitus concessae ex tuo-
rum progenitorum quasi haere-
ditate videtur acceptae, quibusq;
in nostro, & Apostolicae sedis
conspectu, de qua continuo vt
obedientiae filius benemereri no-
cessas, fulgere dignosceris, nos supra modum inuitant, suauiterq;
alliciunt, vt votis tuis, quae vt Christianum Principem
debet, Religionis propagationi, ac fidei Catholicae defensionis
aspirare conspiciamus, gaudenter annuamus, eaque fauoribus
oportunis libentissimè prosequamur. Sanè pro parte tua no-
bis nuper

32
bis nuper expositum fuit, quod cum in diuersis tuæ ditioni subiectis Ciuitatibus, Terris, oppidis, & locis, quamplurima Hospitalia per laicos regi, gubernari, & administrari, solita, quæ de iure patronatus tuo, & seu Magistratuum communitatum, vniuersitatum, & hominum Ciuitatum, terrarum, oppidorum, & locorum prædictorum, seu etiam laicorum ex fundatione, vel dotatione, aut alias existunt, in quibus tum ob locorum distantiam, seu incommoditatem, tum etiam ob illorum fructuum tenuitatem, parum, aut nihil hospitalitatis seruatur, illorumque fructus in prophanos, & illicitos vsus conuerti solent, diuersaq; interdum in illis patrantur scelera: Vnde si in dictis Hospitalibus, & eorum ecclesijs de dictorum laicorum patronorum consensu, vnum, vel duo, aut plura ex eis in simul perpetuò vniendo, & incorporando, seu etiam supprimendo tot, quot volueris Præceptorie Militiæ Sancti Stephani, cuius tu Magnus Magister existis, ad instar aliarum dictæ Militiæ Præceptoriarum, erigeretur, & instituerentur; eorumdemque Hospitalium fructus, redditus, & prouentus, seruata hospitalitate, & alijs sopportatis oneribus remanentes dictis Præceptorijs sic erigendis, & instituendis etiam perpetuò applicarentur, ex hoc profectò eisdem Militibus de cõgrua subuentione prouideretur, ipsaq; Hospitalia melius, ac decen-
tius gubernarentur. Quare nobis humiliter supplicare fecisti, Quatenus tibi Hospitalia prædicta in simul, vt præfertur, vnic-
di, & incorporandi, seu etiam supprimendi, & in illis, vel eorum ecclesijs tot, quot volueris Præceptorias dictæ Militiæ, vt præfertur, erigendi, & instituendi, eorumdemq; Hospitaliũ fructus eisdem Præceptorijs applicandi licentiam, & facultatem concedere, ac alias in præmissis oportunè prouidere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos ipsius Militiæ, quæ a claræ mem. Cosmæ Medices, dum vixit, Magno Etruriæ Duce progenitore tuo ad Maris mediterranei incursibus infidelium infestati custodiam, & defensionem instituta fuit, incrementum, paternis exoptantes affectibus, ac attendentes quod illius Milites tamquam indefessi. IESU CHRISTI athleta pro fide Catholica etiam vite, & salutis incolumitati non

33
non parcentes dictæ Militiæ triremibus per maria vndique discurrunt, ac publicæ quieti inuigilantes piratarum, siue maritimorum latrunculatorum insidijs, & fraudibus occurrere, ac CHRISTI fidelium tum bonæ, tum corpora, & animas ab illis tutari, atque defendere non cessant: Huiusmodi supplicationibus inclinati, Tibi, vt omnia, & singula prædicta Hospitalia, & eorum ecclesias ad hospitalitatem seruandam, nõ autem pro infirmis recipiendis instituta, & de quibus, per sedem Apostolicam disponi non consuevit, quæ de iure patronatus tuo, & seu dictorum Magistratuum, Communitatum, vniuersitatum, & hominum, seu etiam aliorum laicorũ præfatorum, vt perfertur, sunt, de illorum patronorum laicorum consensu, si verò de iure patronatus dictorum Magistratuum, communitatum, vel vniuersitatum, & hominum prædictorũ fuerint etiam absq; illorum cõsensu, ac etiam ordinarij loci vel cuiusuis alterius licentia minime requisita perpetuò vnire annectere, & incorporare, seu aliqua ex eis suppressere, ac in eisdem hospitalibus, & eorum ecclesijs, vt præfertur vnitis, annexis, & incorporatis tot, quot volueris, & prout tibi melius videbitur, & placuerit Præceptorias Militiæ huiusmodi, ad instar aliarum dictæ Militiæ Præceptoriarũ, per illius Milites obtineri solitarum, quæ per te, & pro tempore existentem dictæ Militiæ Magnum Magistrum, ad præsentationem illorũ patronorum, vel de illorum cõsensu concedi, & assignari debeant, etiam perpetuò erigere, & instituere, eorumdemq; Hospitalium fructus redditus, & prouentus, seruata Hospitalitate, & alijs illorũ sopportatis oneribus, remanentes dictis Præceptorijs sic erigendis, & instituendis etiam perpetuò applicare, & appropriare liberè, & licitè possis, & valeas, plenam, & liberam, ac omnimodam Apostolica auctoritate, tenore præsentium, facultatem, potestatem, & auctoritatem cõcedimus, & impartimur, tibiq; desuper de speciali gratia indulgemus. Decernentes in eisdem præmissis, & circa ea per te facienda, & terminanda semper, & perpetuò valere, ac ab illis vllò vnquã tempore, quouis prætextu resiliari non posse, & quascunque concessiones in contrarium faciendas nullius roboris, vel momenti.

Stat. de' Canal. di S. Stef. C

menti existere. Declarantes presentes litteras de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, vel quopiam alio defectu notari, vel impugnari nullatenus posse, sed incommutabilis voluntatis, & intentionis nostrae fuisse, & esse. Sicque, & non aliter per quoscunque iudices, & Commissarios quauis auctoritate fungentes, etiam Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales, ac causarum Palatii Apostolici Auditores sublata eis, & eorum cuilibet quauis aliter iudicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, iudicari, & diffiniri debere; irritum quoque, & inane, quicquid secus super his à quoquam quauis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari: Nam obstantibus quibuscumque Apostolicis, ac in prouincialibus, & Sinodalibus Concilijs editis generalibus, vel specialibus constitutionibus, & ordinationibus, ac dictorum Hospitalium etiam iuramenti confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis, statutis, & consuetudinibus, privilegijs quoque indultis, exemptionibus, Conseruatorijs, & alijs lteris Apostolicis, sub quibuscumque tenoribus, & formis, ac cū quibuscumque clausulis, & decretis in genere, vel in specie eisdem hospitalibus, vel illorum rectoribus etiam pluries concessis, confirmatis, & innouatis; Quibus omnibus, etiam si de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, & expressa, & indiuidua, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quauis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc seruanda foret, illorum omnium, & singulorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis, & insertis habentes, harum serie specialiter, & expressè derogamus, & ad plenum derogatum esse volumus; ceterisque contrarijs quibuscumque. Dat. Romae apud Sanctum Marcum sub anulo Piscatoris die xxi. Septembris. 1587.

Pontificatus nostri Anno Tertio.

Tho: Thom: Gualterutius.

A. Ruloffius.

BVLLA

BVLLA

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI SIXTI PAPAE V.

PER QVAM CONCEDITVR FACVLITAS

Equitibus sacrae, & Illustriss. Religionis
Dni Stephani, vt etiam vxorati,
& bigami.
*Pensiones annuas Ecclesiasticas ducentorum Ducatorum auri de
camera super quibusuis beneficijs obtinere possint,
& retinere in quamcumque summam,
etiam quod in habitu clericali
li non incedant.*



IXTVS Episcopus Seruus Seruorum Dei. Ad Perpetuam rei Memoriam. Circumspecta Romani Pontificis prouidentia, gratias, quae ex benignitate Sedis Apostolicae emanarunt, libenter corroboret, & in pristinum, ac ualidum statum reponit, cum praesertim per eas, & Catholicorum nobiliumque, & Magnorum Principum honori, ac iustis desiderijs, & fortium Christianae Religionis, & Catholicae fidei propugnatorum sub approbati cuius Ordinis regula, & instituto pro Christo aduersus infideles militantium; qui pro eiusdem Religionis, & fidei defensione, & propagatione suam vitam, & opes promptè quibusuis periculis exponunt commodis, & congruè substructioni

C 2 oppor.

Dux Cos-
mus Mili-
tiam S. Ste-
phani insti-
tuit, &
fundauit.

Pius III.
multa pri-
uilegia cō-
cessit.

Et inter ce-
tera quod
etiā vxora-
ti & Biga-
mi Equi-
tes pensio-
nes 200 du-
eatorū au-
ri de came-
ra obtine-
re possent.

opportune consulitur. Cum itaque alias foelicis recordatio-
nis PIVS Papa Quartus prædecessor noster post erectionem,
& institutionem Militiæ Sancti Stephani, sub regula Sancti
Benedicti, per claræ Memoriae COSMV M, tunc Florentiæ;
& Senarū Ducem in Ducatu Florentiæ, delicta Sedis Apo-
stolicæ ipsi Cosmo Duci per litteras eiusdem Pij prædecesso-
ris attributa antea factā ipsi Cosmo Duci, Magno Magistro,
necnon conuentui, Militibus, Priori, ceterisque Ministris
Ecclesiæ dicti Conuentus, & alijs personis, etiam in Sacris &
Presbiteratus Ordinibus constitutis, etiam quæcunque, quor-
cunque, & qualiacunque cum cura, & sine cura beneficia Ec-
clesiastica obtinentibus, eorumque Beneficijs, commendis,
rebus, & bonis diuersas exemptiones etiā a Iurisdictione Or-
dinariorum libertates, immunitates, etiam à contributione
Decimarum, & onerum indulta, priuilegia, facultates, indul-
gentias, & gratias spirituales, & temporales benignè conces-
serit, atque elargitus fuerit, atque in specie hoc quoque inter
alia indulerit Omnibus, & singulis dictæ Militiæ Sancti Ste-
phani Militibus coniugatis, ac etiam Bigamis, alijsque Pres-
byteris, vt singulas Pensiones annuas vsque ad summam Du-
centorum Ducatorum auri de camera super quarumuis Ca-
thedralium, & Metropolitanarum, & aliarum Ecclesiarum,
Monasteriorum, Prioratuum, Canonicatum, & præbenda-
rum, dignitatum, personatum, administrationum, & offi-
ciorum aliorumque beneficiorum Ecclesiasticorum cum cu-
ra, & sine cura Secularium, & quorumuis ordinum regula-
rium, fructibus, redditibus prouentibus, iuribus, obuentioni-
bus, & emolumentis, alias sibi canonicè referuandas, accumu-
latiue cum quibusuis alijs pensionibus annuis, quas illos ex
quouis alio priuilegio Apostolico pro tēpore percipere con-
tingerit, & continget ad vitam percipere, exigere, & leuare, ac
in suos vsus, & vtilitatem conuertere liberè, & licitè valerent
prout in eiusdem Pij Quarti prædecessoris binis litteris, prio-
ribus nimirum sub Datū Calendis Februarij, posterioribus
verò sub Dat. Nonis Iulij Pontificatus sui Anno Tertio con-
fectis litteris plenius continetur. Postmodum verò piæ Memo-

riæ

riæ PIVS PAPA QVINTVS etiam prædecessor noster per
suam, quæ incipit Sacro sanctum desuper editam constitutio-
nem inter cætera reuocauerit, & oboleuerit omnia, & quæ-
cunque priuilegia, facultates, dispensationes, & indulta obtinen-
di similes pensiones, fructus, & alias res Ecclesiarum, Monaste-
riorum, & aliorum beneficiorum, & officiorū Ecclesiastico-
rum secularium, & regularium dictæ S. Stephani ceterisque
Militijs, ac Hospitalibus, earumque Militibus, fratribus & per-
sonis, tam clericis, quàm coniugatis quibusuis modo, & for-
ma, ac quibuscumque de causis cōcessa, & approbata, ita quod
ipsi, siue coniugati, siue bigami, siue Clerici, siue etiam Pre-
sbyteri nullas de cætero reciperēt, sed eas solas, quas tunc habe-
bant, retinerēt, & ex quoque per futurum contractum Matri-
monij extinctæ censerentur, prout in eadem constitutione
latius continetur. Nos animaduertentes nostris potissimum
temporibus huiusmodi Milites, pro Dei, & Christiani nomi-
nis gloria, ac Fidei Catholicæ defensione, non solū sæpius in
diuersis expeditionibus contra infideles fortiter, & Magna cū
laude dimicasse, sed eorum Triremes, & marittimas copias ad
Maris Mediterranei, & ore marittimæ totius fere Italiæ tuitio-
nē, & ad coercendas Turcarum, & aliorum Piratarū incurso-
nes magnum iugiter adiumentum afferre, ipsamque Militiam
nūc maxime sub foelici regimine, & gubernio dilecti filij No-
bilis Viri FERDINANDI Magni Aetruriæ sibi subiectæ Du-
cis, ac moderni magni Magistrum in Dies magis florere & com-
plurium militum, qui regularem illius habitum susceperunt
nobilitate, opibus, & virtute præstātium, quasi egregio, ac nu-
meroso sētu multiplicato auctam esse, & quotidie augeri, ac
propterea, tam ipsum FERDINANDVM magnū Ducem armis
opibus, potentia virtute inclitarum Ciuitatum, & populorū
eius ditioni subiectorum amplitudine, ac militum copijs in-
ter Christianæ Reipublicæ Principes valde insignem, præci-
pua verò erga Nos, & Sedem Apostolicam reuerentia, & de-
uotione summoque Catholicæ fidei tuendæ, & propagandæ
zelo accensum, quam etiam eosdem Milites, qui in tam egre-
gio, & laudabili exercitio non solum ingētes sumptus assidue
faciunt,

Pius V.
hanc facul-
tatem om-
nibus mili-
tij reuo-
cavit.

Militū S.
Stephani
laudes.

Qui nunc
maxime
florēt sub
magno Du-
ce Ferdi-
nando.

faciunt, sed sanguinem ipsum, & vitam, cum se offert occasio promptè, & libenter profundunt pro nostra erga illos paterna charitate, Apostolica beneficentia, & gratia dignos reputantes, alijsque iustis, & rationabilibus de causis adducti, eosdemq; FERDINANDVM Magnum Ducem, & singulos Milites à quibusvis excommunicationis suspensionis, & interdicti, alijsque Ecclesiasticis sententijs, censuris, & poenis a iure, vel ab homine, quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt ad effectum præsentium dumtaxat cōsequendum harum serie absolventes, & absolutos fore censentes, ac tenores dictarū Pij Quarti prædecessoris literarū, præsentibus pro expressis habentes, Motu proprio nō ad aliquis super hoc oblata nobis petitionis instātiā, sed ex mera nostra liberalitate, & certa scientia, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, facultatem, & indultum percipiendi, & exigendi pensiones annuas præfatas vsque ad summam huiusmodi Ducetorum Ducatorum auri de camera Militibus præfatis coniugatis etiam, Bigamis, alijsque etiā Præsbyteris, etiā accumulatiue cum quibusvis alijs pensionibus annuis, quas illos ex quouis alio priuilegio Apostolico pro tempore contigerit, aut cōtinget in futurum habere, vt præfertur per Pium Quartū prædecessorem cōcessum, & deinde per Pium Quintum etiam prædecessorem, vt duximus reuocatam, aduersus ipsam reuocationem abolitionem, prohibitionem, & constitutionem dicti Pij Quinti prædecessoris, cuius Tenorem pariter præsentibus haberi volumus pro expresso in integrum pristinum, & validissimum, & eum, in quo antequam constitutio ipsa emanaret, quomodolibet erant, statum, non solum iuxta formam, continentiam, & Tenorem dictarū Pij Quarti prædecessoris literarum, sed omni meliori, validiori, atq; ampliori modo, & forma plenariè Apostolica auctoritate tenore præsentium restituimus, reponimus, reintegramus, & reuadidamus, ipsamq; Pij Quinti prædecessoris cōstitutionem, quoad dictos Milites Sancti Stephani præfatos, & futuros locum nō habere, eisque minime obesse, ac nihil prorsus præiudicij asferre posse decernimus, & declaramus, quinimo dictæ constitutioni

Motu proprio.

Renouatur facultas à Pio IIII. cōcessa, & à Pio V. reuocata.

tutioni ad effectum præmissorum, dumtaxat latissimè derogamus, eique plenè, & sufficienter derogatum esse volumus, Et nihilominus eisdem Militibus omnibus, & singulis etiam coniugatis, & bigamis, alijsque etiam Præsbyteris, vt singulas pensiones, vsque ad summam prædictam Ducetorum Ducatorum auri de camera super huiusmodi fructibus redditibus, & prouentibus Ecclesiasticis alijsque prædictis, alijs sibi Canonice reseruandas, accumulatiue cum quibusvis alijs pensionibus annuis, quas eos ex quouis alio priuilegio, seu indulto, aut dispensatione Apostolica eis in genere, & cōmuniter, seu eorum cuiuslibet nominatim, & sigillatim etiam in vna non facta mentione de alia, vel alijs, ante, vel post Dat. presentium quandocumq; concessa, aut concedenda, vsque ad quamcumq; summam, etiam dictis Ducatis longè maiorem pro tempore percipere contigerit, & continget ad vitam percipere, exigere, & leuare, inque suos vsus, & vtilitatē conuertere liberè, & licitè valeant in omnibus, & per omnia, per inde ac si ipsa reuocatio, abolitio, & constitutio dicti Pij Quinti prædecessoris non emanasset, aut ipsi Milites Sancti Stephani, sub ea comprehensi non essent, de nouo concedimus, & indulgemus, Decernentes nihilominus, & Declarantes eosdem Milites, tam laicos, quam clericos, et coniugatos, & non coniugatos Pensiones super quibusvis præfatarum Cathedralium, & Metropolitanarum, aut aliarum Ecclesiarum, Monasteriorū, Prioratuum, Canoniciuum, Præbendarū, Dignitatum, personarū Ecclesiasticorum cum cura, & sine cura, Seculariū, & quorumvis Ordinū regularium fructibus, redditibus, prouentibus, iuribus, obuentibus, & emolumentis, ac distributionibus, etiam quotidianis alijs eis Canonice, & ex præfata, vel alio quocumque priuilegio, aut indulto Apostolico ad quamcumque summam, seu ipsos fructus, redditus, & prouentus eorumve partem aliquam loco pensionū earundem sibi reseruatos, aut assignatos percipientes ad incedendum in habitu, & tōsura Clericali, deferendumque vestes talares iuxta nostram desuper editam Constitutionem, quæ incipit Sa

De nouo cōceditur.

Milites S. Stephani Pensiones i quacūq; summam obtinētes non tenentur in habitu incedere nisi equestri non obstante cōstitutione Sixti V.

*Nec per
matrimo-
nium, nec
Bigamiam
eorum pē-
siones va-
cant, nec p
actus Bel-
licos.*

*Dūmodo
habitū Mi-
litis sug de
ferunt.*

40
cro Sanctam, cuius pariter Tenorem præsentibus haberi volu-
mus pro expresso minime teneri, neque ad id obligatos existe-
re, aut aliqua ratione cogi, aut compelli posse, neq; ipsas Pen-
siones, aut illarum, vel fructuum, reddituum, & prouētuum
huiusmodi reservationes per non delationem habitus, tonsu-
ræ, aut vestium huiusmodi, aut per contractum matrimonij,
vel per bigamiam quamcumq; superuenientem, aut per exer-
citium Militiæ, & quoscunque actus bellicos Clericis, & Ec-
clesiasticis personis de iure, & per Sacros Canones prohibitos
nimirum Militares, etiam sanguinis effusione, membrorum
mutilatione, & morte infidelium subsequuta minimè cessare,
expirare, aut cassatas, vel extinctas dici, aut censerì posse, sed
ipso Milites nihilominus, vt prius illas percipere, & exigere
posse, & debere, & dummodo habitum Militare, vestes nimi-
rum communes laicales cum insignibus Crucis eius Militiæ
conuetis, iuxta alias nostras super declaratione huiusmodi ha-
bitus militaris sub Dat. Videlicet Pridie Calendas Februarij.
Pontificatus nostri Anno quarto, quæ etiam incipit Pastora-
lis editas literas deferant, vtique Constitutioni nostræ plenè
satisfacere, nec præmissa, aut præsentis literas de subreptio-
nis, obreptionis, aut nullitatis vitio intentionis nostræ,
vel quouis alio defectu notari, impugnari, inualidari, aut ad
Terminos iuris reduci posse, aut debere, nec sub quibusuis si-
milium, vel dissimilium gratiarum suspensionibus, reuocatio-
nibus, limitationibus, alijsque contrarijs dispositionibus a no-
bis, & successoribus nostris, ac sede præfata quauis de causa,
quantumcunque iusta pro tēpore emanatis, & emanandis cō-
prehendi, sed semper ab illis exceptas, & quoties illæ emana-
bunt, toties easdem præsentis in pristinum statum restitutas
repositas, & de nouo cōcessas esse, & censerì; Sicque per quo-
scunque Iudices, & Commissarios quauis auctoritate fungen-
tes, etiam Causarum Palatij Apostolici Auditores, ac Sanctæ
Romanæ Ecclesiæ Cardinales sublata eis, & eorū cuilibet qua-
uis aliter iudicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate,
vbique iudicari, ac diffiniri debere, nec non irritum, & inane,
quicquid secus super his a quoquā quauis auctoritate sciēter,
vel

41
vel ignoranter contigerit attentari. **Q**UOCIRCA Venerabi-
libus fratribus nostris Florentino, & Pisano Archiepiscopis,
ac dilecto filio Causarū Curia Camera Apost. Generali Au-
ditori per Apostolica scripta mādamus quatenus ipsi, vel duo
aut vnus eorum vbi, & quoties pro parte ipsorum **F**ERDI-
NANDI Magni Ducis, & Militum, seu alicuius eorum fue-
rint requisiti per se, vel alium, seu alios præsentis literas, & in
eis contenta quæcunque solemniter publicantes, eisq; in præ-
missis efficacis defensionis præsidio assistentes faciant eos, &
eorum quemlibet eisdem præsentibus, ac in eis contentis qui-
buscumque pacifice frui, & gaudere. Non permittentes eos de
super a quoquam quomodolibet indebitè molestari, Contra-
dictores per censuras Ecclesiasticas, aliaque oportuna Iuris,
& facti remedia appellatione postposita compescendo, Inuo-
cato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio Bracchij secularis.
Non obstantibus recolendæ Memoræ Bonifacij Papæ Octa-
ui, pariter prædecessoris nostri de vna, & in Concilio genera-
li edita de duabus dietis, dummodo non vltra tres dietas ali-
quis vigore præsentiu ad Iudicium non trahatur, ac dicti Pij
Quinti prædecessoris, qua inter alia voluit gratias huiusmodi
suis explodi tēporibus, & quod sibi licere, nō est passus, id suis
successoribus iudicauit, nec non prefatis nostris, & quibusuis
alijs Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac in
Concilijs etiam generalibus æditis, & quarumcumque Eccle-
siarum Monasteriorum, & Ordinum etiam iuramento cōfir-
matione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis statu-
tis, & consuetudinibus, Priuilegijs quoque, Indultis, & lite-
ris Apostolicis eisdem Ordinibus Ecclesijs, & Monasterijs, eo-
rumque Capitulis, Conuentibus, Superioribus Prælati, &
personis sub quibuscunque tenoribus, & formis cōcessis, etiā
sepius approbatis, & innouatis. Quibus omnibus, & singulis,
etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica,
expressa, & indiuidua, non autem per clausulas generales idē
importantes mentio, seu quæuis alia expressio habenda foret,
illorum tenores præsentibus pro expressis habentes illis alias
in suo robore permanens, hac vice dumtaxat specialiter, &
expres-

*Deputan-
tur exe-
quutores.*

*Derogato-
ria.*

expressè derogamus, cōtrarijs quibuscumque, aut si aliquibus communiter, vel diuifim ab eadem sit Sede indultum, quod interdicti, suspendi, vel excommunicari non possint per literas Apostolicas non facientes plenam, & expressam, ac de verbo ad verbum, de Indulto huiusmodi mētionem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ absolutionis, restitutionis, repositionis, reintegrationis, reualidationis Decretorum Declarationis, derogationum voluntatis, concessio- nis, indulti, & mandati infringere, vel ei ausu temerario con- traire. Siquis autem hoc attentare præsumperit indi- gnationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Pe- tri, & Pauli Apostolorum eius se nouerit incursum. Datum Romæ in Mon- te Quirinali, Anno Incarnatio- nis Dominicæ, Millesimo Quingentesimo no- nagesimo. Decimo Calendas Iunij. Pontificatus nostri Anno Sexto.

I. Zianus.



STATVTI, CAPITOLI, ET CONSTITVTIONI DELL'ORDINE DE CAVALIERI DI SANTO STEFANO.

Fondato, & dotato dall'Illustriss. & Eccellent. S. Cosimo Medici, Duca II. di Fiorenza, e di Siena.

Riformati dal Sereniss. Don FERDINANDO Medici, Terzo Gran Duca di Toscana, & Gran Maestro di detto Ordine.

Et approuati, & publicati nel Capitolo generale di detto ordine, l'Anno 1590.

Con le facultà, indulti, & Priuilegi, concessi dalla Santità di Papa Pio Quarto, & dal suddetto fondatore.



FERDINANDO Medici, per grazia di DIO Gran Duca di Toscana, Terzo di Fiorenza, & di Siena, Quarto Signore dell'Isola del Giglio, di Porto Ferrajo nell'Elba di Castiglione della Pescaia, & Terzo gran Maestro dell'Ordine, & Milizia de' Cavalieri di Santo STEFANO Papa, & Martire. Come nessuna legge tem- porale, & positiua fū mai da principio così ben ordinata, che gl' accidenti, & progresso del tempo nō habbino apportato necessitā di dichiarazione, correzzioni, & estensioni di essa, così quantun- que il Sereniss. Gran Duca COSIMO Nostro Signore, & Pa- dre, che sia in Gloria, con molta prouidenza constituisse, & or- dinasse li stabilimenti, & Capitoli de' Cavalieri di Santo STE- FANO Papa, & Martire, con autorità della Sede Apostolica, dopo

dopo l'erezione, dotazione, & fondazione di detto ordine da lui fatto, nondimeno molti di essi Capitoli, & stabilimenti hanno hauuto bisogno d'interpretationi, le quali sono sequire per i Capitoli generali, fatti di poi, & l'aumento che, D I O gratia, hà riceuuto, & ricene l'institutione di detti Cavalieri, & ordine loro, hà mostro, che molti casi erano ommessi, & per le constitutioni non decisi; Però habbiamo in virtù di qualunque nostra autorità, & di nostra certa scienza, & col parere del Consiglio de' dodici Cavalieri di detta Religione di S. STEFANO, & con l'approuatione del Capitolo generale di essa, Celebrato l'Anno 1590. pronuisto, & deliberato per via di Riforma vniuersale di tutte le leggi, & constitutioni, & stabilimenti dell'ordine predetto, quello, & quanto, che à basso segue, comandandone l'inuiolabil'osservanza, Non obst. &c.

PROEMIO.



DEBBONO tuttigli huomini nelle loro actioni hauere qualche fine honorato, quelli maggiormēte che più possono, & sono alla Maestà diuina piu obligati. Onde noi COSIMO Medici per Diuina gratia Duca secondo di Fiorenza, & di Siena, Signore di Porto Ferraio nell'Isola dell'Elba, di Castiglione della Pescaia, & dell'Isola del Giglio: desiderando principalmente honorare l'Onnipotente I D D I O, giouare al prossimo, & acquistare la Vita eterna; da queste tre cagioni mossi, hauiamo fondato, ordinato, & dotato à honore, e gloria di sua immensa Maestà, & della Santiss. Madre MARIA Vergine, & di tutta la Celeste Corte, sotto il nome, & Protezione di S. STEFANO Papa, vn nuouo ordine, & Militia di Cavalieri, si come nelli infra scritti Capitoli, & Constitutioni si dirà, hauuta però prima sopra ciò licentia dal Beatiss. Padre Papa Pio Quarto, come appare nel preinferto Breue.

REGO.

REGOLA DE' CAVALIERI

Di S. Stefano.

Titolo I.

Della Regola de' Cavalieri di Santo Stefano;

Capitolo I.



LNome dell'Altissimo D I O Amen. NOI COSIMO Medici per la Diuina gratia Duca secondo di Fiorenza, & di Siena, fondatore, & primo Gran Maestro della Militia de' Cavalieri di Santo STEFANO, vogliamo, & ordiniamo che la Regola di questa Militia sia sotto l'ordine di Santo Benedetto, & che tutti li Cavalieri riceuuti alla professione, debbano offeruare Carità, Castità, & obbedientia.

Delli Statuti, e Constitutioni della Religione de' Cavalieri.

Cap. II.

QVello che è a nauiganti la tramontana, sono a gli huomini le leggi, e come non si può nauigare felicemente senza essa stella, cosi non si può beatamente viuere senza esse leggi, e si come i saggi Nocchieri, per condursi sicuramente in Porto, risguardano sempre verso il Polo, cosi i Cavalieri della nostra Religione per conseguire la loro felicità, debbano hauere sempre gl'occhi riuolti alle leggi, alle quali in cominciando Noi, Inuocando vn'altra volta il Nome Diuino, à dar buon principio, con isperanza di miglior mezzo, & d'ottimo fine. Diciamo, che tre sono quelle cose, le quali si deono principalmente offeruare da tutti i Cavalieri dell'ordine della nostra Militia, e ciò sono Carità, Castità Coniugale, & obbedientia; la Carità è souuenire al prossimo; la Castità, è veramente Pudicitia, è non cognoscere carnalmente altra Donna, che la propria moglie, laquale possa prendere il Cavaliere

ualiere secondo gl'ordini della Santa Chiesa Cattolica, tanto vergine, come vedoua, e passare all'altre nozze nel modo che fare possano l'altre persone laiche. L'obbedienza vuole ciascuno di questa religione con buono animo diligentemente, e volentieri eseguisca tutte quelle cose, che dal Gran Maestro, e suo Luogotenente, & altri Superiori, secondo li Statuti, e Capitoli gli faranno comandate.

Dell'ufficio, e professione de' Cavalieri.

Cap. III.

LA bafa, sopra la quale è fondato l'ordine di questa Milizia de' Cavalieri di Santo Stefano, è la Carità, e perche chi ha Carità, sta in Dio, e Dio, come afferma egli stesso, sta in lui: Chiunque fa professione d'essere soldato di questa Nostra Milizia, sappia, che egli fa professione della Milizia di Giesu Christo, & il primo ufficio del soldato di Giesu Christo, è preporre l'honore di Dio a tutte le cose, obbedire a' comandamenti della Diuina scrittura, seruire i precetti della Santa Sede Apostolica, combattere per la Fede Cattolica, offeruare la iustitia, soccorrere i poveri, recuperare i prigionieri di mano de'gl'infedeli, e finalmente sotentrare, di buona volontà, a qualunque pericolo, per difesa della Christiana Religione, & per aumento di essa, esporre non che la roba, ma la vita propria, e sia certo che come i premi faranno eguali a' meriti, anzi infinitamente maggiori, così le pene faranno pari a' delitti. Percioche quelli che, per bontà d'animo, e generosità di cuore, eleggeranno di fare l'opere di valoroso Cavaliere hauranno in questa mortal vita immortal gloria, & honore, & nell'altra eterna felicità, e beatitudine, & all'opposito quelli, che per viltà di cuore, o malignità d'animo faranno il contrario, faranno in questo, oltre le douute pene, meritamente infami, e nell'altro mondo eternamente infelici.

*DEL MODO DI RICEVERE
Della pena di chi trasgredisce la Regola, & li Statuti.
Cap. III.*

COME l'offeruanza della Regola ricerca l'Anima, & il Corpo per l'orazioni, digiuni, & altre cose contenute in essa, così anco la trasgressione, & inofferuanza, obbliga l'Anima, e parimenti il corpo. Ma chiunque trasgredirà li Statuti, & consuetudini dell'ordine obbliga solamente, e sottomette il corpo alla pena, doue non sia cosa, per la cui trasgressione, o omissione, secondo li Comandamenti di Dio, e li sacri Canoni, l'Anima venisse obbligata, e sottoposta al peccato, e perche e' conuiene che la Regola distintamente venga a' notizia d'ogni Cavaliere; Percio vogliamo che li Capitoli che trattano della Regola, e particolarmente quelli, che il Priore del Conueto, e della Chiesa giudicheranno più a proposito, tre volte l'Anno si leggino ad alta voce nella sala del Conueto in presenza di tutti i Cavalieri, che vi si troueranno, & debbano leggerli sempre otto giorni auanti li tempi, e Pasque statuite per Communioni carni, & quei Cavalieri, che si troueranno in Pisa, e mancheranno d'interuenirui, incorrino in pena di vna settimana per ciascuna volta, se già non venissero scusati dal Priore del Conuen-
to per legittime cause.

DEL MODO DI RICEVERE
i Cavalieri Tit. II.

Della diuisione de' Gradi de' Cavalieri Cap. I.



LCAVALIERI di questa Religione siano di tre maniere, alcuni si chiamino, & siano Cavalieri Militi, cioè Soldati, alcuni Cavalieri Sacerdoti, ouero Cappellani, & alcuni Cavalieri seruenti, i quali non sono principali, ma seruono altrui. I Cavalieri Militi sono di due ragioni, alcuni hauranno la commenda in atto, & effettivamente l'amministreranno (& questi si chiamino Commendatori, ouero Precettori) & alcuni l'hauranno solamente in potenza, cioè, che hauendo l'Anzianità, ouero aspettatiua, deono hauerla al tempo, come meglio a suo luogo si dichiarerà, & questi si chiamino Cavalieri Conuentuali. I Cavalieri Sacerdoti, ò beneficiati, & li Cappellani anch'essi faranno di due sorte, percióche alcuni Cavalieri Militi Sacerdoti, ò beneficiati nobili, & alcuni faranno Sacerdoti d'obbedienza, ò Cappellani, come sono quelli, che assistono al seruizio continuo nella Chiesa conuentuale di Pisa, & altri ancora che hanno in titolo benefizij minori di detta Religione, ò siano loro conferiti per ragione d'Anzianità, ouero per elezzione, di chi n'hauessi il Padronato. I Cavalieri seruenti sono medesimamente partiti in due spezie, alcuni seruenti d'Arme, alcuni seruenti d'ufficio, ò veramēte di stallo, li quali vltimi non sono propriamente Cavalieri. Potranno però li Cavalieri Militi Sacerdoti, ò Benefiziati nobili, che hauranno fatte le prouanze di Nobiltà, come sono tenuti a fare li Cavalieri Militi, essere riceuti alla nostra Religione, & portare la Croce, come li Cavalieri militi, senza pigliare l'insegne di Caualleria.

Della

Della qualità di coloro, che deono essere accettati nell'Ordine.
Cap. II.

NOn vogliamo, che nell'uro, ilquale non sia legittimamente nato, possa essere ammesso alla professione dell'ordine della nostra Religione, se già non fosse figliuolo d'alcuno Signore di Titolo, come sono Duchi, Principi, Marchesi, ò Conti di grande stato, & li figliuoli illegittimi d'altri Signori, ancora che habbino iuridizione, & vassalli, debbino mettersi à partito, e passare per il Consiglio della Religione. A chiunque fosse d'alcuna altra Religione, e ordine di Milizia pari a questa, ò più larga, & desiderassi d'entrare nella nostra, si concede, pur che l'ordine, che tiene, egli lo lasci con buona grazia de' suoi Signori, oueramente con la dispensa della Sede Apostolica, ogni volta però che in altra Religione non habbia fatto alcuno mancamento. Chiuque sarà oltra modo obligatosi, & di grossa somma debitore; chi haurà commesso homicidio, ò sarà per alcuna sceleratezza, ò demerito macchiato d'infamia, non vogliamo possino essere in modo alcuno riceuti nell'ordine nostro. Ancora non vogliamo, che alcuno si vesta l'habito nostro, ilquale non habbia diciassette anni forniti; Concediamo bene, che il Gran Maestro possa per suoi domestici, e familiari seruigi eleggerli sei giouanetti, iquali più li parranno, ò per Cavalieri Militi, purché siano nobili, ò per Cavalieri seruenti, a quali non possa opporsi obietto, ne di minore età, ne del non istare saldamente appresso la persona di S. A. S. & possi parimente il Gran Maestro dispensare circa l'età per ispeciale priuilegio, col far dar l'habito a chi non hauesse anni diciassette forniti, ma tali così dispensati, ò che si dispenseranno, fuori di sei Paggi, non hauranno acquistato, ne acquisteranno anzianità di sorte alcuna per ottener Commende d'anzianità, se non dopo fatta la professione, laquale sia fatta dopo anni diciassette finiti; & prima nō gioui loro per cominciare acquistare l'anzianità, & come s'è detto nel Cap. 2. del tit. 13.

Stat. de' Cau. di S. Stef.

D

Delle

Delle probazioni, che si debbono fare innanzi che alcuno si accetti, Cap. III.

Chiunque desidera d'essere riceuuto in Caualiere Militate, o Caualiere Sacerdote, o benefiziato nobile, bisogna prima che per priuilegi, o per fede autentica di testimoni, o della Comunità di quei luoghi, donde sarà disceso; proui, e verifichi ciascuna delle infrastrate cose, cioè. Ch'egli stesso, Padre, & Madre, Aui, & Auole, dal lato Paterno, & Materno, siano discesi da casate nobili; che habbino hauuto, & goduto, oueramente siano stati atti a potere hauere, & godere nella Patria loro quelle maggiori dignità, & gradi, che solo, i piu nobili gentilhuomini sogl'iano hauere e godere; dichiarando nominatamente quai gradi, & dignità. Siano nati di legittimo matrimonio; non habbino esercitato arte alcuna, ma vissuti da gentilhuomini; Habbino tenuto vita cristiana, senza macchia, e senza infamia alcuna. Il pretendente sia di età d'anni diciotto, di corpo ben disposto, di Patria che sia stata Città prima di sua nascita, habbia facoltà da mantenere il grado di Caualiere: delle quali facoltà si commetta sempre nelle commessioni delle prouanze, che se ne faccia informazione. Tragga origine da Cristiani veri, & non da heretici, o infedeli. Produca l'arme, e vere insegne sue colorite; & nel fare dette prouetenga l'infrastritto ordine. In tutti quei luoghi, doue saranno sei Caualeri, o maggiore numero, e che alcuno domanderà d'essere riceuuto al grado di Caualiere Militate, il Priore, o il Baiuliuo, & in loro assenza il primo Commendatario, ouero il piu Anziano, chiamati a se cinque Caualeri, piu Anziani de gli altri, non interessati co'l pretendente, i quali, adunati insieme, e riceuuto il giuramento di non riuolare cosa alcuna consultata, piglino da lui la nota delle sue Quattro Casate, & dipoi discorrino, & squittinino con isquittino segreto sopra l'approuazione, o reprouazione di dette Casate, vna per volta separatamente, e ciascuna da per se; e caso che tutta insieme, o la maggior parte della

della Consulta per il maggiore numero de'voti affirmatiui, deliberi che le dette Casate siano ammissibili, in tal caso debba detta Consulta fare intendere al pretendente che egli può a suo piacere fare le proue di sua Nobiltà, dinanzi all'Auditore della Religione in Fiorenza, sendo il supplicante del Dominio Fiorentino, & non sendo del detto Dominio, che egli deue farle dinanzi a gl'ordinarij Ecclesiastici de'luoghi, donde hauranno origine i suoi ascendenti per dette quattro Casate, & traendo vna di dette Casate descendenza d'vna Città, e l'altra d'altra Città, deue in ciascuna da per se prouare la nobiltà di quella Casata, che di essa è originaria. Dopo questo deuono li Caualeri, interuenuti à detta Consulta, eleggere due Caualeri per ciascuno di loro, di quelli, che non siano interessati di parentela, o d'altro, col pretendente, e dare nota de'nomi delli eletti sigillata al Cancelliere della Consulta, acciocche detto Cancelliere possa mandare tutte dette note così sigillate, e segrete, all'Auditore della Religione in Fiorenza; e detto Auditore debba trarre per sorte due de' Caualeri scritti in dette note, e scriuere alli estratti lettere in disparte, dandogli commessione separata, & senza saputa l'vno dell'altro, acciocche s'informino *ex officio* della Nobiltà, & qualità del pretendente, e suoi antenati per detti quarti, & ne scriuino à S. A. S. per loro lettere, se in lui concorrono quelli attribuiti, che si ricercano da'Capitoli, per l'ammissione all'habito; & sendoui defetti, che gli facciano repulsa, debbono scoprirli, & manifestarli a detta A. in dette loro lettere, perche sarà conseruato segreto tutto quello, che scopriranno in detto proposito. Debbono dette informazioni segrete per detti Caualeri mandarsi sigillate a S. A. S. & indirizzarsi sotto coperta di loro lettere al detto Auditore, & alla medesima A. debbe parimente mandarsi sigillato, & segreto quanto sarà stato deliberato dalla Consulta sopra l'approuazione delle Casate, sotto altra lettera diretta al detto Auditore. Et al Cōfiglio della Religione in Pisa, debbe solo essere mandato il processo delle Prouanze fatte a requisizione del pretendente, con la Fede pubblica della Comunità, donde sono i Quar-
D 2 ti, &



ti, & insertoui, dentro l'Armi colorite delle dette casate, & il detto Consiglio del cōtenuto in detto processo debbe fare la solita informazione à S. A. S. Et doue, per poco numero di Cavalieri, o per qualunque altra cagione, non potessero adunarsi Consulti, quello, che ricercherà d'essere ammesso al grado di Cavaliere, debbe fare le prouanze dinanzi l'ordinario Ecclesiastico del luogo di sua origine come di sopra, & all'essamine interuenga vn Cavaliere della Religione, che sia piu Anziano, ò in maggior grado in detto luogo, ò piu vicino, a doue si faranno tali prouanze, essendo douere che l'essamine si faccino al meno cō l'assistenza di vn Cavaliere, come pratico, di quanto debbe auertirsi per l'interesse della Religione in tal'effetto. E le suddette prouanze, poiche faranno fatte, si mandino sigillate al Consiglio il quale, auanti dia conto a S. A. S. di quello che per esse sarà prouato, debbe commettere a due, fino in tre Cavalieri, più graduati, ò piu Anziani, che haranno origine dal luogo stesso, o da quello piu vicino alla Patria, del pretendente, & de' manco sospetti, & interessati, come di sopra, & scriuerli lettere separatamente acciocche faccino come di sopra è detto, l'informazione segreta, & ne diano conto a S. A. S. Auuertendo, & ricordando à detti Cavalieri da eleggersi per l'informazioni segrete, & a quelli, che interuerranno alle prouanze, e Consulti, che debbino fare esatta discussione, & inquisizione sopra la Nobiltà de' Quarti del pretendēte, & della vita, & costumi suoi, e suoi predecessori in iscritto, e dire liberamente, e senza passione, o interesse alcuno a S. A. S. quanto ritrarranno per verità, e scriuere anco l'opinione loro fondata su la ragione, perche se dipoi apparisse, che ò per corruzioni, malignità, fauori, & grazie humane, haueffero fatte relazioni lontane dal vero, o che haueffero soppresso, ò taciuto scientemente, o per industria, qualità, & obbietti impeditiui dell'habito, cascherebbono essi nella pena della priuazione dell'habito *ipso iure*; & per ciò si dà facultà à ciascheduno di porgerne l'accusa a S. A. S. dalla quale sarà tenuto segreto quanto, per ciò, gli sarà scritto. Dichiarando che quando occorrerà farsi prouanze

uanze in Pisa, debbono dal supplicante essere presentati i Quarti al Consiglio della Religione, il quale giudicandoli buoni, crei due Commessarij che esaminino *ex officio*, & del detto esame diano, per loro lettere, segreta informazione a S. A. nel modo predetto; & le prouanze, & esame, astanza del supplicante, si faccino dinanzi al Gran Cancelliere, ò Vicecancelliere, e si presenti al consiglio, il quale dipoi ne darà informazione a S. A. S. & da quella aspetterà la risoluzione della grazia dell'habito del detto pretendente. Et dette Consulti possino seruirsi, & non seruirsi di notaio che roghi le prouanze, secondo che parrà loro, & li Cavalieri Militi Sacerdoti, ò Beneficiati nobili, douranno di più prouare la qualità loro, rispetto à quello, che se gli conuiene, come Religiosi, conforme a quello, che si dice nel Capitolo del riceuimento de' Cavalieri Cappellani.

Delle qualità, che si ricercano ne' Cavalieri seruenti d'Arme. Cap. IIII.

ANcorche per il grado di Cavaliere seruente d'Arme, non si debbino, secondo i nostri stabilimenti, fare proua di Nobiltà, come debbano farsi per il grado di Cavaliere Milite, non però vogliamo che a detto grado s'ammettino senza alcuna scelta quelli dell'infima plebe, sì che, appreso del volgo, siano tenuti in poco conto, & però proibiamo che in l'auuenire non sia riceuuto alcuno in Cavaliere seruente d'Armè, se prima non haurà legittimamente prouato d'essere nato d'honesti parenti, versato in liberali officij, non hauere seruito alcuna persona in essercizij vili, ne meno egli stesso, ne li suoi padre, & madre hauere operato manualmente arte sordida, & meccanica, fuori di quelle, che si richieggano all'uso del mestiero della guerra.

Del Riceuimento de' Cavalieri Cappellani, ò Sacerdoti di obbedienza della Chiesa, & delle Prouanze, che sono tenuti fare.

Cap. V.

Deuè colui, che desidera d'essere fatto Cavaliere Cappellano, ò Sacerdote di obbedienza dell'ordine, provare le infraferite cose. Prima se essere nato di padre, & madre cattolici, di giuste nozze, & leggitimo matrimonio, non essere stato macchiato in alcun tempo di macchia d'eresia, ne egli, ne i suoi progenitori, ne mai essere stato vestito frate d'alcuna Religione; non essere simoniaco, ne scomunicato, ne d'altri simili fecce contaminato, ò brutto. Secondaria mente essere stato promosso al Sacerdozio legittimamente, & non per salto; & essergli stati conferiti gli ordini da' Prelati che in quel tempo hauesino la grazia, & comunione della Santa Sede Apostolica. Terzo hauere testimonianza in legittima forma, se essere di buona vita, condizione, e fama, ne egli, ne suo padre, ò madre hauere essercitato arte infame in alcun tempo. Vltimamente deuè essere di ragioneuole presenza, e di corpo non istorpiato, ma libero, e sano, e di conueniente letteratura, e canto, di forte che almeno intenda la lingua Latina, e canti bene di canto fermo, sia pratico del coro, & habbi buono organo di voce, di modo che la Chiesa possa seruirsene, & di tutto debba fare fede il Priore della Chiesa al Consiglio; & fatte dette proue non possa essere vestito di detto habito, quantunque n'hauesse la segnatura graziosa da S. A. S. infino a tanto che egli non haurà seruito nella Chiesa del Conuento vn'anno intero, acciocche innanzi che egli pigli l'habito, si possa conoscere la vita, costumi, e sufficienza sua per approuazione, & relazione del Priore di detta Chiesa; nel qual tempo deuè essere nutricato a spese del Tesoro commune; e li eletti a' beneficij dell'ordine, poiche hauranno fatte dette prouanze, come di sopra, debbino, prima che ne siano prouuisti, & vestiti dell'abito, seruire come Ionomi delle Chiese delli loro Benefici vn'anno intero, per le

per le considerazioni sopraferite, ilquale anno sia quello della professione, che debbano fare, spesandosi per detto tempo de' frutti del beneficio, & quelli, che vorranno essere fatti Cavalieri Militi, Sacerdoti, ò Benefiziati Nobili, faranno l'istesse prouanze di nobiltà, che li Cavalieri Militi laici, con la differenza della proporzione che professano quelli, & questi con le considerazioni di persona religiosa sopranotate.

In che modo i Cavalieri dell'ordine di Santo Stefano debbino essere riceuuti alla prima professione dell'habito di essa. Cap. VI.

TVtti coloro che desiderano d'essere ammessi, e riceuuti alla difesa della Fede Cattolica, & accrescimento della Religione cristiana sotto l'habito regolare dell'ordine della nostra Milizia, deuono in questo modo, & con questa forma essere diuotamente riceuuti, & ammessi a fare professione dell'habito di essa, qual'habito ordinariamente si pigli in Pisa nella Chiesa nostra di Santo Stefano, eccettuati li Cavalieri che fonderanno, ò succederanno in Commende di Padronato, quali, con commissione del Consiglio, potranno essere vestiti, & insigniti dell'habito altroue, & eccettuati quelli, che, per grazia del Gran Maestro, per giuste cause, fossero dispensati di pigliarlo altroue. Primieramente chiunque tirato dal zelo di carità, desia d'entrare nell'ordine della nostra Religione, & essere vno de' Cavalieri di Santo Stefano, sappia che gli bisogna diuenire vn'altro huomo da quello, ch'egli era. Onde per mondarli da tutte le macchie di tutti i peccati, deuè humilmète confessarsi, poi così netto d'ogni iniquità hauendo digiunato il giorno auanti, che si deuè vestire l'habito, deuè presentarsi cò gran reuerenza dinanzi al Riceuente, presentando il suo habito di ciambellotto bianco, cò guarnizioni, & cordone rosso, con maniche foderate di taffetà rosso, e con la Croce rossa dalla sinistra parte; dopo questo, essendo il proficiente vestito di veste lunga da secolari, e scinto, sia condotto dal Maestro delle cirimonie al Cavaliere, a ciò deputato,

Del modo di riceuere

56
tato, dal quale hauendo riceuuto, ò spada, ò stocco dorato denudato, sia ritornato dal detto Maestro delle cirimonie alla presenza del Riceuente, alquale porgendo con reuerenza detta spada, ò stocco, e baciando gl'elsi, s'inginocchi, e stando così inginocchi, sono chiamati dal detto Maestro delle cirimonie due Cavalieri, iquali calzano gli sproni dorati al Profitente, & in quello istante, il Riceuente con detta spada, ò stocco, percotendo di piatto al Profitente, l'vna, e l'altra spalla, dice. *Esse Miles Dei, & Sancti Stephani*, rendendo al Profitente la spada, ò stocco dorato, laquale, con reuerenza ripigliando, rizzandosi in piedi, discostatosi al quanto l'alza, vibrando due volte; e ricondotto dal suddetto Maestro di cirimonie alla presenza del Cavaliere, che da principio gliene dette, glie la rende con reuerenza; il qual Cavaliere riprefa, la rimette nella sua guaina, & fa atto di cingerla, & poi di discingerla al Profitente, ilquale dal detto Maestro delle cirimonie condotto a vno sgabello parato, a ciò deputato, & da tagli in mano vna candela di cera bianca accesa, si posa in ginocchi, e diuotamente ode la santissima messa, comunicandosi immediate dopo che il Sacerdote celebrante è comunicato, e dopo comunicato ritorna inginocchiato al detto sgabello, e finisce di vdiere la messa, sempre tenendo in mano detta candela accesa. Finita la messa, il Maestro delle cirimonie leua dallo sgabello il Profitente, & fattagli fare reuerenza all'Altare, lo conduce con detta candela accesa in mano dinanzi al Riceuente, il quale vestito del suo manto di ciabelloto bianco, starà sedendo sul faldistorio, doue il Profitente inginocchiatosi dica. Illustrissimo Signor mio, io prego V. S. che come Luogotenente del Serenissimo Gran Duca, Gran Maestro della Religione di Santo Stefano, mi faccia grazia di concedermi l'ordine della sua Milizia, & io prometto a V. S. l'ubbidienza della Religione, & ogni volta che occorrerà, metterò la propria vita per beneficio della Fede Cattolica, e per aumento di questa santa Religione.

Il Riceuente risponda come appresso.

Io non posso fare, che non lodi grandemente il vostro proponi.

I Cavalieri. Tit. II.

57

ponimento, non essendo alcuna cosa più laudabile in vn'uomo che far professione di vero cristiano, con offerirsi pronto a spargere il sangue, e mettere la vita per la fede di Cristo, e per aumento della sua Religione. La onde presupponendomi che voi siate bene informato de Capitoli, & de gl'ordini di questa santa Religione, senza replicaruegli altrimenti, cō cedendouì la grazia, che ci domandate, vi domanderò solamente di alcune cose più notabili, che sono queste.

Siate voi pròto a volere essequire, & osseruare qsti ordini?

Il Profitente risponda, e dica.

Signor si.

Il Riceuente seguita dicendo

Sete voi debitore di somme notabili, di maniera, che vi astringhino a pigliare questo habito?

Il Profitente risponda, e dica.

Signor no.

Il Riceuente soggiugne dicendo

Siate voi obbligato a persona, di maniera che non vi possiate obbligare ad altri?

Il Profitente risponde.

Signor no.

Allora il Profitente, ponendo la mano destra sopra l'euangelio qui descritto, fa il suo voto.

IN illo tempore loquente Iesu ad turbas extollens + vocem quendam Mulier de turba dixit illi Beatus venter, qui te portauit, & vbera que suxisti, &c.

Io N. di N. so voto sinceramente, e prometto con tutto il cuore all'Onnipotente Dio, & alla Beatissima sempre Vergine MARIA, & a Santo Stefano di douere, aiutandomi la Diuina grazia, prestare sempre humil'obbedienza a qualunque superiore, che da Dio, & dalla Religione dato mi sarà, & di seruare sempre Carità, Pudicizia, & obbedienza, e viuere secondo la Regola, e statuti di quest'ordine.

Il Riceuente dice

Noi riconosciamo voi essere soldato di Giesù Cristo, & atto a difendere virilmente la fede, e Religione sua, & a mandare

Del modo di riceuere

18 dare à effetto tutte le altre cose, che nella Regola, e Statuti nostri si contengono.

Il proficiente risponde.

Così conosco d'essere.

Allora il Proficiente bacia il libro, e lo piglia, portandolo sopra l'Altare, e baciato l'Altare ripiglia il libro, riportandolo al Riceuente, il quale tenendo l'habito in mano, e mostrando la Croce al Proficiente dica queste parole.

Credete voi fratello carissimo, che questo sia il segno della santissima Croce, nella quale Cristo Figliuolo di Dio Creatore del Cielo, e della Terra, per ricuperare noi miseri peccatori pendendo morì?

Il Proficiente risponde.

Credo.

Il Riceuente soggiunga, & dica

Questo è il segno della Milizia nostra, il quale noi vi comandiamo che portiate sempre nel lato manco della vostra veste.

Il Proficiente baci la Croce, & il Riceuente mettendogli l'habito addosso dica.

Pigliate diletissimo fratello, questo sacratissimo segno, nel nome della santissima Trinità, della Beata Maria sempre Vergine, e di Santo Stefano; e sappiate, fratello carissimo, che noi vi vestiamo questo habito, di color bianco, perche voi habbiate sempre dinanzi a gl'occhi vostri la purità, & cadidez za dell'animo, la quale voi non debbiate per tempo alcuno, ne per alcuna cagione in infamia, & vergogna del nostro Ordine, & in detrimento dell'anima vostra, in alcun modo macchiare. Et vi ponghiamo questa Croce rossa nella sinistra parte, acciò voi l'amiate, & adorate, con tutto il cuore, e perche voi, con la destra combattendo valorosamente, la difendiate, e difesa la mantenghiate. Percioche, se voi altrimenti faceste, & commetteste atto indegno, o nella guerra, o nella pace di Caualiere della nostra Religione, tenete per fermo, che voi secondo la forma delli Statuti nostri, sareste, come mancator di fede, & violatore del vostro voto medesimo, priuato del merito della Santissima Croce, e come membro fradicio, e puz zolente,

I Caualeri. Tit. II.

19

zolente, tagliato del restante del corpo, e gettato via, e finalmente, come indegno di tanti, e tanti Caualeri, dal Conforzio nostro ignominiosamente scacciato.

Di poi il Riceuente pigli il cordone della veste del Proficiente, & spingendogli il Bottone alla gola dica.

Pigliate diletissimo Fratello nostro, il Giogo di Giesù Cristo, il quale è leggiero, e suauo; sotto questo ritrouerete dolcissima pace, e quiete, & noi da hora innanzi, facciamo par recipel'anima vostra, e quella del padre, e parenti vostri, di tutte le buone opere, che nell'ordine nostro da' nostri fratelli si fanno, e faranno sempre per l'auuenire in ciaschedu luogo.

Il Proficiente risponda.

Amen.

Ciò fatto, il celebrante, & i Caualeri Sacerdoti che vi saranno, oreranno in questo modo, dicendo diuotamente.

Añā. Suscepimus Deus misericordiam tuam in medio Templi tui.

Psalmus.

Magnus Dominus, & laudabilis nimis: in ciuitate Dei nostri in monte sancto eius.

Fundatur exultatione vniuersa terra: mons Syon, latera Aquilonis Ciuitas Regis magni.

Deus in domibus eius cognoscetur: cum suscipiet eum.

Quoniam ecce reges terræ congregati sunt: & conuenerunt in vnum.

Ipsi videntes sic admirati sunt, conturbati sunt, commoti sunt: tremor apprehendit eos.

Ibi dolores, vt parturientis: in spiritu vehementi conteres Naues Tharsis.

Sicut audiuius, sic vidimus in ciuitate Domini virtutum, in ciuitate Dei nostri Deus: fundauit eam in æternum.

Suscepimus Deus misericordiam tuam, in medio Templi tui, Secundum nomen tuum Deus, sic & laus tua in fines terræ: iustitia est plena dextera tua.

Lætetur mons Syon, & exultent filie Iudæ: propter iudicia tua Domine.

Circûdate Sion, & cõplectimini eam: narrate in turrib. vestris.

Ponite

Ponite corda vestra in virtute eius; & distribuite domos eius, vt enarretis in progenie altera.

Quoniam hic est Deus Deus noster in æternum, & in sæculi sæculi: ipse reget nos in sæcula.

Gloria patri, & filio, & spiritu sancto, &c.

Suscipimus Deus misericordiam tuam in medio Templi tui.

Kirie eleison. Christe eleison. Kirie eleison. Pater noster.

℣. Saluum fac seruum tuum. R. Deus meus sperantem in te.

℣. Mitte ei domine auxilium de sancto. R. Et de Syon tuere eum.

℣. Nihil proficiat inimicus in eo. R. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei.

℣. Esto ei domine turris fortitudinis. R. A facie inimici, & prosequentibus eum.

℣. Domine exaudi orationem meam. R. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Dominus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo.

O R A T I O.

Deus, qui iustificas impium, & non vis mortem peccatorum Maiestatem tuam suppliciter deprecamur, vt hunc famulum tuum, de tua misericordia confidētem, cœlesti protegas benignus auxilio, & assidua protectione conserues, vt tibi iugiter famuletur, & nullis à te tentationibus separetur. Per Christum dominum nostrum Amen.

O R A T I O.

Omnipotēs sempiternæ Deus, qui facis mirabilia magna solus, prætende super famulum tuum N. spiritū gratiæ salutaris, & vt veritate tibi complacet perpetuum ei rorem benedictionis tuæ infunde. Per Christum dominum nostrum Amen.

O R A T I O.

Suscipiat te dominus in numero fidelium, & licet nos indigni te suscipimus in orationibus nostris. Concedat tibi dominus

dominus locum bene agendi, voluntatem perseverandi, & gratiam ad æternæ vitæ beatitudinem, hereditatemq; feliciter perueniendi: vt sicut nos caritas fraternitatis coniunxit in terris, ita diuina pietas, quæ dilectionis auxiliatrix est, cum suis fidelibus te coniungere dignetur in cœlis: præstante Domino nostro Iesu Christo. Qui cum Patre, & Spiritu sancto viuit, & regnat Deus per omnia sæcula sæculorum amen.

Il celebrante, dopo, che harà dette l'orazioni, voltatosi al Profidente, gli darà la benedizione; dopo la quale il Profidente, leuatosi dinanzi all'Altare, doue sarà stato ginocchiato, mentre si faranno dette le soprascritte orazioni, e ritornato dauanti al Riceuente, stādo inginocchiato li bacerà la manica destra del suo habito, & ciò fatto, si leuerà in piedi, e dal Riceuente sarà riceuuto ad osculum pacis, & successiuē da gli altri Cavalieri, & vada in pace.

E quādo occorrerà, che in vn medesimo tempo si deuino creare più Cavalieri, si debbi dal Riceuente fare à ciascuno il medesimo, che à vn solo, con dire à ciascuno.

Esto Miles Dei, & Sancti Stephani.

E dopo, che si farà detta la Messa, e che si faranno comunicati, ciascheduno appartatamente faccia, e dica la sua supplica al Riceuente, nel modo, & forma, che si dice disopra, quando si crea vn solo Cavaliere.

Auertendo, che sempre deue precedere quello, che sarà di maggior età.

E nel resto si offeruino le medesime domande, risposte, cerimonie, & orazioni notate, come disopra.

Modo di dare l'habito alli Cavalieri Sacerdoti.

Auertasi, che a' Cavalieri Militi Sacerdoti, ò Benefiziati nobili, & a' Cavalieri Cappellani, ò di obbedienza, cōforme all'ordine si veste l'habito dal Priore della Chiesa, e similmente alle Monache, & il Profidente fa la sua domanda in questa forma.

Reuerendissimo Signore mio, io prego V. S. che come
Luogo.

Luogotenente del Serenissimo Gran Duca, & Gran Maestro della Religione di Santo Stefano, mi faccia grazia di concedermi l'ordine della sua Milizia, & io prometto a V. S. l'obbedienza della Religione, e tuttaui m'obbligò pregare la Maestà Diuina nelle mie orazioni, officij diuini, & celebrazioni per la esaltatione della Santa Fede Cattolica, & aumento di questa santa Religione.

Il Riceuente dica.

Io non posso fare che io non lodi grandemente il vostro proponimento, non essendo alcuna cosa più lodeuole, che il fare professione di vero Cristiano, con offerirsi pronto al grã culto diuino, e seruizio di Dio, e bisognando, per honore suo morire, e per augumento della sua santa Religione. la onde presupponeuoli io, che voi siate bene informato delli capitoli, & ordini di questa santa Religione; senza altrimenti replicarueli, concedendoui la grazia, che ci domandate, vi do manderò solamente di alcune cose più notabili, che sono queste.

Siate voi pronto à volere essequire, & offeruare questi santi ordini?

Il Profitente risponde.

Signor sì.

Il Riceuente soggiunga.

Siate voi debitore di notabili somme, di maniera che vi astringhino a pigliare questo habito?

Il Profitente risponda.

Signor nò.

Il Riceuente seguita.

Siate voi obbligato a persona, di maniera che non vi possiate obbligare ad altri?

Il Profitente risponda.

Signor nò.

Il Profitente, tenendo le mani sopra l'Euangelio, faccia il suo voto, e dica.

Io N. di N. fo voto sinceramente, e prometto con tutto il cuore all'onnipotente Dio, alla Beatissima sempre Vergine MARIA

MARIA, & à Santo Stefano di douere, aiutandomi la diuina grazia, prestare sempre humil'obbedienza a qualunque superiore, che dalla diuina Prouidenza di GIESV CRISTO Benedetto, e della detta nostra religione dato mi sarà, e parimente di seruare Castità, Carità, & obbedienza, e di viuere secondo la Regola, e statuti di quest'ordine.

Sequentia Sancti Euangelij secundum Ioannem.

IN illo tempore dixit Iesus Discipulis suis, si quis diligit me, sermonem meum seruabit, & pater meus diliget eum, & ad eum veniemus, & mansionem apud eum faciemus. Qui non diligit me, sermones meos non seruat, & sermonem, quem audistis, non est meus, sed eius, qui misit me, Patris. Hæc loquutus sum vobis apud vos manens, Paraclitus autem Spiritus Sanctus, quem mittet Pater in nomine meo, ille vos docebit omnia, & suggeret vobis omnia, quæcunque dixerò vobis. Pacem relinquo vobis, Pacem meam do vobis. Non quomodo Mundus dat, ego do vobis. Non turbetur cor vestrum, neque formidet. Audistis, quia ego dixi vobis, Vado, & venio ad vos. Si diligeretis me, gauderetis utique, quia vado ad Patrem, quia Pater maior me est. Iam non multa loquar vobiscum; Venit enim Princeps Mundi huius, & in me non habet quicquam, sed ut cognoscat Mundus, quia diligo Patrem, & sicut mandatum dedit mihi Pater, sic facio.

Laus tibi Christe

Il riceuente dica dopo il voto.

Noi riconosciamo voi essere vero soldato spirituale di GIESV CRISTO, e dedicato a difendere virilmente la fede, e Religione sua, con vera, e sana dottrina, honesta vita, e bonissimi costumi, e similmente a mandare a effetto tutte l'altre cose, che nella Regola, e Statuti nostri si contengano.

Il profitente chinando la testa risponda.

Et io non altrimenti m'ingegnerò di fare.

Dipoi baciato il libro, lo porti sul l'Altare, e baciato l'Altare, lo riporti al Riceuente, & il Riceuente mostrando la Croce dell'habito dica.

Credete voi fratello carissimo, che questo sia il segno della san-

la santissima Croce, nella quale Cristo figliuolo di Dio, creatore del Cielo, e della terra, per ricomperare noi miseri peccatori, pendendo morì?

Il Profiteo risponda.
Credo.

Il Riceuente soggiunga, & dica.

Questo è il segno della Milizia nostra, il quale vi comandiamo, che portiate sempre nel lato sinistro della vostra veste,

*Il profiteo baci la Croce, che dal Riceuente gli sarà
porta. Dipoi il Riceuente, ponendo l'habito,
indosso al Profiteo, dica.*

Pigliate dilettissimo fratello, e Reuerendo Sacerdote, questo sacratissimo segno, nel Nome della Santissima Trinità, della Beata M A R I A sempre Vergine, e di Santo Stefano, e sappiate, fratello carissimo, che noi vi vestiamo questo manto di colore bianco, perciocche voi habbiate sempre dinanzi a gl'occhi la purità, & candidezza dell'animo, laquale voi non habbiate mai, per tempo alcuno, ne per alcuna cagione, ne infamia, e vergogna del nostro ordine, e detrimento dell'anima vostra, in modo alcuno, a macchiare; e vi ponghiamo questa Croce rossa nella sinistra parte, acciò voi l'amiate, & adorate con tutto il cuore, e con l'armi vostre spirituali la difendiate al modo di Moise, che tenendo le braccia in Croce verso il Cielo, il Popolo Hebreo vincea li Amalechiti nimici suoi; delle due braccia, l'vno faranno le virtù accompagnate con le buone operationi, e l'altro faranno l'orazioni, pregando nostro Signore Giesù Cristo con ardentissimo cuore, che ci facci vittoriosi contro i peccati nostri, e scacci da noi tutte le genti barbare, & infedeli. In luogo di tagliente spada, pigliate la parola dell'Euangelio, come disse Paolo. *Et gladium Spiritus, quod est verbum Dei.* Ricordandoui appresso come disse il nostro Signore Giesù Cristo. *Vos estis sal Terrae.* & in vn'altro luogo. *Vos estis lux mundi.* dimostrando che à voi stesso, e parimente a noi haute à essere lucente specchio di costumi honestissimi, e di Religiosissima vita. Et se altrimenti facesti, o commettesti atto indegno, o nella vita, o nell'ope.

nell'opere di buon Religioso, tenete per fermo, che voi, secondo la forma delli Statuti nostri, faresti reputato, come mancator di fede, & violator del vostro voto medesimo, e priuato del merito della santissima Croce, e come membro fradicio, e puzzolente, tagliato dal rimanente del corpo, & gettato via, e finalmente come indegno di tanti, e tanti Cavalieri dal consorzio nostro ignominiosamente discacciato.

Dipoi legandogli il Cordone, li dica.

Pigliate, dilettissimo fratello nostro, il giogo di Giesù Cristo, il quale è leggiere, e suaue; sotto questo ritrouerete dolcissima pace, e quiete, e noi, da hora innanzi, facciamo parteci pe l'anima vostra, e tutte quelle del padre, e parenti vostri, di tutte le buone ope, che nell'ordine nostro da' nostri fratelli si fanno, e si faranno sempre per l'aunuenire in ciascuno luogo.

Il Profiteo risponda.

Amen.

Et si seguitino. *Suscipimus Deus*, con le orazioni, come sopra, il che finito vada in Pace.

Modo di dare l'habito a' Cavalieri seruenti d'Arme.

Il profiteo faccia la sua supplica, e dica.

Illustrissimo Signore mio, io prego V.S. che come Luogo tenente del Serenissimo Gran Duca, e Gran Maestro della Religione di Santo Stefano, mi faccia grazia di concedermi l'ordine della sua Milizia, & io prometto a V.S. l'obbedienza della Religione, & ogni volta, che occorrerà, mettere la vita per beneficio della fede cattolica, & per aumento di questa santa Religione.

Il Profiteo dica.

Io non posso fare, &c.
Per fino à tutte le interrogazioni, e risposte, come sopra nel modo di creare i Cavalieri Militi, & il Profiteo, tenendo le mani sopra l'Euangelio, faccia il suo noto nel modo medesimo
Stat. de' Caval. di S. Stef. E desimo

desimo che di sopra è scritto de' Cavalieri Militi. Dopo di che il Ricenente hauendo detto, Noi riconosciamo &c. Et il Profitente risposto, così conosco d'essere, e baciato il libro, e portatolo su l'Altare, e baciato l'Altare, e riportato il libro al Ricenente, esso Ricenente pigliando la veste in mano, e mostrando al Profitente la Croce, dica.

Credete voi fratello, che questo sia il segno della santissima Croce, nella quale Cristo figliuolo di Dio, Creatore del Cielo, e della Terra, per recuperare noi miseri peccatori, pendendo morì?

Il Profitente risponda.

Credo.

Il Ricenente soggiunga & dica.

Questo è il segno della Milizia nostra, il quale noi vi comandiamo, che portiate sempre nel lato destro della vostra veste.

Il Profitente baci la Croce, che dal Ricenente gli sarà porta, e poi il Ricenente, mettendogli il Manto indosso dica.

Pigliate, dilettoissimo fratello, questo sacratissimo segno nel nome della santissima Trinità, della Beata Maria sempre Vergine, e di Santo Stefano, e sappiate, fratello carissimo, che noi vi vestiamo questo manto di color bianco, perche voi habbiate sempre dinanzi à gli occhi vostri la purità, & candidezza dell'animo, la quale voi non debbiat mai per tempo alcuno, ne per nessuna cagione in infamia, e vergogna del nostro ordine, & in detrimento dell'anima vostra; in alcun modo macchiare. Et vi ponghiamo questa Croce rossa nella destra parte, acciocche voi con questo vittorioso segno siate piu ardito nelle battaglie, e che co la destra valorosamente combattendo la difendiate, e difesa la mantenghiate. Perciocche se voi altrimenti facesi, o commetessi atto indegno, nella guerra, o nella pace de' Cavalieri della nostra Religione, tenete per fermo, che voi, secondo la forma de' Statuti nostri, sareste come mancatore di fede, & violatore del vostro voto medesimo, priuato del merito della santissima Croce, e come membro fradicio, e puzzolente, tagliato dal restante

stante del corpo, e gettato via, e finalmente, come indegno di questo honore, vituperosamente dal consorzio de' valorosi huomini scacciato.

E pigliando i nastri, che pendono al collo della veste, dica.

Siaui medesimamente questo manto posto come giogo di Giesu Cristo, il quale è leggiero, e suaue; sotto questo ritrouerete dolcissima pace, e quiete, e noi da hora innanzi faccia. mo partecipe l'anima vostra, e quelle del padre, e parenti vostri, di tutte le buone opere, che nell'ordine nostro da' nostri fratelli si fanno, e si faranno sempre per l'auuenire in ciascun luogo.

Il Profitente risponda.

Amen.

Il Celebrante con gl'altri Sacerdoti dichino l'Antifona. Suscepimus Deus, &c. Con il salmo, prece, & collette come di sopra.

Ordine di vestire l'habito a' seruenti di vfcio, cioè Tau.

Il seruente, ouero Tau: inginocchiandosi dinanzi al Ricenente dica.

Illustrissimo Signore mio, io prego V. S. che, come Luogotenente del Serenissimo Gran Duca di Toscana, e Gran Maestro della Religione di Santo Stefano, mi faccia grazia di concedermi l'habito di detta Religione a me conueniente, & io prometto a V. S. l'obbedienza, e fedeltà, con espormi con tutto il cuore ad ogni seruitù, che sarà necessaria, e da me possibile, per detta Religione.

Il Ricenente benignamente risponda.

Io non posso fare, che io non lodi grandemente il vostro buon animo, e proponimento, essendo vfcio honoreuole, e laudabile, e di buon cristiano, e la professione, che intendete, & offerite fare, con sottometterui al giogo dell'obbedienza

dienza di qual si voglia superiore, che vi sarà dato da Dio, e dalla Religione nostra, si come risuonano le vostre parole. Però anco pēsando che siate ben' informato dell'ordine, e de' Capitoli di questa santa Religione, senza altro replicarui, vi domanderò d'alcune cose più notabili, che sono queste.

Siate voi presto a essequire, & offeruare tanto, quanto questi ordini comandano, e hauete detto?

Il seruente risponda.

Signor sì.

Il Riceuente soggiunga.

Siate voi venuto a questo atto per euitare qualche somma di debito, commesso per il tempo passato?

Il seruente risponda.

Signor nò.

Il Riceuente soggiunga & dica.

Siate voi obbligato a persona, di maniera che non possiate obbligarui ad altri, o macchiato d'infamia publica?

Il seruente risponda.

Signor nò.

E faccia il suo voto, dicendo.

Io N. di N. fo voto sinceramente, e prometto con tutto il cuore, all'onnipotente Iddio, alla Beatissima Maria sempre vergine, & a Santo Stefano, di douere, aiutandomi la Diuina grazia, prestare, e rendere sempre humil' obbedienza, e fedeltà a qualunque superiore, che da Dio, e dalla Religione dato mi sarà, e di seruare sempre Carità, Pudicizia, & obbedienza, e viuere secondo la Regola, e Statuti di quest'ordine.

Il Riceuente mostrando il segno della veste al seruente d'ufficio, dica queste parole.

Noi riconosciamo veramente voi essere buon cristiano, e dedicato al seruizio humilmente di Dio, e di questa santa Religione, e mandare ad effetto tutto quello, che ne hauete promesso; Però, amico, e figliuolo Carissimo, mediante questo segno, quale vi si mostra ad honore, e laude del Santo nome della santissima Trinità, della Beata Maria sempre Vergine, e dell'Auvocato, e Protettore di questa Religione Glo-

rioso

rioso Santo Stefano Papa, e Martire, pigliate questo habito bianco, significando in voi douere hauere sempre la candidez, e purità dell'animo, con obbedire volotariamente, e non forzato alli ordini, o Statuti, e superiori datiui in detta Religione, & altri Signori Cavalieri Militi; denotandoui ancora, per questa veste, il giogo di Giesù Cristo, ilquale douete suauemente sopportare; alle quali cose contraffacendo, sareste, come seruo inutile, e ributtato fuori della Religione nostra, e noi da hora innanzi facciamo partecipi l'anima vostra, e quelle del padre, e parenti vostri, di tutte le buone opere, che nell'ordine nostro da' nostri fratelli si fanno, e si faranno sempre per l'auuenire in ciascun luogo.

Il seruente risponda

Amen.

E leuatosi in piedi, vadia dinanzi al Sacerdote celebrante, auanti, al quale starà ginocchioni, & il celebrante, con li altri Sacerdoti, dirà l'Antiphona Salmo, versetti, & altre orazioni come sopra.

Finitel'orazioni, & riceuuta la Benedizione co debite riuerenze, ritorni a trouare il Riceuente, e baciata humilmente l'infima parte del manto del Riceuente, leuatosi in piè, gli bacia dipoi la Croce, & a gli altri Cavalieri bacia solo la Croce, & andato in sagrestia si spoglia il suo habito bianco, mettendosi in dosso vn saio, o altro vestimento, col segno delli tro Rami di sotto della Croce iui cucito, secondo che dispongano gli ordini, e sopra vna cappa paonazza, pur cucitoui detto segno dalla parte destra, e vada in pace.

Dell'habito de' Cavalieri.

Cap. VII.

SEndosi ordinata la diuisione de' gradi de' Cavalieri, ne seguita la distinzione de' gl'habiti, di che debbono andare vestiti. Però si ordina, che li otto Graduati da deputarsi come altroue si dirà, per gouerno della Religione, e parimente di Priori, e Balli, siano tenuti portare la Croce grande, di colore rosso, nel mezzo del petto del loro habito, e vestimen-

Stat. de' Caual. di S. Stef. E D 3 ti; &

ti; & la medesima Croce grande debbino portare dal lato sinistro delle loro sopraueste, con il fregio d'oro all'intorno di detta Croce: Il Priore della Chiesa porti la Croce nel medesimo modo. I Cavalieri Militi, Sacerdoti, o benefiziati nobili, che hauranno fatto le loro prouanze di nobiltà, come sono obligati li Cavalieri militi laici, portino la Croce ordinaria, cucita dal lato sinistro de' loro vestimenti, & habiti, guarnita con fregio d'oro. Li Cavalieri Militi laici, nel tempo di pace, portino medesimamente la Croce ordinaria, cucita dal lato sinistro de' loro vestimenti, & habiti; guarnita co' fregio d'oro, & gl'vni, & gl'altri possino, volendo, portare al collo pendente la Crocetta d'oro, non douendo per questo lasciare di portarla cucita sopra il lato sinistro, come è detto. Li Cavalieri Cappellani, o Sacerdoti d'obbedienza, portino dal lato sinistro, cucita sopra le loro toghe la Croce senza oro, e non portino al collo la Croce pendente, ne Crocetta d'oro. Li seruenti d'Arme portino la Croce senza oro, dalla banda destra. Similmente li seruenti d'ufficio, che non sono propriamente Cavalieri, come conuersi donati, & additi alla Religione, portino dal lato destro vna mezza Croce, con l'itra rami di sotto, lasciando il quarto, & la parte superiore. Et quanto all'habito, che debbe essere portato nelle processioni, & in Chiesa, ne' giorni, e tempi espressi, per il Capit. vi. del Titolo della Chiesa; e quando li Cavalieri si comunicheranno, fuori però de' casi, che per intermità, riceuino il santissimo Sacramento in letto, & ancora dentro le Cōgregazioni de' Capitoli generali, vogliamo che quello de' Cavalieri Militi, e Cavalieri Sacerdoti, o benefiziati nobili, sia di ciabellotto bianco, dentro la Croce rossa, in quel modo, & in quella parte che di sopra distintamente è detto. Quello de' Cavalieri Cappellani, o Sacerdoti di obbedienza, sia vna togha con il segno, e colore come di sopra. Quello de' Cavalieri seruenti sia vna veste di faia, di rascia, o d'altro panno, di colore bianco, col segno della Croce rossa, come poco appresso si è specificato. L'habito Militare da usarsi per li Cavalieri Militi, su le galee, per combattere contro gl'infedeli, sarà vna sopraueste bianca

bianca di taffetà, e tutti gli altri fornimenti di colore rosso, e nel mezzo della sopraueste la Croce rossa, laquale non per altra cagione vogliamo sia di colore vermiglio, se non perche si ricordino che essi deono volentieri spargere il sangue loro innocentissimo, a honore, & gloria di colui, ilquale per ricuperarci, & saluarci sparse spontaneamente il suo innocentissimo sul legno della croce. Negl'altri vestimenti, che ordinariamente porteranno i Cavalieri Militi, deono usare colori, & ornamenti honesti, & al grado loro conuenienti.

Che non possa muouersi lite contro Cavalieri dello Stato loro, e della pena di quelli che sono fatti Cavalieri contro li Capitoli. Cap. V III.

NOi deliberiamo, che a chi è stato riceuuto nel Conuento al grado di Cavaliere Milite, non si possa da persona alcuna muouere controuersia di stato, e della condizione sua, se non tra' termine di anni cinque, dal dì dell'apprensione dell'habito, e quello, che mouerà detta lite, debba sottoporsi alla pena del tallione, cioè se egli non prouerà l'intenzione sua, sendo Cavaliere Milite, debba essere rigittato al grado di Cavaliere seruente, e non sendo Cavaliere, si debba sottoporre ad'altra pena equipollente. Vogliamo ancora, che il Consiglio *ex officio*, possa fra detto termine d'anni cinque, riuedere le prouanze de' Cavalieri, e ritrouandole non fatte secondo gl'ordini, leuare l'habito a qualunque Cavaliere, che l'haueffi hauuto non legittimamente, e contro la regola, e fuori delli Statuti, riducendo li Militi a seruenti d'Arme, li seruenti d'Arme, a seruenti d'ufficio, e li Cavalieri Sacerdoti a Cavalieri d'obbedienza, e con tutto ciò, siano ancora inabili di Commende, e di tutti gl'altri beni dell'ordine.

Che vn Caualiere seruente non possa diuenire Caualiere Milite, se non per alcuna notabil proua.

Cap. IX.

Egli non pare cosa conuenevole, che vn Caualiere muti quello stato, il quale egli si hà eletto vna volta, e vada peruersamente scambiando il grado della qualità, e condizione sua; e però proibiamo, che vn Caualiere seruente, di qualunque condizione sia, possa pretendere il grado di Caualiere Milite, se già non facesi constare legittimamente, che hauesse fatto atti segnalati in seruizio della Religione, difesa delli stati del Serenissimo Gran Maestro, & esaltazione di S^{ta} Chiesa; e per questo vogliamo che si offeruino le azzioni, & opere di tutti i Caualeri seruenti d'Armie, & faccendosi conoscere nel l'arte Militare; & in detti honorati esercizi chiari, & virtuosi, in tal caso si remunerino del detto grado di Caualiere Milite, douendosi, per virtù sola distinguere le condition delle persone.

In qual modo si debbano priuare dell'abito i Caualeri.

Cap. X.

Come alle cose ben fatte si conuiene il debito premio, così à quelle che mal fatte sono, si richiede la douuta pena; perche secondo i meriti, e demeriti de' Caualeri nostri vogliamo, che siano hora premiati, & hora puniti, come di mano in mano si vedrà; E perche l'ultima pena nella nostra Religione è la priuazione dell'habito, e nel priuare alcuno Caualiere dell'habito, si contiene la priuazione di tutte le sue Commende, officii, benefici, dignità, & anzianità, e di più prigione perpetua. Quando alcun Caualiere haurà tal sceleratezza commessa, che egli per le leggi, e statuti nostri, meriti di douer essere priuato dell'habito, e rimosso dalla compagnia, e conforzio de' nostri Caualeri, in tal caso il Consiglio della Religione, deue ordinare il processo informatiuo contro il

tro il Reo, nel modo che altrove si dirà del procedere nelle cause criminali, e preporre la causa al Serenissimo Gran Maestro, accioch'egli deliberi, se la decisione di essa attiene, o no al Capitolo; percioche vogliamo, che le cause, di che per li Capitoli è imposto pena di priuazione d'habito, si sentenzino dal Capitolo, e non dal Consiglio; e rimettendosi dal Granmaestro detta causa al capitolo, deue detto Capitolo diligentemente conoscere, e tritamente esaminare le qualità del delitto, e procedere senza amore, odio, o altra ansietà, a sentenza riserbandone l'approuazione al Granmaestro, dal quale non venendo alterato il giudizio, e sendo imposta per detta sentenza la pena di priuazione d'habito, il Consiglio in difetto del Capitolo, ordini al piu graduato, che per i tempi si trouerà al conueto, che proceda all'effecutione di essa, e serui l'infra scritta forma, cioè. Faccia detto graduato, sotto buona guardia, condurre il reo nella sala grande del conuento dinanzi a se, e stando il condannato in ginocchioni vestito dell'habito bianco di ciambellotto, il detto graduato li manifesti il suo delitto con le seguenti parole. Conciosia cosa, che tu mediante le sceleratezze tue, ti sei renduto indegno del segno della santissima croce, e dell'habito dell'ordine nostro, alla professione del quale noi t'hauuamo prima ammesso, credendoti buono, e fedele: Perciò seguitando noi l'ordine de' nostri statuti in honore de' buoni, & à terrore de' cattui huomini, e a fine che tu dia essemplio a gl'altri, ti priuiamo dell'habito dell'ordine nostro, & ti rimouiamo, rifiutandoti del tutto dalla compagnia, & consortio, de' caualeri della nostra Religione, & come putrido, e fradicio membro, separandoti da' buoni, ti gettiamo via. Dette queste cose pone la mano al manto del condannato, glie le scioglie, e nel leuarglielo di dosso dice. Per l'autorità ch'io hò da miei superiori io ti tolgo, lieuo, e rimuouo così il laccio, & il giogo del Signore, il quale è dolcissimo, come l'habito del nostro ordine, del quale tu ti sei mostrato indegno. Fornite queste cose, il condannato sotto fida custodia si rimanda, & ferra in prigione. Et se il Reo fosse assente, e citato non comparisce per contumacia,

macia, e non si potesse far pigliare, in tal caso si procede non altrimenti che se egli fusse presente, e se'l suo delitto è notorio da se, e prouato con legittimi mezzi nel modo, e forma che di sopra s'è veduto si condanna, & in suo luogo si pone vno à sua similitudine fatto di cenci, al quale si lieua, e toglie il manto, comes'è detto.

In qual modo si renda l'habito a' Cauallieri che ne sono stati priuati.

Cap.

XI.

PErche come contro a coloro, i quali non solo grauissima mente peccano, ma ancora castigati persistono perrtinace mente nella mala volontà del peccare, dee sempre la giustizia rigidamente procedere, così a quelli, che doppo il castigo rau ueduti de' loro errori se ne pentono, e desidero si d'emendarfi, ne chieggono humilmente perdono, può alcuna volta vsare pietà, e clemenza; Però noi ordiniamo, che se alcun de' Cauallieri nostri sarà stato, per le cattività, e tristi portamenti suoi spogliato dell'habito, e di poi riconoscendo i suoi falli, e pentendosi se ne offerisca pronto, & apparecchiato à volerli correggere, e viuere cristianamente, possa far sentire questa sua buona volotà, e disposizione al Capitolo, & il Capitolo, solennemente raunato, deliberi se gli pare d'accettarla, & accettandola giudichi se gli si debba restituire l'habito, e giudicando di sì, sia tenuto di farlo intendere al Gran maestro, a fine che egli ò approui cotal giudizio, ò lo riproui; e colui, che spogliato dell'habito hà chiesto, & ottenuto grazia di poter essere ri uestito, raunato legittimamente il Capitolo, ouero il Consiglio, si fa menar vestito da secolare, ò con vna camicia sopra i panni, & con vna fune al collo tenendo con ambe due le mani legate insieme, vna falcola accesa dinanzi al detto Capitolo, ò Consiglio, e gettandosi humilmente dinanzi a' piedi d' esso Capitolo, ò Consiglio, chiede supplicheuolmente, che li debba essere perdonato il suo fallo, e restituito l'habito, e scritto di nuoto nella compagnia, e consorzio de' Cauallieri, promettendo di douersi emendare, e viuere honestamente, e secondo li Statuti

li Statuti della loro Religione. Allora il Vice Gran maestro, ò alcuno altro Caualiere, à cui sia ciò dal Capitolo, ò dal Consiglio commesso, li risponde così. Ancorche noi siamo chiari, che l'habito ti fù già meritamente leuato, per li tuoi falli, nientedimeno noi mossi dalle tue promesse, e sperado che tu debbi alla via de' buoni costumi, e vita honesta, e lodeuole ritornare, ti concediamo benignamente perdono, ti rendiamo cortesemente l'habito del nostro ordine, e ti ammettiamo, e seruiamo di nuouo graziosamente nella compagnia, e consorzio de' Cauallieri nostri. Ingegnati dunque, fratello carissimo, di viuere virtuosamente, e di maniera, che tu non ci dia (il che cessi Iddio) occasione di eseguire vn'altra volta contro di te il rigore, e la seuerità della giustizia; E sappi che tu riceui oggi da noi vna grandissima grazia, e non conceduta, ne dà douersi concedere, se non a pochi, la quale preghiamo Iddio, che ti sia vtile alla salute, così dell'anima, come del corpo. Il che detto, il primo Graduato, che si ritroui in Capitolo, ò Consiglio, preso il manto glie lo pone sopra le spalle, e affibbiandolo dice. Piglia di nuouo il giogo del Nostro Signore, il quale è leggiere, e suaue, e ti archerà, se tu vorrai, la salute dell'anima, conducendoti à vita eterna. Fatte queste cose, il Caualiere, à cui è stato restituito l'habito, lodando Iddio, rende grazie, e s'offerisce humilmète pròto, e parato allo seruazione delli Statuti, e obbedienza de' Superiori; & se alcuno sarà contro questa forma restituito, sia nõ altramente come se restituito non fosse. Intendendosi sempre che per la restituzione dell'habito, non si restituiscel'Anzianità, ne la residenza, ne meno si conferua detta Anzianità, per la sospensione della priuazione dell'habito, ancorche s'abbia grazia, che la sentenza della priuazione non s'essquisca.

DELLA

Del modo di ricenere
D E L L A C H I E S A .
Titolo III.

Del culto diuino . Cap. I.



L primo, e principale vfizio, & obbligo d'un huomo buono, e religioso, è amare con tutto il cuore, & honorare Dio sopra tutte le cose. La onde noi benignamente commettiamo, e feueramente comandiamo in genere à tutti, & in specie a ciascuno de carissimi & diletteffimi fratelli, e Cavalieri nostri, che habbiano sempre, e principalmente in amore, & in honore le cose diuine, acciocche da diuino soccorso aiutati, possiamo, e piu fortemente incominciare, e piu felicemente combattere contro i nemici del nome, e della fede di Giesu Cristo Redentore nostro. Ma perche non solo diuotamente orando, ma ancora valorosamente contro gl'Infedeli combattendo si ferue à Dio, acciocche i cari fratelli, e valorosi soldati nostri possino fare l'vna, e l'altra cosa commodamente, ordiniamo che ciascuno Cavaliere Milite dica diuotamente ogni giorno cinquanta Pater nostri, e cinque Aue Marie, per l'hore della mattina, & altrettanti in vece di vespro, compieta, e mattutino. Le Pasque il doppio; il dì della festiuità della Religione il doppio; il dì di San Piero, San Paolo, e Santo Andrea il doppio; il dì d'ogni Santi il doppio, & il dì de' morti il doppio, tutti i venerdì di Marzo, o settimane sante il doppio; tutte le festiuità di nostra Donna il doppio; & oltre à ciò dichino vn Pater nostro piu per la prosperità, & salute del fondatore della Religione. Concediamo ancora, che volendo, possino in vece di Paternostri, dire l'vfizio di nostra Donna, & i sette Salmi Penitenziali. I Cavalieri Sacerdoti, i Diaconi, e Soddiaconi, & i Cherici, siano obligati celebrare l'vfizio canonico, secondo i gradi de' loro ordini, & di più dire anco essi per la salute, e prosperità del fondatore dell'ordine vn Pater nostro, e quando è doppio, dire in quello scambio l'vfizio di Nostra Donna.

I gior.

Della Chiesa. Tit. III. 77

I giorni, ne quali i Cavalieri sono tenuti digiunare.

Cap. II.

Deuono i Cavalieri dell'ordine della nostra Religione osservare i digiuni della Quaresima, delle quattro tempora dell'anno, e parimente delle vigilie delle Pasque, della Concezzione, Natiuità, Annunziazione, & Assunzione della Beata Maria Vergine, delle feste di S. Gio. Batista, de' gli Apostoli, & altre vigilie ordinate dalla Santa Cattolica Chiesa Romana, e di piu la vigilia di S. Stefano Papa Protettore della nostra Religione, di S. Benedetto, e quella di S. Cosimo, e Damiano, se già non fussino legittimamente impediti, o militassino per la Religione, o fussino in altri seruiti di essa.

Dell'obbligo, che hanno li Cavalieri di confessarsi, e comunicarsi. Cap. III.

Tutti i Cavalieri del nostro ordine siano obligati confessarsi diuotamente, e ricenere il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, almeno tre volte l'anno, il giorno della Pasqua di Natale, il giorno della Pasqua di Resurrezzione, e il giorno dell'Assunzione di Nostra Donna. Quelli Cavalieri, che faranno al Conuento, vogliamo si confessino dal Priore della Chiesa, o da Cappellani di essa, e non possino, eccetto che con licenza del detto Priore, confessarsi da altri Sacerdoti, e tutti insieme dopo la messa, che douerà celebrarsi solennemente in ciascuno di detti giorni, debbino dentro detta Chiesa comunicarsi; e se mancheranno, incontino in pena d'vna quarantena, e gl'assenti dal Conuento, in alcuna di dette tre feste, se sono di quelli, che habitano il Conuento, o per cagione d'officio, o per fare Anzianità, non siano riceuuti, quando ritornano, se non portano fede d'esserli comunicati, autenticata dal testimonio d'vno, o due Cavalieri dell'ordine, e dall'ordinario, o Rettore della Parrocchia, doue si fussino comunicati, o se almeno quando sono ritornati, non si com-

si comunicheranno di nouo dentro la Chiesa Cōuentuale dell'ordine, fra otto giorni susseguenti dal dì del loro ritorno. Li Cavalieri malati, e li cōdenati alla carcere nō mancheranno anco essi di comunicarsi: gl'ammalati alle loro case, e li carcerati dentro la cappella del Commessario di Pisa. Et li Pisani, che fossero, per cagione d'uffici di loro Comunità, occupati in congregazioni pubbliche in alcuno di detti giorni, si comunichino dentro detta Chiesa della Religione la mattina di buon' hora; e mancando ciascuno de' suddetti di ciò fare, incorra nella suddetta pena della quarantena. E li Cavalieri, che partono dal Conuento per imbarcarsi su le Galere, e andare in alcuna spedizione, debbono, sotto la medesima pena, la prima volta, che le Galere vsciranno di sciouerno, e nauigheranno, confessarsi, e comunicarsi dentro la Chiesa della Religione, sendo al Conuento, e sendo a Liorno, o in altri luoghi con le Galere, debbino confessarsi, e comunicarsi in alcuna Parrocchiale, o delle Chiese di S. Benedetto di detti luoghi, e mandarne fede in iscritto al Priore della Chiesa, acciò possa fare noto al Consiglio, e prouedere, che siano castigati quelli, che mancassino; esortando nondimeno i Cavalieri, che nauigano a non douere lasciare di comunicarsi ancora l'altre volte, che s'imbarcheranno, acciò stiano più prouisti a' pericoli della nauigatione; e quando si comunicheranno, siano vestiti dell'habito, come si è detto di sopra nel Titolo secondo, nella rub. dell'habito de' Cavalieri, e nel Cap. 19. di questo Titolo terzo.

Della modestia de' Cavalieri nella celebrazione de' diuini uffici. Cap. IIII.

Non vogliamo, che i nostri Cavalieri, mentre si celebrano i diuini uffici entrino in coro, o stiano appoggiati a gl'altari, a fine che non diano impedimento a' Sacerdoti, che celebrano l'vfizio; e quelli che contraffaranno, faranno puniti nella pena d'vna quarantena.

Della

Della precedenza, e residenza de' Cavalieri. Cap. V.

Osseruino li Cavalieri, nel sedere in Chiesa, in Capitolo, nelle processioni, residenze, cirimonie, e atti pubblici; l'ordine dell'Anzianità, e nessuno inferiore di grado, o di tempo si ponga nella sedia d'alcuno superiore, douendo, immediate dopo gl'otto graduati (tra' quali il primo luogo sia del Commendatore maggiore, il secondo del Gran Connestabile, il terzo dell'Ammiraglio, il quarto del Gran Priore del Conuento, il quinto del Gran Cancelliere, il sesto del Tesoriere Generale, il settimo del Conservatore Generale, l'ottauo, & vltimo del Buonhuomo dello Spedale) precedere i Priori, e Bali vno innanzi all'altro, secondo la prerogatiua dell'istituzione di loro dignità, pur che tutti li Priori precedino prima, e poi li Bali: Dipoi il Priore della Chiesa: appresso quei Cavalieri, che sono deputati per il Consiglio, e dopo essi li Cavalieri Sacerdoti Militi, iquali tra di loro offeruino l'vso della Corte Romana. Dopo i suddetti, li Commendatori proueduti per Anzianità, & appresso li Commendatori di grazia, o di Padronato di S. A. S. a' quali succedino gli altri Commendatarij, e Amministratori, di Commende d'altri Padronati, & appresso li Cavalieri più anziani, e in fra i Commendatori d'Anzianità, e di grazia, debba precedere fra di loro respettivamente, quello che prima harà spedita la bolla dell'Inuestitura, o prouisione di sua Commenda; e in fra i Commendatori d'altri Padronati debbano precedere quelli, che prima haranno finita la loro professione; e se più d'vno, in vno stesso giorno si trouassi essere stato eletto a dette dignità, e gradi, sia il primo luogo di quello, che precedessi l'altro per l'età. Ordinando a' Cavalieri Sacerdoti, che portino, per essere conosciuti da gl'altri, la berretta da Prete, e non il cappello, altrimenti il Cirimoniere non dia loro luogo, se non quello, che li viene per Anzianità dell'habito. Li Cavalieri Militi fuori di detti atti pubblici nelli Stati del Serenissimo Gran Maestro precedino alli Cavalieri d'altri ordini, e a Dottori, e ziam

eziam ne' Magistrati, ma non già a gl' Vfiziali pubblici, come Commessarij, Podestà, Consoli, Consiglieri, e altri simili, ne' luoghi di loro giuridizioni.

Delle Processioni, che si deono fare. Cap. VI.

LE Processioni solenni, che si deono fare nella Chiesa della nostra Religione, a' quali debbono interuenire i Cavalieri, con il loro habito, sono queste. Le feste della Purificazione, dell' Assunzione della Beata Maria Vergine, quello dell' Ascensione del Signore, del Corpo di Cristo, di S. Gio. Batista, la vigilia di S. Cosimo, e Damiano, e tutti i Venerdi di Marzo, pregando Dio per la pace così vniuersale, come particolare, facendosi ancora il giorno della festa della nostra Religione, alli dua d' Agosto.

Che si deono fare preghiere per la Pace. Cap. VII.

NOi vogliamo, che in tutte le Chiese, & oratori della nostra Religione, si preghi Dio per la pace vniuersale in questo modo; che il Prete, che harà celebrata la messa solenne, e detto che haurà il paternostro, s'inginocchi dinanzi all' altare, e intuoni ad alta voce, Eлектamus, &c. per la pace, e tranquillità della Chiesa Cattolica, e di tutto il popolo Cristiano, e in specie dell' ordine della nostra Religione.

Che si preghi Dio per la Pace, & salute del Granmaestro, e di tutto l' ordine. Cap. VIII.

NOi deliberiamo, che i Sacerdoti, i quali in ciascuna delle Chiese, & oratorij del nostro ordine, in qualunque luogo saranno, mentre celebrano i diuini offzi debbano tra l' orazioni, le quali offeriranno a Dio hauere memoria speciale del Granmaestro, e di tutti li Cavalieri dell' ordine, pregando Iddio deuotamente per loro, a fine che mediante la grazia sua, aiutati dal presidio diuino, ne riportino la vittoria contro i nemici

nemici della fede Cattolica, a honore, e gloria di Giesu Cristo Benedetto, per la cui fede, e per lo cui nome combattono, & a fine, che la Maestà Diuina si degni per sua bontà conseruare sano, e felice il Granmaestro, e tutto quest' ordine.

Dell' orazioni, che si deono dire per ciascun Cavaliere che muoia. Cap. VIII.

OGni volta, che morrà alcuno de' nostri Cavalieri, feli debbono fare dire trenta messe in tempo di dieci giorni, dopo la notizia della sua morte, e ciascun Cavaliere, o Milite, o Sacerdote, o di qualunque altro grado, sia tenuto a dire vna volta l' uffizio de' morti per l' anima sua, o vero cento pater nostri.

Della Messa che si debbe celebrare per li Morti. Cap. X.

DEliberiamo, che ciascuno anno nella festa feria della quinquagesima, per tutte le chiese del nostro ordine, nelle quali si trouino Sacerdoti, si celebri vna messa solenne, per l' anima de' Granmaestri, e de' Cavalieri morti, & il giorno dinanzi si cantino al vespro le vigilie de' morti, e vogliamo, e comandiamo, che a detto vizio siano presenti tutti i Cavalieri, & alla messa tenghino in mano vna candela di cera bianca per vno; e qualunque mancherà d' andare a detto vizio, si punisca con la pena della settena.

Dell' ordine che si dee seruare nel celebrare le messe. Cap. XI.

NOi vogliamo che nel celebrare le messe, s' offerui quel modo, che ordinerà il sagrestano, o altro alla Chiesa nostra presidente, ne possa il Sacerdote celebrare in detta chiesa, se non con ordine di detto sagrestano, o suo soprastante.

Delle Prediche. Cap. XII.

Perche l'vdiere il verbo di Dio, suol produrre ne gl'intelletti ben disposti grandissimo frutto, comandiamo che, ciascuna delle Domeniche dell'Auuento, e per tutta la quaresima, si predichi nella chiesa del nostro Conuento, & il Predicatore sia non men dotto, che Cattolico.

De' Precettori, & Maestri de' Cherici. Cap. XIII.

Perche l'utilità, e ornamento, che arrecano le lettere alla virtù, è inestimabile. Però vogliamo che nel Conuento del nostro ordine si deputi vno, o più huomini dotti, i quali insegnino a' Cherici più giouani la lingua Latina, e buone lettere, & vn'altro che gl'ammaestri nel cantare; a' quali si dia del Tesoro pubblico diceuole, e conueniente salario, secondo la sufficienza de' gl'huomini, e qualità de' tempi.

Della promozione de' Cherici a' gl'ordini sacri.

Cap. XIII.

Non vogliamo, che siano introdotti Cherici nel seminario della nostra chiesa, che siano nati di matrimonio non legittimo, o di persone infami, e di cattiuà vita; & nessuno Cherico possa essere promosso a' gl'ordini sacri se non è presentato prima al Priore della chiesa, & ottenga da lui licenza; e vietiamo, che nessuno Cherico possa essere promosso al Soddiaconato, quale non habbia ventidue anni finiti; al Diaconato ventitre, & al Sacerdozio, ouero Presbiterato venticinque; e nessuno Cherico, il quale non habbia fatta professione nel nostro ordine, possa essere riceuuto al seruizio della nostra Religione se egli non harà prima per lettere testimoniali, & authentiche, dimostrato d'hauere riceuuto canonicamente gl'ordini sacri.

Dell'ador-

Dell'adornare, e riparare le Chiese. Cap. XV.

Noi ordiniamo, e deliberiamo, che tutti i Cauallieri dell'ordine nostro, di qualunque ragione si siano; iquali habbino reggimento di commende, o magioni della Religione, siano tenuti, & obbligati ristorare, e riparare, & in somma mantenere in debito, & onesto stato ciascuno quelle chiese, & oratori, o benefizi, che li toccheranno a gouernare di mano in mano, e fornirli di messali, & altri libri Ecclesiastici, di paramenti, di calici, e di masserizie atte all'uso del culto diuino, secondo la qualità, & condizione dell'entrate di dette commende, e magioni. Deono ancora eleggere al seruizio del culto diuino di dette chiese, & oratori, cappellani di onesta vita; & il Consiglio deue assegnare loro tempo competente, a poter eseguire dette cose, le quali se essi non faranno, s'intendino priuati de' frutti di dette commende, e magioni fino a tanto che l'habbino diligentemente eseguite, riserbate per loro tante di dette entrate, che ne possino strettamente, e a mala pena viuere, e vestirsi, & il Consiglio sia tenuto supplire alla negligenza, e mancamento loro, a spese del negligente, & inobbediente, & il Priore della chiesa inuigili, & tenga auuisato non solo il Consiglio, ma il Gran maestro del culto delle chiese di nostra Religione, non solo in Toscana, ma fuori di essa.

De' Buonhuomini della Chiesa. Cap. XVI.

Ordiniamo, che il Capitolo elegga ogn'anno due Cauallieri Cappellani Sacerdoti, l'vizio de' quali sia il riuedere insieme col Priore, o chi il Priore deputerà in luogo suo, con somma cura, con sollecitudine, e diligenza, se nella chiesa del conuento, o in alcuna cappella, o oratorio, si fanno quelle cose, lequali spettanti al culto diuino far si deono, secondo i nostri statuti, e che risguardano così le cose spirituali, come le temporali di detta chiesa, e cappella; e siano tenuti

nuti à correggere tutti i difetti; e supplire tutto quello che mancassì, e questo senz'altro emolumento. Vogliamo ancora che siano tenuti fare vn'inventario, e vn registro delle istituzioni, e fondazioni delle cappelle, & così de' poderi, e possessioni loro, e di tutti gl'ornamenti, e di tutti i beni così mobili, e se mouenti, come immobili; il quale inventario così fatto, e registrato, finito il termine del loro ufficio, presenteranno al Capitolo, perche si consegnì a' loro successori. E similmente se in alcun'altra cosa troueranno mancamento, siano obligati farne relazione al Consiglio, & il Consiglio à prouederui, secondo che occorrerà il bisogno.

Che tutti i beni deputati al culto diuino, che si troueranno nelle spoglie de' Cavalieri s'appartenghino alla chiesa Conuentuale. Cap. XVI.

Ordiniamo che tutti i beni deputati al culto diuino, come sono calici, vasi d'argento, d'oro, ò indorati, panni d'oro, d'argento, di seta, ò altre cose simiglianti, che si troueranno nelle spoglie de' Cavalieri nostri, in qualunque luogo morti, peruenghino alla chiesa del nostro Conuento, se già viuente il Priore, ò Rettore di dette chiese non saranno stati ascritti, e dedicati alle loro chiese priuate; nel qual caso vogliamo, che rimanghino in dette chiese, e se ne faccia diligente inventario.

Della recognizione che debbon fare i Benefiziati dell'ordine alla Chiesa della Religione. Cap. XVII.

Vogliamo, & ordiniamo, che il Priore della chiesa, e sacerdoti di essa, poi che faranno inuestiti d'alcun beneficio, siano tenuti dare, e offerire alla nostra chiesa il Priore, sei Drappelloni di taffetà con la Croce della Religione, e li Sacerdoti quattro; & che il Tesoriero non paghi loro emolumento alcuno dopo, se non fatta detta obblazione, e la Cancellaria non li spedisca prima la bolla dell'istituzione, qual obblazione

obblazione possa il Consiglio conuertire in altro, à ornamento della chiesa, che fosse più necessario con l'istessa spesa.

I giorni, ne quali i Cavalieri sono tenuti portare l'abito, & andare all'ufficio. Cap. XIX.

TVtti i Cavalieri, che si ritrouano al Conuento debbino ne' giorni solenni comandati, per il Cap. v. r. del Tit. della chiesa, andare alla chiesa, & alle processioni, doue debbino portare l'habito, e così quando si vanno a comunicare, e quando si raunano in Capitolo; & coloro che ciò non faranno, incorrino nella pena della quarantena, & quelli che saranno alla chiesa per far la loro professione, conforme al Capit. 2. & ix. del Tit. delle Commende, siano obligati à douere andare per tutti li giorni festiui di quei mesi, che la faranno, alla chiesa con l'habito indosso, interuenire a tutte l'hore di uine, come i Preti, eccetto, che al mattutino; il quale abito deue loro essere vestito a luoghi loro, & non in sagrestia.

DELL'OSPITALITA.

Titolo IIII.

Dell'Ospitalità, o vero di curare gl'Infermi. Cap. I.



COME la sanità è de' beni del corpo, ouero della natura; il maggiore senza alcun dubbio, è il migliore, così se li deuè hauere maggiore, e miglior cura, che à tutti gl'altri, e piu presti, & efficaci rimedi porgerli, concio siache, senza essa, tutte l'altre cose ò non sono, ò sono inutili; e se coloro i quali si stanno quietamente in pace tra' suoi nelle Città, per le loro camere, hanno molte volte bisogno di Medici, e di medicine, che doueranno fare quelli, che trauagliando in guerra tra li strani, in mezzo del mare, ò per gl'altrui paesi con i loro nimici combattendo, come fanno i diletissimi fratelli, e valorosi Soldati, & Cavalieri nostri? Vogliamo dunque, & espressamente comandiamo, che nel Capitolo della nostra Religione s'elegga ogni tre anni con solennissima cura, e sollecitudine vn sufficiente, e dabbene Cavaliere, il quale si chiami il Buonhuomo dell'Infermeria, il cui vfficio principal sia di visitare insieme con l'infermiere diligentemente, e con carità almeno vna volta il giorno tutti gl'infermi, e tutto quello che trouerrà, che loro mancasse, prestamente & pienamente suppliscano, e sia tenuto l'infermiere rendere ragione almeno ogni mese vna volta a detto Buonhuomo di tutte le spese, le quali nell'infermeria si fanno; le quali cose se non si faranno, quelli di loro due, per chi sarà restato, ch'elle non si faccino, s'intenda, senza altra dichiarazione, priuato del suo vfficio, & il medesimo Buon'huomo sia tenuto di riuedere ogni sera, e consideratamente esaminare le spese, che nell'infermeria si fanno, e col nome suo sottoscriuerle, altrimenti totali spese per li Procuratori del nostro commune Tesoro ammesse, e fatte buone non siano.

Come

Come il Buonhuomo, e lo scriuano della Infermeria si deono portare. Cap. II.

PER ischifare quei danni, ne quali ageuolmente incorrer si potrebbe, ordiniamo, che il Buonhuomo dell'Infermeria, subito che sarà stato eletto dal Capitolo, giuri solennemente, che egli esserciterà il suo vfficio bene, e fedelmente, non hauendo cosa più ne a cura, ne a cuore, che il ristoro, e la salute de gl'infermi, e che noterà ogni giorno distintamente tutte le spese che si faranno di, per di, così nella bottega della spezieria, come nell'infermeria, ed il medesimo giuramento faccia lo scriuano dell'infermeria, come prima egli sarà dallo spedalingo al Granmaestro, ò Vice maestro presentato, & accettato; il quale similmente, in virtù del suo giuramento, nò distribuirà, ne concederà cosa alcuna, d'importanza a gl'Infermi, senza l'ordine de' Medici, & saputa del Buonhuomo, & esso Buonhuomo farà ancora di tutte queste cose particolare, e diligente nota; e se alcune spese si faranno fuori di questi ordini, non vogliamo che siano passate, ne fatte buone.

Che si faccia vn'Inventario delle masserizie dell'Infermeria. Cap. III.

PER la presente deliberazione si ordina, & comanda, che il Buonhuomo, & lo spedalingo insieme, faccino ogn'anno vna diligentissima ricerca di tutti i legati, donagioni, e lasci, e di tutte le cose che sono all'vso dell'Infermeria, & oltre à ciò, alla presenza dell'Infermiere, e del Priore, e d'altri testimoni, faccino fedele, & autentico inuentario di tutte le masserizie, e beni dell'infermeria, cioè di tutti i vasi d'argento, d'oro, di stagno, di bronzo: di tutti i letti, coperte, lenzuola, padiglioni, ouero spaurieri, e di tutte le cose di qualunque ragione deputate al seruizio della Cappella, del Palazzo, delle camere, della cucina, e di qualunque altra stanza; il quale inuentario si debba sigillare, e bollare. Et di piu debbano nota-

F 4 re, e

re, e scriuere la stima, e la valuta di tutte dette cose, e à ciascuna fare alcun segno, ò sugello, e poi dare ordine che si mettino in saluo, e si faccino conseruare in alcun luogo à proposito netto, e sicuro. Comandando all'infermiere, sotto pena di douere essere priuato del suo officio, se egli ardirà in alcun modo, ò palesemente, ò di nascosto, per via retta, ò indiretta, portare, ò far portare da altri alcuna di dette cose, ancora che minima, fuori dell'infermeria, ò mutarla, ò in altri vñ conuertirla.

Come la bottega dello speziale dell'infermeria sia visitata.

Cap. IIII.

Per la salute de gl'Infermi, vogliamo si tenga delle cose medicinali diligente cura. Però ordiniamo, e comandiamo, che lo Spedalingo, e il Buonhuomo, chiamati in loro compagnia i Medici, così Fisici, come Chirurghi, vadano à vedere, qualunque volta parrà allo Spedalingo, ò al Buonhuomo, la spezieria; & i medici in loro presenza ricerchino molto bene, e considerino se lo speziale è basteuolmente fornito di spezierie, e massimamente delle robe appartenenti alle medicine, e se le sono buone, e vere, e non falsificate per inganno, ò fatte inutili dal tempo, essendo intignate, ò in alcun modo guaste, & corrotte, acciocche, per colpa dello speziale, non si faccia danno a gl'Infermi; de' quali vogliamo, come habbiamo detto, che si tenga diligentemente cura, e siano prouuiti, & in tutti quei modi che si può s'aiutano; e perciò ordiniamo che alla cura loro si scelghino, e piglinsi Medici dotti, e pratici, così Fisici, come Chirurghi, i quali in presenza del Priore, dello Spedalingo, del Buonhuomo, dell'infermiere (da' quali hanno à essere eletti) e da altri quattro Cavalieri, giurino santamēte che vseranno ogni diligenza nel curare gl'infermi, e li medicheranno secondo gl'ammaestramenti, e regole de gl'Autori di Medicina approuati; i quali medici vogliamo che almeno due volte il giorno visitino tutti gl'ammalati; & ordinino tutte quelle cose senza alcuno indugio, ò rispetto che

to che alla salute loro bisogneranno, nelle quali visite interueranno l'infermiere, e lo scriuano, i quali metteranno in iscrittura fedelmente cosa per cosa, tutto quello, che per cura, & à beneficio de gl'infermi, farà loro ordinato da' Medici, i quali hanno hauere il loro salario dal Tesoro, e non pigliar cosa nessuna da gl'ammalati. Ordiniamo ancora, e comandiamo che l'infermiere, & il Buonhuomo faccino scriuere in carta buona tutti li Statuti, che concernono l'ospitalità, e confitti in vna tauola la faccino appicare nell'infermeria, in luogo, che ciascuno la possa vedere, e leggere, e secondo che in quella si conterrà, si gouernino gl'infermi. E à fine, che i beni e le masserizie che hanno a seruire a gl'ammalati non vadano male; vogliamo che lo Spedalingo tēga appresso di se vn bollo, ò vero marchio di ferro, col quale si bollino, ò marchino le coperte, ò paramenti, gl'ornamenti, e l'altre masserizie, e beni mobili, che bollare ò marchiare si possono, acciocche non si scambino, ò si portino altroue, ò si alienino, & esso marchio, ò vero bollo si tēga in vn sacchetto di cuoio, segnato col sugello dello Spedalingo, e del Buonhuomo, il qual bollo ò marchio guarderà l'infermiere. L'altre masserizie, delle quali non occorrerà sentirsi così ogni dì, si riponghino in alcun luogo serrato à chiave sotto la custodia dell'infermiere, e del Buonhuomo.

Che si deputi vn Cappellano col Priore dell'infermeria.

Cap. V.

Comandiamo che lo Spedalingo deputi, & elegga, vn Cappellano delle nostra Religione, che sia d'onestà, e lodeuol vita, e lo presenti al Priore della chiesa, dal qual debbe essere confermato, il quale Cappellano dica ogni settimana due messe, & il Priore tre, acciò gl'infermi, volendo, le possino vdirē; nelle quali messe si preghi particolarmente Dio per la salute de' corpi, e salvezza dell'anime degl'infermi, i medesimi siano tenuti, douendosi dar loro onesto, e competente salario, attentamente, e diuotamente confessarli, e

communicarli a'tempi debiti, e morendo sotterrarli, e fare, fare tutte quelle cose, le quali sono à vtile della salute dell'anime, ò necessarie a seruigi de' corpi.

Dell'elezione, & officio dell'Infermiere. Cap. VI.

DEue il Capitolo generale ogni tre Anni eleggere vn saggio e sufficiente Caualiere (da nominarsi Infermiere) che habbi anni vinticinque compliti, e fatte due nauigazioni di galera, l'vfizio del quale sia di star desto, & hauere diligente cura de gl'ammalati, affine che per negligenza sua non auuenga loro alcun sinistro; e però comandiamo, che l'Infermiere, accompagnato da vn fedel seruente, visiti cō cariteuole discrezione ogni sera, e ogni mattina gl'infermi, confortandoli, & inanimandoli con dolci, & amoreuoli parole, promettendo loro, che non saranno abbandonati, anzi haranno tutti gl'aiuti, che sarà possibile; & il Buonhuomo il giorno seguente vada ricercando se l'Infermiere habbia fatto l'officio suo nel visitare, e confortare gl'ammalati, e non l'hauendo fatto, lo riprenda, e costringa à farlo, e non lo facendo, prouuega d'vn'altro in suo luogo. Et perche quanto il nutrimento è piu puro, & migliore, tanto più diletta al gusto, e conferisce allo stomaco, e consequentemente piu ricia, e meglio ringagliardisce il corpo. Perciò commettiamo all'Infermiere, che prouuegga a gl'infermi buon pane, buon vino, polli, e galline delle migliori, che trouar si possano, e così di tutti gl'altri cibi; nella qual cosa lo Spedalingo & il Buonhuomo vñno diligentissima cura, per souuenire in tutti quei modi, che si può gl'infermi, prouedendo che de' loro beni si faccia dallo scriuano inuentario in presenza di testimoni, acciò se gl'infermi guarissino, si possino loro restituire senza diminuzione, e morendo, sappino coloro, à cui appartengano, quali, e quanti siano detti beni; quali beni si deuano racchiudere in luogo sicuro sotto le chiaui delle Infermerie.

Che

Che gl'ammalati si debbino portare modestamente nell'Infermeria. Cap. VII.

NOn vogliamo che agl'ammalati si conceda cosa alcuna, ancora che importunamente la chiedessino, se non quelle, che saranno loro ordinate da Medici, e per conseguenza gioueuoli; e quelli, che di fresco saranno usciti del male, ò staranno per ammalarsi, non possino far cose, che perturbino, ò molestino gl'ammalati, lequali cose farà secondo la discrezione sua; osseruare l'Infermiere, altrimenti sarà priuato dell'vfizio.

Abilità de' Caualiere. Cap. VIII.

NEl principio della loro infermità possano stare i Caualiere, se vogliano, tre giorni nelle loro camere, e si debbono ministrare loro tutte le cose necessarie, non altrimenti, che se fossero nell'infermeria; ma passato detto termine, sono obligati andare nell'infermeria, ò viuere del loro, ma quando detta infermeria fosse occupata, ò che lo strepito facesse danno all'ammalato possa il Consiglio, hauuta di ciò certezza, concederli habitazione remota, e prouedere delle cose necessarie come se stesse in infermeria.

Che i Caualiere, entrando nell'Infermeria si debbano confessare e comunicare. Cap. VIII.

Conciosià cosa che i sani, non che gl'infermi possano morire a ciascun'hora; vogliamo che tutti i nostri Caualiere, iquali ammalati vogliono entrare, per douere essere medicati nell'infermeria, sieno obligati à confessarsi, e comunicarsi nello spazio di ventiquattro hore, le quali cose non facendo, passato detto termine, siano cacciati d'infermeria, ne si dia loro cosa alcuna. Vogliamo bene, che l'infermiere per quelli che si confesseranno, e comunicheranno, debba tenere

nere al ministero dell'infermeria, per seruigio de gl'ammala-
ti, seruigiali diligenti, e di buona fama, tanti, quanti bisogne-
ranno.

In che modo i Cavalieri morti si debbono seppellire.

Cap. X.

Pare ragioneuole, e lodeuol cosa, che i Cavalieri nostri
con quell'habito, col quale entrano nella Religione, e
del quale (mentre che vissero) furono vestiti, col medesimo
siano nelle loro esequie honoratamēte seppelliti, e sotterrati.
Il perche deliberiamo, che tutti i Cavalieri della nostra Reli-
gione, morti, che saranno, siano seppelliti con vna veste di
ciambellotto bianco, con la Croce della Religione cucitaua
sopra nel modo che di sopra è detto, e si faccia loro quell'o-
nore, che il grado della Religione, & i loro meriti richie-
gono.

*Che i corpi de' secolari morti nell'Infermeria nostra siano onore-
uolmente seppelliti.* Cap. XI.

ICorpi di tutte quelle persone secolari, lequali morranno
nella nostra infermeria, vogliamo, che siano portati alla
sepoltura onoreuolmente, andando innanzi i Cappellani, i
quali preghino per la salute dell'anima del morto, e voglia-
mo, che si facciano quattro veste di colore nero, à vso di gra-
maglie, delle quali si vestino coloro, che porteranno il mor-
to, lequali veste vogliamo che si conseruino per detto vso, e
tutte queste cose farà obseruare l'Infermiere. Non vogliamo
già che nell'onoranze de' nostri Cavalieri, i quali si deono nel
modo che si è detto, e con gran pompa sotterrare, vada alcu-
no, ò Caualiere, ò secolare, vestito di bruno, ò veramente
con la gramaglia.

In Che

*In che modo si debbono aprire i forzieri de' morti nell'Infer-
meria.* Cap. XII.

Affine, che i beni de' morti non si perdino per negligen-
za, comandiamo seuerissimamente, che non sia lecito
ad alcuno aprire le casse de' defunti nell'infermeria,
ò riconoscere i loro beni, se non in presenza dello
Spedalingo, del Buonhuomo, e dell'Infer-
miere, & aggiungiamo che le masse-
rie, che si troueranno in dette
casse, che possono seruire
all'vso de' gl'infermi,
non si debbino
deputare
ad
alcun'altro seruizio, se non alla
commodità loro.

DEL

DEL TESORO COMMUNE.
Titolo V.

Delle ragioni, e charichi del Tesoro della Religione.

Cap. 1.



A mente nostra è, che i nostri Cavalieri godino interamente tutti i frutti, & entrate delle loro commende, senza diminuzione alcuna, e perciò non intendiamo, che siano obbligati a pagar mai cosa nessuna, ne al Granmaestro, ne al Tesoro commune, eziandio di souuenzione; eccettuando quando la Religione venissi in estrema necessità, per cagione urgente, nel qual caso non ci piace che il Granmaestro habbia autorità nessuna, anzi proibiamo ch'egli, o possa, o debba impacciar sene; ma vogliamo, che solo il Capitolo generale possa, e debba mettere quella tassa, che li paresi necessaria; con questo che non debba, ne possa passare il quarto de' frutti per vna volta tanto. Ogni volta dunque, che l'ordine hauesse per qualunque cagione, necessità d'essere straordinariamente souuenuto (il che dimostreranno i bisogni medesimi) vogliamo che in tal caso vi debbano interuenire la metà de' Cavalieri, i quali siano Commendatari, e l'altra metà di quelli, i quali non habbino commende, e siano de' piu Anziani, & antichi della Religione, e quella deliberazione spetti al numero maggiore, che vi potranno interuenire, passando il partito, da farsi, per li duoi terzi; della qual cosa haranno due beni: l'vno, che i commendatari non faranno grauati, se non quando il bisogno lo richiederà, l'altro, che quando il bisogno lo richiederà, non potranno impedire che non si vinca, e si deliberi il souuenimento necessario.

Delle

Delle ragioni del mortuario, e della vacante da douersi pagare al Tesoro. Cap. 11.

Qualunque volta vaccheranno commende d'Anzianità nella Religione, per morte d'alcun Commendatore, il Tesoro commune deue riceuere le ragioni del mortuario, e quelle della vacante. Le ragioni del mortuario sono quella rata de' frutti delle Commende, che si peruiene dal dì della morte del Commendatore, infino al primo di Febbraio prossimo seguente. Quelle della vacante sono i frutti d'un anno da cominciar si il detto giorno primo di Febbraio, infino all'altro Febbraio dell'anno susseguente. E vacando le commende per priuazione, perche in esse non cade il termine del mortuario, debba solo pagare l'annata de' frutti nel modo sopradetto. E succedendo circa dette vacanti cambiamenti, e che i Commendatori intendino cambiare le loro Commende minori, cò altre di maggiore rēdita (il che consentiamo fare pos fino di grado in grado, salua la prerogatiua di quelli, che sono in ordine più antichi) la Religione debba riceuere, oltre al suo mortuario, quādo però v'interuenga, vn'annata, de' frutti di quella Commenda, che sarà di piu entrata dell'altre, cioè della prima, che vaccherà, o per morte, o per priuazione, e di poi spedisca le bolle de' cambiamenti, seruato l'ordine sopra scritto a quelli, che haranno dichiarato per se stessi, o per procuratore legittimo in iscritto fra l'termine di sei mesi (sendo in Italia, e dell'anno sendo fuori d'Italia) di volere cambiare le loro commende cò altre, & a quei Cavalieri, che si troueranno hauere ottenuta l'aspettatiua prima de' gl'altri, spedisca le Bolle di nuoua prouisione delle commende vltime, quali per causa di detti cambiamenti rimangono senza amministratore, & nell'ultimo luogo, senza grauare alcuno di essi a pagare al Tesoro della Religione, ne frutti d'aumenti, ne di seconde annate, sendosi conosciuto dalla sperienza, che nell'annata che si riscuote per la Religione per la prima vacante, si cōprendano i frutti de' gl'aumenti, e dell'annata dell'ultima. Le commende

commende di Padronato del serenissimo Granmaestro, ò di grazia, siano libere da' pagamenti di mortuario, e d'annata, in caso di qualunque vacanza. E le commende d'altri Padronati meno siano affette a' pagamenti di detti diritti, se non in quei casi, e modi, che sono espressi nel Cap. ix. Tit. xi. r. delle commende, & i denari che si caueranno di detti mortuarij, & annate, vogliamo si depositino in luogo sicuro, in conto a parte, per comperarne stabili, l'entrate de' quali seruino a ricuperare schiaui, ò armare legni, ò fare nuoue commende alla Religione.

Dell'entrata, ò ricognizione da douersi fare da' Cavalieri.

Cap. II.

Chiunque vorrà l'abito, & essere ammesso nell'ordine nostro, sia tenuto pagare se vuole essere Cavaliere Militare, eziand li paggi del Granmaestro, & eziand li Cavalieri Militi, Sacerdoti, ò benefiziati, nobili, per l'entrata scudi ceto venti d'oro in oro larghi; se Cavaliere seruente, scudi settantacinque; se Cavalier Cappellano, ò Sacerdote d'obbedienza non vogliamo che paghi cosa alcuna; e nessuno de' Cavalieri Militi, e seruenti debba essere vestito dell'abito, se prima non harà pagato quanto di sopra, e li Cavalieri Militi laici paghino scudi dodici di moneta, per l'armatura, come a basso si dirà nel Cap. vii. di questo Titolo, e scudi tre d'oro in oro larghi, per metter l'armi colorite del Cavaliere, in luogo apparente, nel palazzo della nostra Religione, e questo ultimo però ne' casi solamente, ne' quali di quella famiglia non siano stati altri Cavalieri. Dal pagamento del passaggio siano eccettuat li commendatori, fondatori di commende, di Padronato, ò chiamati da essi nelle fondazioni, come si dirà nel Cap. ix. Tit. xi. r. Qualunque in virtù di commessione del Consiglio, ò del Granmaestro darà l'abito a chi non habbia pagato quanto sopra, sia obbligato in solidum vn pagamento bastante verso il Tesoro, con il principale receuente, e ne siano astretti. E quanto a Cavalieri Cappellani, ò Sacerdoti d'obbedienza

dienza, si offerui il Capit. vii. di questo Tit. De' denari di dette entrate vogliamo si depositi la terza parte in luogo sicuro per ricuperare schiaui, ò per comprare della rendita di essi stabili, e farne commende, ò armare legni per la Religione.

Di che tempi debbono pagare i debiti al Tesoro, & della pena di chi non li paga. Cap. III.

Vogliamo, & ordiniamo che li debiti de' mortuarij vacanti, e le impositiioni, si debbino pagare al Tesoro da' Commendatori, e successori in commende, per la festa dell'Assunzione di nostra Donna, consistendo le commende in beni stabili; & sendo fondate sopra rendite, e prouenti di denari, si debbino da' sopradetti pagare in quei modi, e fra quei termini, che si trouano ordinati, e statuti ne gl'istrumenti di loro orazioni, e fondazioni, & non pagandosi fra detti termini, le commende, e tutti gl'altri beni, per ragione de' quali saranno debitori, s'intendino essere ritenuti per il Tesoro, e tanto tempo si ritenghino, ò s'affittino da chi sarà ordinato, che delli loro frutti, & entrate, sia soddisfatto interamente, così al debito principale, come alle spese per ciò fatte, e se i possessori delle commende, ò d'altri beni, ò alcun altro in loro nome, e per loro ragione facessero resistenza a' deputati, ne li lasciasse riceuere i frutti, ò affittare detti beni, allora senz'altra monizione, citazione, processo, sentenza, ò altra dichiarazione, s'intendino priuati di tutti quei beni, e coloro, che gl'hauessero, ad affitto in qualunque modo, non possono rispondere de' frutti a' commendatori priuati, ma a procuratori del Tesoro, altrimenti habbino a pagare il tutto di nuouo. E tutti gl'altri debiti, che da' Cavalieri, ò altri si douessero per qualunque ragione al Tesoro commune, si debbino pagare subito, maturo il tempo interamente, e senza alcuna scusa, ne possa alcuno allegare esenzione, ò priuilegio, ò sterilità, o guerra, ò impositiioni di Principi, tanto secolari, quanto Ecclesiastici, o casi fortuiti, come incendi, latrocini,

Stat. de' Caual. di S. Stef. G erouine,

erouine, perciocche tutti questi detrimenti non deuono in modo alcuno ritardare le ragioni del Tesoro.

De' debitori del Tesoro Cap. V.

LI Cavalieri debitori del Tesoro, & in loro difetto, ouero assenza li malleuadori, non possino in verun modo conseguire ne dignità, ne commenda, ne vfficio, ne benefizio ne anzianità della Religione, dal giorno che è maturo il debito, fino non l'haranno interamente satisfatto; con questa dichiarazione però, che quelli, che saranno in seruizio della Religione su le galere, e che non siano debitori di denari stati sborsati loro dal Tesoro, non incorrino in detti pregiudizi, mentre che staranno in detto seruizio, e che le galere non torneranno a sciouerno: ma dappoi che le galere sono venute a sciouerno, si debba a Cavalieri debitori intimare il debito, & assegnarli termine quindici giorni a fare il pagamento con la comminazione delle penè, & pregiudizi che di sopra, da imporfeli, in caso che mancassino.

De' beni de' Cavalieri che muoiono, quali s'appartengono al Tesoro. Cap. VI.

L'Vltime volontà si deono sempre fauorire, & offeruare da ciascuno. Però vogliamo che i Cavalieri del nostro ordine possino, hauendo, e non hauendo figliuoli, fare testamento, e disporre come piacerà loro delle facultà, e beni loro, e lasciare quanto hanno di patrimonio, o acquistato, o guadagnato, mediante l'industria loro, non altrimenti che fare possono le persone secolari, & nelle successioni ab intestato de' sopradetti beni, s'offeruino in tutto, e per tutto li statuti de' luoghi, & in difetto di quelli, la disposizione della legge commune. Et i beni patrimoniali, s'intendino tutti quelli acquisti, che non venghino da beni di commende assolutamente di sorte, che se il commendatore hauesi beni propri, ouero vffizi di utile, & insieme beni di commende, l'auanzo che hauesi

hauesi fatto in vita sua, si addomandi patrimonio; e non hauendo detto Commendatore altri beni, che di commende della Religione, non vogliamo che possa, degl'acquisti, che harà fatto de' frutti di dette commende, disporre, eccetto che a fauore de' suoi figliuoli, e descendentì per linea masculina, se n'harà, e non hauendo, aspettino tali beni al Tesoro come spoglie; ma se gl'acquisti fatti de' frutti di commende saranno di commende di padronato, e non d'anzianità, vadino ad ogni sorte d'heredi per testamento, o ab intestato.

Dell'armi che si debbono dare da Cavalieri.

Cap. VII.

VOgliamo che tutti i Cavalieri dell'ordine, eziand li sei paggi del Gran maestro, e li commendatori di padronato nell'atto dell'apprensione dell'abito, depositino scudi dodici di moneta in mano del Tesoriero generale dell'ordine o d'altri, che harà facultà dal Consiglio, di riceuerli per comprarne vn'armadura di corfaletto finita, sopprauueste, & picca, per conseruarsi in armeria, & vsarli nelle nauigazioni. Si eccettuano i Cavalieri Sacerdoti, e li Dottori, perche non facendo professione d'arme, non debbono obligarsi a fare detto deposito; ma detti Cavalieri Militi, Sacerdoti, o benefiziati nobili, e li Cavalieri Cappellani, o Sacerdoti d'obbedienza, e li Dottori, depositino in luogo del prezzo dell'armadura scudi dodici di moneta, per implicarsi in paramenti, per vso della Chiesa.

Dell'vffizio de' riceuitori. Cap. VIII.

DEbbino i riceuitori essere eletti dal Capitolo generale ogni tre anni, Cavalieri maggiori d'età d'anni ventitre, quali siano tenuti giurare nelle mani del Priore del Conuento, o del maggior graduato, o Cavaliere più anziano del luogo, doue si ritroueranno d'esseguire l'vfficio loro fedelmente, e con diligenza, & dar sicurtà per quella somma, che

al Consiglio parrà ragioneuole, & debbino riscuotere, da tutti i debitori, i crediti del Tesoro di qualunque sorte, rimettendo alla Religione le somme incóntinenti, che l'haranno riscosse, e mandando ogn'anno alla fine di Gennaio al Consiglio i conti loro in ristretto doue siano notate le partite riscosse, e pagate, e la riceuute de' pagamenti fatti distintamente, con l'espressione de' nomi, delle persone, e delle cause, perche saranno fatti detti pagamenti; e chi non adempierà le suddette cose, possa essere condannato ad arbitrio retto del Cōsiglio in perdita de' frutti della commenda per vn'anno, se sarà Commendatore, e se sarà Conuētualē in vn'anno di sua anzianità, à fauore de' nouizij, cioè di coloro che haranno fatta professione dopo loro, & ancora nel doppio di quello, che importassi ciascuna delle suddette inosservanze. Debbinò ancora detti riceuitori riscuotere da coloro, che in qualunque modo possiedono commende, ancorche ne fossero in lite, ma nò per questo si pregiudichi alle ragioni d'alcuna delle parti.

Come s'hanno à portare i riceuitori nel raccorre le spoglie.

Cap. XI

Qualunque volta il riceuitore, ò il procuratore del Tesoro, ò alcun'altro à ciò deputato andrà a raccogliere ò riceuere alcuna sorte di spoglie, non vogliamo ch'egli vada solo, ma pigli in sua compagnia, ò men con esso seco vno, ò due Cavalieri, huomini dabene, ouueramente Sacerdori de' luoghi piu vicini al morto, ò alcuna persona secolare di buona vita; e non trouando alcuno di costoro, tolga vn notaio, alla presenza del quale egli visiti, e faccia notare in vn'inventario autentico alla presenza di testimoni, tutti i beni, e tutte le masserizie, così della Città, come delle ville, che egli trouerà; Il che fatto, lasci lo stato della commenda in quella condizione, e qualità, nella quale egli lo trouò. Del quale inventario debba mandare copia al Cōsiglio, per notarsi dallo Scriuano generale in alcuno libro per ciò, deputato. E detti beni, erobe si disponga dal Consiglio nel modo, e secòdo che

do che è dichiarato altroue, in materia di dette spoglie; ne presumma alcuno di detti riceuitori, in alcun modo, pigliare per se alcuna di dette spoglie, ne di cose appartenenti allo stato delle commende, & vso delle magioni, ò attenenti à figliuoli, & heredi di Cavalieri morti. E se alcuno de' riceuitori contraffarà à quanto habbiamo detto, sia condannato, ad arbitrio del Consiglio, in quelle pene che alla qualità della cosa, e del danno, che ne succederà, parrà conuenirsi.

Del riueditore Generale de' conti.

Cap. X.

Douendo non solo i riceuitori, ma tutti i ministri della Religione rendere conto delle loro amministrazioni, vogliamo che à questo effetto si deputi ogn'anno al primo Consiglio, che s'adunerà il mese di Gennaio, vna persona sufficientemente chiamata il Riueditore Generale de' conti d'età d'anni ventitre finiti; quale, insieme con li cinque riueditori, e Scriuano generale, interuenga à riuedere, notare, e sottoscrivere li conti di tutti li Ministri dell'amministrazione da loro fatta, per tutto il mese di Gennaio di dett'anno, e quelli riuisti presentarli al Consiglio, dal quale, con il beneplacito del Granmaestro, deono essere approuati. Et à saldi de' fattori, lauoratori, e fittuarij interuenga, con li sopradetti, ancora il Conseruadore Generale; e detti conti debbino anno per anno essere riuisti, e saldi, tanto per tempo, che lo scriuano generale, e cinque riueditori possino commodamente ragguagliare i loro libri per dare, e presentare tutto spedito al primo Consiglio, che si fa auanti l'apertura del nouo Capitolo: douendo, insieme con li detti conti, essere riuiste l'istruzioni de' ministri, le commessioni, & inuentarij, e darli nota al Consiglio dell'inosservanze, che si troueranno in ciascheduno di essi.



Stat. de' Canal. di S. Stef.

G

3

Che

*Che i riceuitori piglino la possessione delle commende senza
licenza d'alcuno. Cap. XI.*

NOi ordiniamo, che i riceuitori, e procuratori del Tesoro possino, & debbino, di loro propria autorità, e senza licenza d'alcuno Giudice, o Corte pigliare in nome della nostra Religione la corporale possessione delle commende, e di tutti gl'altri beni della Religione, tosto che i commendatori di esse, e gl'amministratori di detti beni saranno morti, o haranno viui rifiutate l'amministrazioni; e similmente corre i frutti, le spoglie, i mortuarij, e le vacanti; riscuotere i debiti, ritenere detti beni per se, o per altri, infino che il Tesoro sia soddisfatto del tutto; e se alcuno de' Cavalieri per qual si voglia occasione impedisse in modo alcuno i detti riceuitori nel pigliare detti frutti, e spoglie, o in conseguire dette possessioni, sia priuato di tutti gl'vizi, & benefizi del nostro ordine; & se saranno Cavalieri conuentuali, perdino l'anzianità. E se detti riceuitori saranno negligenti nel riscuotere i debiti, e pigliare dette commende, per lo nostro commun Tesoro, secondo la forma delli Statuti, in tal caso siano tenuti essi a pagare per il debitore di suo proprio; & il medesimo vogliamo che s'intenda di tutti i debiti del Tesoro, se essi, venuto che sarà il dì del pagamento, non procaceranno di riscuotere. Et vogliamo, che a' libri de' nostri riceuitori, & alle cedole sottoscritte di loro mano, si presti, senza altra proua, in quanto appartiene a' debitori del Tesoro, intera, & indubitata fede.

De cinque riueditori del Tesoro. Cap. XII.

NOi vogliamo, che il Priore del conuento, insieme con tre Cavalieri conuentuali, ouero due Cavalieri conuentuali, & vn laico, e vn Cappellano, da eleggersi dal Consiglio, con approuazione di S. A. S. habbino autorità, e facoltà di riuedere tutti i conti, e tutte le cōmessioni che dal Consiglio, o Capitolo sono loro date, tarando, e riducendo a douere l'ingiustizie de' prezzi, riscontrare le robe, che si sono

hauute,

hauute, saldare, e per loro stessi, e con interuento d'altri vfiziali, ordinati da' Capitoli, alla fine di ciascun'anno, con tutti i fattori, e ministri, vedere e riscontrare i loro inuentari, & intendere tutte le faccende del Tesoro, come le vanno, e come sono gouernate; e per ciò fare deputeranno vn dì della settimana, e tutti e cinque, o almeno quattro di loro, si rauinino sempre in Magistrato; e se troueranno cosa alcuna, che douesse riformarsi, ne diano notizia al Consiglio, & egli, posposte l'altre faccende, sia tenuto a prouederui, & non vi prouedendo, sia fatto noto al Granmaestro, il quale vi prouuega. Questi cinque riueditori del tesoro, i quali debbono essere huomini buoni, e sufficienti; si facciano giurare solenne mente, dinanzi al Consiglio, che procureranno fedelmente l'utilità del Tesoro, e sopra la loro coscienza, lo conserueranno, quanto a loro possibile sia, da ogni danno. Interueranno ancora a' pagamenti, che si faranno dal Tesoriero, ne tempi, e modi ordinati nella loro istruzione. l'vizio loro duri tre anni, e non si mutino tutti in vn tratto, ma ne restino sempre almeno due di loro in vizio; auuertendo però che finito il tempo di tre anni, detta elezione si faccia respettiuamente a ogni modo; e chi esserciterà passato il tempo, eziam con tolleranza del Consiglio, sia tenuto a restituire il salario, e sia punito arbitrariamente.

Che i debiti de' Cavalieri morti si paghino a' creditori.

Cap. XIII.

NOi non vogliamo, che i debiti de' Cavalieri morti, posino essere pagati a' creditori sopra le spoglie, se non in disetto de' loro beni patrimoniali.

Che le ragioni del Tesoro non si spendino in liti.

Cap. XIIII.

CHeneffuno de' nostri Cavalieri de' beni, & ragioni del Tesoro, delle spoglie, de' mortuarij, e vacanti, attenda a piatire, e mantenere liti, o conuertirli in altri vfi, ma voglia

mo che se ne faccia ragione sommariamente, secondo i Capitoli della Religione, e che dette ragioni, spoglie, e mortuarij, e vacanti, peruenghino al Tesoro. Chiunque contraffarà, e metterà mano à detti beni, & ragioni, & ne arrecherà danno, vogliamo che sia condannato in pena del doppio.

Del salario de gl' Ambasciatori. Cap. XV.

Ogni volta, che occorrerà mandare Ambasciatori, per conto della Religione, vogliamo, che a ciascuno si dia (non ostante che i Cavalieri siano tenuti à seruire la Religione) quella recognizione, che al Consiglio parrà opportuna, attesa la qualità dell' Ambasceria, & delle persone si mandaranno per Ambasciatori.

Del soldo da pagarsi a Cavalieri. Cap. XVI.

Tutti quei Cavalieri, che per qualunque cagione hanno à tirare soldo dalla Religione, affine che possino fare le bisogno loro, siano pagati mese, per mese.

Che nessuno possa rimettere i debiti del Tesoro. Cap. XVII.

Perche le cose comuni non si debbono conuertir in vfi priuati, non vogliamo che nessuno, ne eziandio il Granmaestro, ò il Capitolo possa rimettere i debiti, & ragioni, che si debbono al Tesoro, ò in alcun modo donarli, e chi facesi il contrario, s'intenda hauerlo fatto di suo, & il Tesoro habbia il regresso contro à lui; e con tutto ciò il debitore, come vero debitore, non sia assoluto infino à tanto, che'l Tesoro harà hauuto ò dal donatario, ò dal debitore il pieno suo; il che s'intenda in aumento di quanto è disposto sopra nel Cap. I. di questo Tit. versic. qualunque.

Delle

Delle lettere di cambio. Cap. XVIII.

Non vogliamo, che il Vice Cancelliere, sotto pena di rimanere priuato dell' vfficio, faccia lettere di cambio per alcuno Cavaliere, ò per alcuna persona secolare, se il Consiglio non l' harà prima deliberate; e fatte che saranno, si debbino piombare con la bolla commune, e registrare in Cancelleria; & innanzi ch' elle si consegnino alla parte, si debbino suggellare à vso di bolla per il Conferuadore, e per lo scriuano del Tesoro, & se à dette lettere mancasse alcuna di queste solennità, sia come se non fussino scritte, e non habbino valore nessuno.

Dell' obbligo de' Cavalieri. Cap. XIX.

Hauendo la nostra Religione per principal segno, e bersaglio il combattere contro gl' Infedeli, ragione uole cosa è che tutti i Cavalieri, eccettuati i Sacerdoti, e Dottori, siano obligati andare in persona, quando si faccia impresa reale, e generale per terra da cristiani contro gl' infedeli, doue vadia la persona del Granmaestro, ò quando li Stati del Serenissimo Granmaestro fussino assaliti, ò molestati, e non vi andando in persona, habbia a pagare a ragione di scudi sei il mese al Tesoro; de' quali denari la Religione habbia a mandare altri in suo luogo, sotto il gouerno, e stendardo del Gran Contestabile. I Commendatori, eziand di Padronato, similmente siano tenuti andarui in persona à guisa d'huomini d'arme; e non vi andando, debbino pagare scudi noue il mese al Tesoro, per seruirsene nello stipendio d'huomini d'arme, sotto lo stendardo del Gran Contestabile, come di sopra; & il simile si debba fare qualunque volta li Stati del Gran maestro fussino assaliti, ò molestati, ma non già se egli stesso mouessi guerra ad altri. E faccendosi l' Impresa generale per mare contro gl' infedeli, e che il Serenissimo Gran maestro vi si ritroui con la sua persona, ò che le galere della Religione fussero



sero capo, e guida d'alcuna armata, siano tenuti parimente seruire, e andare in su le galere della Religione; lequali quando non fussero capaci di tanti Cavalieri, debbono su altre galere dell'armata ritrovarsi nell'impresa, e non vi andando il Cavaliere Commendatario, o Precettore, debba pagare ogni mese al Tesoro scudi otto, per soldarsene altri in suo luogo, & il Cavaliere senza commenda scudi quattro, da spenderli come di sopra; e mancando d'osservare quanto per il presente capitolo in ogni sua parte si dispone, o di supplire co' pagamenti, il Cavaliere commendatario sia priuato in perpetuo della commenda, e l'altro Cavaliere sia priuato, *ipso facto*, dell'abito; ne si possa nè all'vno, nè all'altro, nè l'vna, nè l'altra cosa mai restituire.

Dello Scriuano generale. Cap. xx.

Sia per scriuano generale eletto ogni tre anni dal Capitolo generale vn Cavaliere milite, quale tenga i libri, e scritture, che bisognano, per seruizio dell'entrata, & uscita del Tesoro, & dell'altre occorrenze della Religione; e quelli particolarmente, di che per sua istruzione si fa particolar memoria. Debbe interuenire ne' cinque riueditori nel saldo de conti de fattori, e ministri, e con vno di detti riueditori debbe riscontrare gl'inuentari delle robe del Conuento, chiesa, & infermeria, sottoscriuere li stanziamenti, che dal Consiglio saranno fatti, acciocche dal Tesoriero generale si paghino, & in fine d'ogni mese interuega con il Grancancelliere, o Vice Cancelliere, e Tesoriero generale, a vedere aprire la cassetta della tariffa di Cancelleria, annouerando i danari, & facendo mandato al detto Tesoriero, che se li metta a entrata. Quando occorrà prouedere denari per bisogni, quotidiani della Religione, interuega con li detti cinque riueditori a farne referito; e ne saldi del detto Tesoriero, e suo cassiere, vegga co' li detti cinque riueditori, se li mandati, stanziamenti, e polize habbino le sottoscrizioni, e fedi di riceute, che debbono haure, & offerui tutti li altri obblighi, e carichi di suo officio, notati distintamente in detta sua istruzione.

Del

Del Commessario del Conuento, e suo Vfficio.

Cap. XXI.

IL Commessario del Conuento, deue essere eletto ogni tre anni dal Capitolo generale, Cavaliere maggiore d'anni ventitre, il quale tenga l'inventario di tutte le masserizie del Conuento di qual si voglia sorte, tanto di quelle sono in mano sua, quanto di quelle che sono appresso d'altri, ilquale riscontri con l'inventario tenuto dallo scriuano generale. Habbia ancora vn'altro inventario di masserizie delle fabbriche, e materie da murare, ilquale riscontri con quello del Sollecitatore di dette fabbriche. Sia obligato scriuere col riscontro del detto inventario, le cose, che si consumeranno dal tempo, o vero in seruizi della Religione, mettendo le cause, & effetti oue si consumeranno. Tenga sotto sua custodia l'armoria, & riceua per inventario l'armadure, sopraueste, e picche, che vi sono dentro, scriuendo i nomi de' Cavalieri, per chi appariscano essere state prouiste, tanto in detto inventario, quanto sopra l'armadure stesse. Sia obligato far nettare, custodire, rassettare, e mantenere in ordine dette armadure a spese del Tesoro, e dar copia di detto inventario al Conseruadore generale; e tanto per conto di dette armadure, quanto per l'osservanza d'altri affari, di suo vfficio, di che harà istruzione scritta, debba dare malleuadore idoneo da approuarsi dal Consiglio, e prestare il giuramento solito.

DEL.

DEL CAPITULO GENERALE.

Titolo. VI.

In qual modo si celebri il Capitolo Generale.

Cap. I.



CONCIOSSIACOSA, che quelle cose, le quali aspettano, & appartengono a tutti, debbono essere, da tutti prima, considerate, e poi deliberate. Perciò vogliamo, & ordiniamo, che ogni tre anni, si debba nella prima Domenica dopo la Pasqua di Resurrezzione raunare, e celebrare il Capitolo Generale; e se la necessità della Religione lo richiedesse (la qual cosa al giudizio, & al volere del Gran maestro si debba rimettere) si celebri tante volte, quante a lui piacerà. A detto Capitolo debbino chiamarsi, & interuenire tutti quei Cavalieri, che di sotto si diranno; e l'intimazione di essi si faccia la prima settimana della quadregesima precedente. Debbesi in detto Capitolo trattare delle cose pubbliche, & allo stato della Religione appartenenti, seruato l'ordine infra scritto. Tutti i Cavalieri del Capitolo raunati insieme nel detto giorno ottauo di Pasqua di Resurrezzione, prima che procedino ad alcun atto capitolare; chiamino tra se diuotamente la grazia, & il fauore dello Spirito Santo, pregandolo che gli piaccia di spargere tra essi alcuna scintilla del santissimo suo Fuoco, per illuminare, e riscaldare gl'occhi, e la mente loro; dopo la quale inuocazione, e preghiera (partendosi ordinatamente dal luogo del Capitolo insieme col Gran maestro, o suo Luogotenente) se ne vadino alla chiesa del conaento, doue dal Priore si canti solennemente la messa dello Spirito Santo, laqual fornita, il Gran maestro, o suo Luogotenente con tutto il drappello de' Capitolanti, partendosi in processione dalla Chiesa, se ne ritorni al luogo del Capitolo, & il Priore della Chiesa in abito Pontificale, i Cappellani, i Diaconi, e Chierici, sonando tutta uia la campana, cantino l'Inno dello Spirito Santo; e giunti che saranno al luogo del Capitolo, cantino,
Saluos

Del Capitolo Generale. Tit. VI. 109

Saluos fac seruos tuos, &c. E dichino l'orazioni dello Spirito Santo, dipoi vno de' Cappellani canti il Vangelo. Cum uenerit filius hominis, &c. Lequali tutte cose in cotale modo dette, e fatte, li graduati del Capitolo, (cio sono li Primi, capi degl'Vfici, e dignità della Religione, e con essi i Priori, e Bali, & il Priore della chiesa) si ponghino quietamente a sedere, ciascuno secondo il grado della maggioranza, e preminenza sua. Allora si legga altamente (tal che ogn'vno possa udirlo) la Regola dell'ordine, e li Statuti. Appresso questo, alcun Cavaliere di buona dottrina, e chiara eloquenza faccia vn sermone diuotamente, trattando dell'utilità pubblica della Religione, e della salute dell'ordine de' Cavalieri, mostrando quanto sia profittuole quell'ordine, e confortandoli, non solo a mantenerlo con le parole, ma eziandio d'accrescerlo con i fatti, essercitandosi ogni giorno più, si nelle virtù intellettive, e nelle morali, come nel mestiero della guerra, specialmente marittima, laquale è la loro propria professione. Finito il sermone; i Cappellani, e tutti gl'altri, iquali non debbono interuenire al Capitolo, riuertentemente si partino, & il Gran maestro, parendoli, o il Vicemaestro faccia parole sopra lo stato della Religione, mostrando in qual termine ella si troui, o in che modo indirizzare si deono, & ordinare le bisogne pubbliche, lodando l'opere virtuose di quei Cavalieri di qualunque maniera, iquali si futsino, o giustamente nella pace, o fortemente nella guerra portati, e biasimando le contrarie, se alcuna (il che Dio non permetta) accaduta uene fosse. Fatte, e dette queste cose, si licenzi ciascuno. Poi il primo di del Capitolo, ilquale non va feriato, raunatisi i Capitolanti, s'eleggghino in esso Capitolo dal Gran maestro, o suo Luogotenente, e da tutti coloro solamente, che sogliono interuenire nel Consiglio, alcuni di loro medesimi, iquali s'appellano i Commessari, al cui officio sia chiamato, con loro il Vicecancelliere di riceuere, & esaminare le scuse, & impedimenti degl'assenti, e darne poi conto al Consiglio, come di sotto si dirà; il che fatto, li graduati del Capitolo, hauendo in mano vn ruotolo, nel quale sia scritto lo stato di loro vfici
edi

e di piu i loro pareri di quello, che giudicano, che in onore, & utile della Religione, e nel presente generale Capitolo far si debba; i quali ruotoli insieme con i sigilli di loro vffici, in segno d'humiltà, & d'vbbidienza) porghino di mano in mano, secondo i gradi, e dignità loro al Granmaestro, o Vice- maestro, baciandoli, inchineuolmente, le mani, & il Gran- contestabile con la medesima humiltà, & reuerenza li presenti il Gonfalone, ouero stendardo delle Religione. Presentati detti ruotoli, elo stendardo, tutti coloro, i quali sono incorporati nel Capitolo, si scruiuo nominatamente, & i ruotoli secondo l'ordine de' gradi si spieghino dal Vicecancelliere, & si leggino forte à vno per vno; letti i ruotoli, si procede all'elezione de' xvi. Capitolanti in questa materia. I Cavalieri incorporati in esso Capitolo (eccettuati però il Tesoriero, e Conseruatore generale, l'infermiere, li riceuitori, & Commissario del Conuento, i quali per hauere maneggiato robe, e denari della Religione, debbino assentarsi) si raunino con licenza, e per commissione del Granmaestro, o del suo Luogotenente separatamente, e senz'arme in vn luogo del Capitolo, & elegghino col mezzo dello squittino segreto, da mandarsi secodo, che nel Capitolo de' partiti si dirà, sedici di quelli, che nel Capitolo incorporati, paiono loro piu prudenti, e piu idonei de' gl'altri, e che possino, secondo li stabilimenti dell'ordine, hauere voce attiuu, e passiuu, e quelli Cavalieri, che annouerati i suffragi, haranno hauuti piu voti affermatiu de' gl'altri, passando li due terzi, s'intendino i Capitolanti i quali dipoi che sono eletti, debbino presentarsi dinanzi al Granmaestro, o Vicemaestro, e di tutto il Capitolo, & in sua presenza giurare solennemente douere bene, & senza alcuno affetto, o passione, giudicare; allora il Granmaestro, o suo Luogotenente dia, & conceda loro piena, e libera autorità di potere esaminare, e deliberare tutte le cose, qualunque siano, in profitto, & aumento de' buoni ordini della Religione; ma non già in danno, & detrimento, & insieme con tutti gl'altri prometta, & giuri, che approuerà, & ratificherà tutte le cose, che faranno da loro nel modo che si è detto di sopra e che

e che si dirà di sotto, deliberate. Fatto questo, il Gran maestro, o il Vice maestro, e gl'altri del Capitolo rimaghino a spe- dire l'altre bisogne dell'ordine, & i sedici Capitolanti eletti se ne vadino in disparte, & insieme con esso loro il procuratore del Gran maestro, quando però sia deputato; il qual procuratore possa bene render e partito nelle consultazioni, ma non già nelle deliberazioni. Nelle sessioni di detti sedici, interuiene ancora di necessità il Vicecancelliere per iscriuere tutto quello, che delibereranno detti sedici Capitolanti, i quali trattino prima dello stato della Religione; e trouandosi habbia bisogno d'esser souenuta, elegghino Cavalieri, Com- mendatori, e conuentuali in pari numero, conforme al Capitolo primo del Titolo del tesoro, a quali diano il carico d'imporre quella tassa, che parrà conuenueuole d'imporre. Secondariamente trattino del gouerno, e reggimento del Tesoro commune. Dipoi pronunzino le sentenze capitolari, e vegghino se le pronunziate per il passato tanto dal capitolo, quanto dal Consiglio habbino hauuto la loro esecuzione. Riueghino l'istruzioni degl'Vfiziali, e ministri vecchi, se da loro sono state obseruate; & in quello fusse mancato, il capitolo ne faccia fare nota, per darsi al Gran maestro, acciò da esso si possa determinare come vorrà. In detti mancamenti si proceda, o dal consiglio, o da chi a esso piaccia; alqual consiglio, o altri possino gl'imputati fare le loro giustificazioni, acciò si possa fare a tutti buona giustizia. Deputino li Riceuitori in quei luoghi solamente doue si ha da riscuotere, per il Tesoro commune, somme notabili. Faccino elezione d'altri Vfiziali nuoui, a quali diano le loro istruzioni scritte, di quello debbono obseruare, volendo che possino li Capitolanti accrescere, e diminuire, correggere, e mutare dette istruzioni, (salua l'approuazione del Gran maestro,) ma non già comporre nuoue leggi, o statuti, se prima non ne haranno ottenuta licenza dal Gran maestro in iscritto. Finalmente visti, e considerati i ruotoli, discorrino, deliberino, e diffinischino sopra tutte le cose, che concernano lo stato della Religione, secondo il còpendio ordinato per le cose attinenti al capitolo.

Fornite

Fornite tutte queste cose, si chiamino a suono di campana tutti li Cavalieri, & i Cappellani ancora, iquali venghino processionalmente, & allhora il Vicecancelliere legga ad alta voce tutte quelle cose, che da sedici capitolanti, e dal capitulo sono state conchiuse, e deliberate; il che fatto, si rendano i ruotoli, & i suggelli alli Cavalieri, che li diedero, e lo stendardo al Grancontestabile che lo presentò; dopo laqual cosa i Cappellani dichino l'orazioni sottoscrutte, lequali dette, essendo fornite le cirimonie, s'intenda chiuso, e fornito il Capitulo Generale.

Oratio pro Pace.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus pacem, quietem, & concordiam omnibus fidelibus Christianis concedat, bella, & seditiones reprimat, Infidelium rabiem refrenet, & omnium Christianorum semitas in viam dirigat salutis aeternae.

Oratio pro fructibus terrae.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus fructus terrae, dare, multiplicare, & conseruare dignetur.

Oratio pro Summo Pontifice.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus Pastorem Gregis sui N. non deleat, sed continua protectione defendat: fidem, & charitatem augeat, vt vnà cum commisso sibi grege ad vitam perueniat sempiternam.

Oratio pro Cardinalibus, & Prelatis.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus Sacrosanctae Romanae Ecclesiae Cardinales, Patriarchas, Archiepiscopos, & ceterum vniuersum clerum in suo sancto obsequio, confirmare, & conseruare dignetur.

Oratio

Oratio pro Imperatore, & Principibus.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus Imperatorem, Reges, ac Principes Catholicos in pace, & vera concordia conseruet, ac eos ad subigendam Barbarorum, & Infidelium gentem, atque terram Sanctam Hierusalem a seruitutis iugo liberandam feruentius animare dignetur.

Oratio pro Magno Magistro.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus Magnum Magistrum nostrum N. ad gubernationem Religionis nostrae, fratrumque nostrorum illustrare, & instruere dignetur ipsumque longaeuum, & in prospero statu conseruet.

Oratio pro fratribus.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus fratres nostros conseruare dignetur, ac eos a votis promissis declinare non permittat.

Oratio pro infirmis, & captiuis.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus omnibus, infirmis, & captiuis salutem tribuat, vt a captiuitate, ac aegritudine liberati ad Ecclesiam Sanctam veniant gratias redituri.

Oratio pro peccatoribus.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus omnes peccatores a vinculis peccatorum absoluat, & aeternam faciat obtinere salutem.

Statut. de' Caual. di S. Stef.

H

Oratio

Oratio pro Benefactoribus nostri ordinis.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus proprijs operibus illorum dignam mercedem tribuat, & post mortem aeternam salutem concedat.

Oratio pro Fratribus, & Consanguineis.

Oremus pro animabus fratrum, parentum, & coniunctorum, & pro his, qui in nostris Cimiterijs per vniuersum orbem requiescunt.

Psalm. Deus miseratur &c. *Psalm.* De profundis &c. *Kirieleison, Christeleison, Kirieleison. Pater noster, &c. V.* Fiat pax in virtute tua. *R.* Et abundantia in turribus tuis. *V.* Saluos fac seruos tuos. *R.* Deus meus sperantes in te. *V.* A porta Inferi. *R.* Erue Domine. *V.* Domine exaudi orationem meam. *R.* Et clamor meus. *V.* Dominus vobiscum. *R.* Et cum spiritu tuo.

O R A T I O.

Deus à quo sancta desideria, recta consilia, & iusta sunt opera, da seruis tuis illam, quam mundus dare non potest, pacem, vt & corda nostra mandatis tuis dedita, & hostium sublecta formidine, tempora sint tua protectione tranquilla, per Christum Dominum nostrum Amen.

Quali Cavalieri debbino interuenire al Capitolo Generale.

Cap. 11.

AL Capitolo Generale debbino interuenire tutti quei Cavalieri, che faranno in Toscana, e vi abiteranno familiarmente; & quelli, che haranno dignità, vfficio, & amministrazione pubblica nella Religione, eccettuandone i riceuitori

uitori di fuori delli Stati del Serenissimo Gran maestro, se però maderanno i loro conti a debiti tempi. Si eccettuano ancora li Priori, e Bali, gl'amministratori di commende fondate, tanto di beni profani assolutamente, quanto di beni profani, & Ecclesiastici insieme, delle quali sia riseruato il padronato à casate, e persone particolari, o vero à vniuersità, e collegi. Li paggi del Gran maestro, e quelli, che habitano per istanza in Roma non siano obbligati interuenire a detti Capitoli; e detti così eccettuati, ancorche non caschino in pena alcuna, se non si trouano a detti Capitoli, nondimeno fariano bene interuenirui. Ma tutti quelli che sono tenuti a comparire, se al debito tempo non compariscono, incorrino in pena ad arbitrio retto del Consiglio, fino a priuazione dell'abito esclusiue, se già non fossero stati da giusti impedimenti, e necessarie cause ritenuti, come verbigratia, se in quel tempo appunto si trouassino ammalati, e le strade, per le quali passar douessino, non fossero sicure, o le persone loro in carcere, o in seruitu de gl'infideli, laqual dichiarazione s'aspetti al Consiglio.

Che gl'interessati non possino essere presenti alle deliberazioni. Cap. 111.

PErche egli non è ragioneuole, ch'vn medesimo sia parte, e giudice, ordiniamo, che ogni volta, che si tratterà ne' Capitoli, o Consigli d'alcun negozio, colui, o coloro, i quali haranno in detto negozio alcuno interesse, ne alcuno de' loro parenti, così per linea masculina, come femminina, fino in quarto grado, secondo la ragione Canonica, non vi possino à patto nessuno interuenire.

Delle scuse, & impedimenti de' Cavalieri assenti.

Cap. 111.

QVelli che sono obbligati, e che mancano d'interuenire al Capitolo, debbino fare apparire dauanti a' Commessarij da eleggerli, nel modo, che nel precedete Capitolo s'è detto, le

to, le scuse, e giusti impedimenti loro, o per fedì pubbliche di loro Communità, o per altre proue, e giustificazioni legittime, e vere, acciocche detti Commessari possino, per il tempo, che stà aperto il Capitolo, quelle esaminare, e rappresentarle al primo Consiglio, che s'adunerà, serrato il Capitolo; Al qual Consiglio attenga il dichiarare, seruati gl'ordini, se dette scuse si debbino accettare, o ributtare; e se i Cavalieri meritano o no, d'essere puniti, per causa di dette loro non comparizioni, & assenze; non volendo che siano ammessi a procurare per detti assenti, persone secolari, ne regolari, ne d'altro ordine, che del nostro.

Quali Cavalieri non possino eleggersi nel numero de' sedici Capitolanti. Cap. V.

Non si possino proporre, ne eleggere per i sedici Capitolanti li minori d'età d'anni venticinque; li condannati, che fra'l termine assegnatoli, non hanno esequite le loro condennazioni, e penitenze imposteli; li debitori del Tesoro, e di Cancelleria, li prouisti di commende di padronato, che non sono nobili, se prima non pagano il passaggio; ma sendo nobili; possino eleggersi per Capitolanti, se bene non haranno pagato detto passaggio. Li Priori, & Bali, che sono minori d'anni x i x. vogliamo nondimeno, che tutti i soprannominati habbino in tale elezzione la voce attua.

Dell'elezzione delle dignità maggiori. Cap. VI.

L'elezzione delle dignità maggiori della nostra Religione, eccettuato il Commendatore maggiore nel quale si offerui il disposto nel Cap. i. del Titolo de gli vffici, & dignità de' Cavalieri, che sono il Contestabile, l'Ammiraglio, Priore del Conuento, Grancancelliere, Tesoriero Generale, Conservadore Generale, & Buonhuomo dello Spedale, si faccia ne' Capitoli Generali per termine d'anni tre nell'infra scritto modo, cioè. I fratelli incorporati nel Capitolo per comanda-

mento

mento del Gran maestro, o Vicemaestro si diuidino a sorte in otto parti, o vero classe, & incominciandosi dalla elezzione della prima dignità, e poi dell'altre successiuamente s'estragghino volta per volta di ciascuna di dette classe, due Cavalieri a sorte, ciascuno de' quali, seruato l'ordine di chi prima, e di chi poi fosse estratto, deueno presentarsi dauanti a' deputati allo Squittino segreto, e proporre, e nominare vn Cavaliere per vno de' più prudenti, buoni, & habili al gouerno di quella dignità, che s'harà da eleggere, e tutti i nominati si deueno mandare a partito vno dopo l'altro separatamente, e quello che harà hauuto maggior numero di suffragi, passado i due terzi, e seruato l'ordine che si dirà nel Capitolo del modo del vincere i partiti s'intenda essere, e sia graduato, & eletto a detta dignità; auuertendo, che deueno essere nominati, & eletti a dette dignità, & gradi, Cavalieri, che siano d'anni xx i x. compliti, & habbino altre conuenienze, che sono espresse ne' Capitoli di loro vffici rispettiuamente. Non voglia mo già, che vn graduato finito il suo triennio possa essere cōfermato ne eletto alla medesima, ne ad alcuna dell'altre dignità maggiori, se non dopo il diueto di tre anni, ne meno i condannati debitori del Tesoro, e Cancelleria amministratori di commende fondate da particolari, che non siano nobili, e non hanno pagato il passaggio; ne il Priore della Chiesa, sendo per l'ordinario persona graduata. Ammettendo nondimeno a dette dignità li commendatori di padronato nobili, e Cavalieri Sacerdoti Militi nobili, come di sopra è detto.

De' deputati dello Squittino, che si fa nella elezzione de' graduati. Cap. VII.

Allo Squittino segreto del cōtare i suffragi nell'elezzione de' gl'vffiziali graduati, e xvi. Capitolanti, nō vogliamo, che interuenga se non l'Auditore, & il Priore della Chiesa, col Vicecancelliere; i quali deuino innanzi ad ogni cosa giurare, che non riueleranno a altri, che a S. A. S. li partiti, che faranno fatti.

Statut. de' Caual. di S. Stef.

H 3 Del

Del tutto che si da a' Cavalieri del Capitolo. Cap. VIII.

A'Cavalieri, che si troueranno al detto Capitolo, si stazino, e paghino indifferetemente le spese ordinarie dal dì dell'apertura di esso, fino à che saranno licenziati; il quale stipendio debbino ancora hauere quelli Cavalieri, che habiteranno fuori del palazzo dentro la Città di Pisa, per causa della strettezza delle stanze.

Che a nessuno sia lecito appellare dalle determinazioni del Capitolo. Cap. IX.

Non vogliamo, che ad alcuno de' nostri Cavalieri, di qual si voglia grado, ò condizione, sia lecito di potere appellare da alcuna delle determinazioni del Capitolo, eccetto quando fossero fatte contro gl'ordini delli Statuti; nel qual caso, chi si tiene grauato, ricorra al Gran maestro, & il disposto in ogni cosa sia di nessuno valore, precedente la dichiarazione del Gran maestro.

Quanti giorni deue durare il Capitolo Generale. Cap. X.

Non vogliamo che siano determinati i giorni che deue durare il Capitolo Generale, ma siano più, ò meno, secondo la neccsità, & occorrenza delle cose; il che determineranno il Commendator maggiore, & in sua assenza il Priore del Conuento, che succede in luogo suo, insieme con il Consiglio; non potendo a modo alcuno passare vn mese, dal giorno che sarà aperto il Capitolo, & celebrata la messa dello Spirito Santo. Possa ancora l'Auditore del Gran maestro sopra i negozi della Religione abbreviare il tempo del Capitolo, secondo li parrà cōueniente, il quale deue interuenire a detto Capitolo Generale, per informare S.A. di quello sarà stato deliberato, & hauere la sua ferma secondo che le parrà di giustitia, non douendosi senza la saputa, & assenso del detto Auditore terminare in detti Capitoli cosa alcuna.

DEL

Del Capitolo Prouinciale. Cap. I



ESSENDOSI di sopra ordinato, che il Capitolo Generale si debba celebrare ogni tre anni, nõ vogliamo per questo si manchi di fare ciascuno anno la medesima riuisione d'instruzioni, e di commessioni, d'vficiali, e ministri nel medesimo modo, che si fa per i Capitoli generali; e pertanto ordiniamo, che in quelli anni, che non si celebra il general Capitolo, si deputino di nostra scienza, & volontà alcuni Cavalieri, i quali con interuento del Luogotenente del Gran maestro si raunino in numero di sedici; il giorno immediate dopo l'ottaua di Pasqua di Resurrezione, di ciascuno di detti anni, e trattino del gouerno, e reggimento del Tesoro, e riveghino l'amministrazioni de gl'vfiziali, e ministri, & in particolare se l'instruzioni siano da loro state offeruate, ò nõ; mandando nota a S. A. S. dell'inofferuanze; e rimouendo con il beneplacito di quella tutti i ministri che non hauranno fatto il debito loro. Possino giudicare le cause Capitolari, ma non far nuoue costituzioni, ò Statuti, escludendo dall'elezione de' suddetti, quelli vfiziali, che hauranno maneggiato robe, e denari della Religione, come di sopra

è detto, e faccino l'elezione de Buonhuomini della Chiesa come sopra si è detto nel
Tit. III. Cap. XVI.

H 4 DEL

DEL CONSIGLIO, E DE
Giudizij. Tit. VIII.

Del Consiglio della Religione, e sua autorità.
Cap. I.

PER la cura, e vigilanza delle cose, e negozi della Religione, habbiamo instituito, & ordinato il Cōsiglio ordinario di dodici Cavalieri, nel quale interuenghino il Gran maestro, ò suo Luogotenente, il Commédatore maggiore, il Conestabile, e l'Amiraglio, il Priore del Conuento, il Grancancelliere, il Tesoriero, il Cōseruadore Generale, il Buonhuomo dello Spedale, li Priori, e Baiuliui delle Prouincie, & il Priore della Chiesa, e quelli di essi graduati, che si ritroueranno alla giornata al Conuento, e dopo detti graduati debbono interuenire quei Cavalieri, che da' Capit. generali, ò da S. A. S. faranno deputati del numero del Consiglio, secondo il grado dell'Anzianità, di maniera che l'effetto sia, che dodici sempre si adunino, computati gli graduati, & il numero de' predetti sia il Consiglio, il quale habbia quella autorità, e facoltà, & tanta, & quanta per li Capitoli, e Statuti dell'ordine se gl'attribuisce, secondo li quali vogliamo possa, e debba spedire, e terminare le cause, e li negozi occorreranno, per conseruazione, & aumento della Religione, ò suo Tesoro. Et in difetto del numero intero de' dodici possino, e siano obbligati per fare detto numero interuenire in Consiglio li Buonhuomini della Chiesa, l'infermiere, il Commessario del Conuento, e lo Scriuano generale, quando però non si tratti di loro amministrazione, ò interesse.

Del Luogotenente del Granmaestro. Cap. II.

Vogliamo che in euento il Serenissimo Gran maestro non deputi espressamente il suo Luogotenente, che s'intenda

Del Config. e de' Giud. Tit. VIII. 105
s'intenda essere, e sia senz'altra dichiarazione suo Luogotenente il Commédatore maggiore, ogni volta sarà nel Cōuento, & in sua essenza il Granconestabile, e mancando l'vno, e l'altro, sia l'Amiraglio, & in difetto il Priore, e successiuamente il Grancancelliere, il Tesoriero, il Conseruadore Generale, & il Buonhuomo.

La forma del Giuramento de' deputati al Consiglio.
Cap. III.

NON si riceua alcuno al Consiglio, se egli prima non harà nelle mani, & alla presenza del Granmaestro, o Vicemaestro, solennemente giurato, ch'egli non riuelerà à persona del mondo cosa veruna, laquale si sia trattata, deliberata, o conchiusa in essi Consigli, & che egli non si mouerà a consigliare, o giudicare, ne da amore, ne da odio, ne da speranza, ne da timore; e non vserà inganno, ne piglierà prezzo neffuno: E oltre ciò, ch'egli tanto ne' giudizi, quanto in tutte le faccende pubbliche, osseruerà sinceramente, e fedelmente le leggi, e li Statuti dell'ordine nostro. Chiunque à ciò contrafarà, sia inabile à potere impetrare amministrazione, o vfitio alcuno dell'ordine nostro, e sia tenuto lpergiuro, e le sentenze ch'egli, in tali modi, o per così fatte cagioni, dato hauessi, siano nulle, e non vaghino cosa alcuna.

Che nessuno Cavaliere possa essere citato senza licenza.
Cap. IIII.

NON vogliamo che alcuno de' nostri Cavalieri di qual si voglia grado, per cause, che attengano à giudicarsi al Tribunale della Religione possa essere citato, se prima non si deliberi dal Consiglio, s'egli deua essere citato o no, ma per le cause, e controuerzie ciuili da conoscersi, e giudicarsi in altri Tribunali, possano i Cavalieri con licenza dell'Auditore del Granmaestro, ouero del Grancancelliere, o Vicecancelliere dell'ordine essere chiamati à detti Tribunali senza altra deliberazione.

liberazione del Consiglio; quale licenza debba per loro darfi *gratis*, precedete, in quanto loro paia opportuno, vna monizione verbale, acciocche i Cavalieri possino accordare fra breui giorni dette liti, e controuerfie. Ma non possino già per dette cause ciuili essere grauati personalmente senza espressa licenza di S. A. S. Mali Cavalieri Cappellani possessori d'altri benefizi, che non siano della nostra Religione, possino per conto di detti benefizi, e lor obblighi, e beni, non dipendenti dalla Religione esser citati senz'altra licenza.

Della modestia de Consiglieri. Cap. V.

Acciocche i negozi si trattino ne' Consigli piu quietamente, e piu presto si spedischino; ordiniamo, che i Consiglieri, e tutti coloro che ne' Consigli interuengano, stiano ad ascoltare con silenzio, e pazientemente le parti, quando dinanzi à essi le loro cause racconteranno, ò de' meriti di esse disputeranno, & odino, senza interrompere il parlare di chi fauella, le ragioni, & allegazioni di ciascuna delle parti; ne mostrino volontà, ò inclinazione di fauore piu all'vna, che all'altra, anzi si portino in guisa, che si vegga, e conosca chiaramente, che non sono piu amici, e fauoreuoli a questa, che à quella. E se alcun Gualiere vorrà, per qualunque cagione in giudizio allegare a sospetto alcuno de' Consiglieri lo debba fare nel principio del termine assegnatoli à prouare e non se ne possa allegare piu che quattro, cioè due dall'attore, & due dal reo, ne altramente possino, ò deuiuo essere ammessi.

Del modo nel quale si deono vincere i partiti. Cap. VI.

Ciascuna volta, che in qualunque Consiglio, s'harà a trattare, e deliberare d'alcuna cosa, innanzi che si venga a mettere il partito, vogliamo che si proponga chiaramente quello, di che trattare, e deliberare si debbe, e che ciascheduno Consi.

Consigliere possa (seruato l'ordine de' gradi, dignità, e preminenza, allegare, dire, & preporre in voce, e non in iscritto tutte quelle cose, ch'egli giudicherà, che faccino à proposito della discussione della cosa; e quando la cosa sarà molto ben ventillata, e quasi digesta, quante sopra essa saranno l'opinionioni de' Cavalieri, diuerse l'vna, dall'altra, tante se ne mandino à partito, e si squittinino; e quella parte, & opinione, laquale passando i due terzi harà hauuto piu faue, ouero voti, e suffragi in suo prò, s'intenda hauere hauuto la sentenza, in fauore, e per conseguenza vinta la causa; e se andato che sarà il partito attorno, la prima volta i suffragi non haranno passato i due terzi, si torni a mandare la seconda volta, e non passando similmente due terzi, debba mandarfi il partito la terza volta; e preuaglia allora il giudizio per il maggior numero de' suffragi, numerandosi i voti di tutti e tre li partiti insieme.

Del modo & ordine dello squittinare. Cap. VII.

AVolere che i giudizi siano liberi, come essere debbono, importa assai, che i giudicanti habbino li squittini segreti, cioè possino, in rendendo il partito, dare il loro voto, di maniera che nessuno conosca s'eglino aiutano, ò disaiutano la causa; e però c'aggrada l'uso del ballottare, ouero squittinare con le faue. La onde ordiniamo, che ogni volta farano piu competitori d'un medesimo vfizio, ò dignità, si mandino à partito tutti quanti a vno, a vno, secondo l'ordine dell'anzianità, se già alcuno di loro non fusse de' maggiori dell'ordine, i quali noi chiamiamo Cavalieri della Croce, grande, percioche in tal caso, il primo, che si mandi a partito, deue essere egli, e lo squittino si faccia cosi. Dato che sarà il giuramento, secondo l'ordine delli statuti, e nominato quello, ilquale dee primo andare a partito; Il Vicecancelliere andrà porrendo il bosolo prima al Granmaestro, ò al Vicemaestro, e dipoi a tutti i Consiglieri a vno per vno, secondo l'ordine, che se dranno di mano in mano; nel qual bosolo ogn'vno di loro metta

metta il suffragio, e voto suo con le faue bianche, e nere, per-
ciocchè la nera vogliamo si pigli per lo voto affirmatiuo, &
importi il sì, e la faua bianca per lo negatiuo, e importi il nò;
il che fatto, s'annouerino le faue, e li suffragi distinti, come di
sopra palefamente, & il Vicecancelliere noti, e scriua fedel-
mente il numero delle faue bianche, e delle nere di tutti i bo-
soli; e nel medesimo modo appunto si deono mandare a par-
tito, e squittinare tutti gl'altri competitori; e dipoi annoue-
rati i suffragi di ciascuno, seruato l'ordine espresso nel prece-
dente Capitolo, colui, ilquale ne haurà hauuto maggior nu-
mero degl'altri, passando i due terzi, come di sopra, si pro-
nunzi dal Vicecancelliere essere stato eletto, ouueramente ha-
uere vinta la causa. E se egl'accadesse, chetra li squittinati fus-
sino cōcorrenti, cioè due di loro, o più, i quali hauessero il
medesimo numero de' suffragi, allora ciascuno de' concorren-
ti si rimetta a partito, e s'incominci dal piu anziano, e chi ha-
urà maggior numero di suffragi, preuaglia a gl'altri, e s'inten-
da eletto, o hauere ottenuto in suo fauore; e succedendo di-
poi che'l partito sarà andato tre volte a concorrenza di faue si
debba mandare detto partito al Granmaestro, acciocchè co-
mandi quale de' concorrenti s'intenda eletto, & hauere otte-
nuto la cosa.

*Che non si riuelino le cose, che si trattano ne' Consigli
e sembles. Cap. VIII.*

QVelli, ch'interuerranno nel Consiglio nelle sembles, ne
cinque Riueditori, & altri Magistrati della Religione;
riuelano le cose, che in esse si trattano, e discorrono, siano,
per le cose leggiere, condannati in vna settimana, per le graui in
vna quarantena, e nell'vno, e l'altro caso siano *ipso facto*,
priui del Consiglio, & altri vizi, oltrel'essere rei del peccato
dello spergiuro.

Che

*Che s'osserrino li statuti, e non s'allegghino consuetudini,
à abusi. Cap. IX.*

NOi vogliamo, che nelle cause, differenze, e controuer-
sie, e breuemente in tutte le cose, lequali s'hanno a ri-
soluere, e deliberare nel Consiglio, e nel Capitolo Generale
s'osserrino puntalmente li statuti, e leggi scritte della nostra
Religione, e non vogliamo si possa allegare, & addurre con-
suetudini, che siano contro li statuti. E se occorressi che la
cosa, della quale si disputa, non fosse compresa sotto statuto,
ò legge alcuna delle nostre, vogliamo in tal caso, che la giudi-
chi, e determini il Consiglio; procedendo da simile a simile,
e doue non sia simiglianza, proceda a suo arbitrio; & occor-
rendo dubbio alcuno sopra l'interpretazione, & osseruanza
de' presenti statuti, il Granmaestro habbia autorità di dichia-
rarli, della quale dichiarazione, ne debba apparire scrittura.

*Delle cause ciuili, che sono à cognizione del Consiglio.
Cap. X.*

ORdiniamo, che le cause, e differenze ciuili, che nasce-
ranno tra Cauallieri, e Cauallieri, attenenti, connesse,
e dipendenti da commende, & altre cose dell'ordine, si cono-
schino, e diffinischino dal Consiglio sommariamente senza
strepito, e figura di giudizio, e (come s'vfa di dire) *sola rei ue-
ritate inspecta*, e che s'amministri giustizia à ciascuna delle
parti egualmente, senza hauere rispetto a cosa nessuna, se nò
alla verità; laquale vogliamo che vinca, e rimanga in sella.
Ma nò per questo vietiamo, che le domande, e risposte, e così
le proue de' testimoni, e tutte l'altre cose, lequali lealmente, e
solo, per meglio trouare la verità, si produrranno, non si pos-
sino ridurre in iscrittura; lequali scritture dal Consiglio, ò
da quei Commessari, iquali dal detto Consiglio saranno or-
dinati; si debbino diligentemente leggere, e considerare, ne
possa opporsi, che dette scritture siano male formate, e non
con-

concludenti, e non ispecificchino azzioni, ò ragioni; e nascono lito per dette cause, tra' Cavalieri da vna parte, e persone secolari, ò regolari d'altro ordine dall'altra, ò tra la Religione, & altri, tanto Cavalieri, quanto non Cavalieri, vogliamo si giudichino, ò da' Clarissimi Luogotenente, e Configlieri della Città di Fiorenza, ò dal Governatore di Siena, e da quelli di essi, da chi il reo conuento sarebbe ordinariamente sotto posto per cause ciuili, concernenti in qualunque modo li suoi beni Patrimoniali; e per cause di detti beni Patrimoniali, & altri casi, de' quali non vogliamo, che i Cavalieri siano giudicati dal Consiglio, ma da quei Tribunali, che douerebbono giudicarli, se Cavalieri non fossero.

Dell'istanza delle cause ciuili. Cap. XI.

Nelle cause ciuili, che di sopra è detto, presentata che sia la domanda, il reo conuento dopo la citazione notificata in persona, ò nel luogo, doue abita, se sarà in Pisa infra le xx. miglia habbia giorni cinque di tempo a rispondere; e fatta la risposta, succedino i termini infra scritti, cioè: passati i giorni cinque, s'intendino assegnati alle parti giorni xv. à prouare quello, che gl'occorre; e chi vorrà fare esaminare testimoni, sia tenuto nominarli quando darà i capitoli, acciocchè la parte possa hauere notizia de' testimoni, che s'hanno da esaminare, e fare i suoi interrogatori, iquali debba presentare dopo la data de' capitoli fra'l termine di xxiii. hore; & il Consiglio possa, parendoli, prorogare detti giorni xv. giorni cinque di più; e passati detti termini, le parti habbino otto giorni di tempo produrre, e rispondere quanto gl'occorre, iquali passati, ciascuna delle parti habbia tempo tre giorni, a dire contro le cose prodotte. E nelle cause fuori delle xx. miglia si possino, secondo la regola sopra scritta, dare termini piu lunghi, secondo parrà al Consiglio, e detto Consiglio passati tutti detti termini, habbia solo vn mese di tempo a poter espedire, e sentenziare; e se màcherà, incorra ciascuno de' Configlieri in pena di scudi xxv. applicati immediate al Tesoro

foro commune. E quanto all'istanza delle cause criminali il Consiglio offerui gl'ordini de' seguenti Capitoli. E tanto nell'vne, come nell'altre cause s'intendino sempre correre i termini l'vn dopo l'altro, ancor che non s'assegnano specificamente; e detti termini si sospendino, e non s'intendino correre per quel tempo, che i Cavalieri saranno sù le galere in seruizio della Religione.

Della Giurisdizione, & autorità del Consiglio nelle cause Criminali. Cap. XII.

IL Consiglio della Religione habbia potestà di procedere contro i Cavalieri, e conoscere di tutti i malefizi, e delitti pubblici, e priuati, ordinari, & straordinari, che in qualunque luogo, ò per loro si dirà essere commessi, ò agiti il giudizio per accusa, ò per inquisizione, ouero ex officio, non precedente alcuna denunzia, o in altro qual si voglia modo, incominciando dalla citazione, ò cattura de' rei, & imponendo pene a' colpiuoli, secondo che è ordinato ne' presenti statuti; e seruata la forma di essi, habbia detto Consiglio in tutte le suddette cose, & altre da quelle dipendenti, annesse, e connesse ampio, & pieno arbitrio. Proibendo a qualunque Magistrato, e Iudicente la cognizione di tali delitti contro le persone de' Cavalieri, senza però alterare l'ordine già dato a' Rettori delli Stati del Serenissimo Granmaestro, di potere, e douere subito, hauuta notizia di alcuno malefizio commesso da' Cavalieri fuori del Conuento, esaminare testimoni ex officio, fare il processo informatiuo sopra tali eccessi; e quello mandare con loro lettere à Pisa al detto Consiglio, e parimente di potere, per delitti d'importanza, commettere contro di loro la cattura personale, e tenerli prigioni a stanza del detto Consiglio.

Delle inquisizioni, e denunzie. Cap. XIII.

IL Consiglio inquisisca i Cavalieri di qualunque malefizio, e delitto, di che li sarà porta denunzia, ò in qualunque modo

modo li farà fatto rapporto; el'inquisizione, ouero processo s'incominci fra quindici giorni dal dì che si farà hauuta notizia del malefizio, o almeno dal dì che'l reo, sarà condotto in potere della giustizia; La causa si decida fra'tempi statuiti, come di sotto, e la Cancelleria riceua, & esaminati quei testimoni, che li parrà, ò che l'offeso, o suoi credi, o altri indurrà, o nominerà per istruire detta inquisizione, & amminicolarla, o per fomentare il processo della causa, e parimente riceua, & esaminati tutti li altri testimoni, che il reo, o suo procuratore, in caso però possa, secondo la forma de' Capitoli, agitarli la causa per procuratore, subministreranno, e tutti debbino giurare, & esaminarsi sopra tutta la causa, ne modi, e forma detta di sopra.

Del modo di procedere contro gl'accusati, & inquisiti contumaci. Cap. XLIII.

IL Cavaliere, che sarà accusato, o inquisito di malefizio, o delitto, o che del delitto da lui commesso sia fatta denuncia al Consiglio, si citi da' pubblici messi, o seruenti d'vizio in persona, se commodamente potrà trouarsi, e non trouandosi, si citi a casa di sua habitazione sendo suddito, o habitante nelli stati del Serenissimo Granmaestro, e non sendo, si citi per editto affisso al solito corridore del Conuento, con termine di tre, fino in otto giorni a comparire personalmente, e rispondere; e non comparendo, si citi con comminazione d'hauerlo per confesso, e conuinto, acciocche infra vn'altro termine di statuirseli, non minore di giorni xv. ne maggiore di giorni xxx. possa comparire, dire, & opporre nella causa; come di sopra, e comparendo s'ammetta alle difese, e procedasi in causa, come se fusse comparso in tempo, e non gli osti la contumacia. E in caso che fra questo secondo termine non comparisca, s'habbia, e reputi per confesso, e conuinto del delitto, e profferiscasi la sentenza fra giorni x. susseguenti, e si condanni di tutto ciò, che si trouerà accusato, o inquisito; & il notaio dopo la promulgazione della sentenza, ne faccia

faccia la solita notificazione, si che fra xv. giorni, sendo il condannato dentro li stati di S.A.S. e fra xxx. sendo fuori di detti stati, sia essequita detta notificazione, e notato à piè della sentenza il dì che sia stata notificata. Et il querelato, & inquisito possa essere ammesso à giustificarsi dell'accusa, ò denuncia in qualunque tempo comparirà innanzi la pubblicazione della sentenza, ma non si rileui dall'obbligo del prouare la negatiua, se bene contro di lui non sia altro, che la semplice accusa, ò denuncia.

Del modo del procedere contro li non contumaci.

Cap. XLV.

IL Cavaliere accusato, delato, ò inquisito di malefizio, sendo chiamato, se comparirà per difenderli dauanti al Consiglio, risponda specificatamente, distintamente, & apertamente all'accusa, inquisizione, e denuncia, ne possa riferirsi a costituiti, ne opporre, ne ammetterli alcuna eccezione, ancorche fosse declinatoria, dilatoria, ò d'altra sorte, se prima non haurà risposto come di sopra; restandoli però facultà di potere fra'l termine di tre giorni, dopo la sua risposta, dedurre se alcuna di dette eccezioni, li competerà, & essere amesso a prouarle; e se il malefizio sarà di qualità graue, ò enorme si metta in prigione, e sendo di qualità non graue si rilasci cō sicurtà di rappresentarsi, sempre che sia chiamato di stare a ragione, e pagare il giudicato; e non dando il malleuadore, si ritenga prigione, fino che sarà assoluto, ò haurà essequita la pena. E fatta detta sua risposta, se le dia, volendo, la copia dell'inquisizione, ò accusa, e degli indizij ancora, se parrà al Consiglio, ma non già de' nomi di testimoni, ex officio, ne degli accusatori segreti, se non in confuso, statuendosi al detto reo, & ancora all'accusatore, e denunziatore termine commune, secondo la qualità della causa, ne piu breue di giorni xv. ne tanto lungo, che la causa fra i termini statuiti, non possa spedirsi; e domandando il reo proroga di termine se li conceda con legittima causa, vn'altro termine competente, hauuto ri

Statut. de' Canal. di S. Stef.

l

guardo

guardo alla lontananza, infra'l quale ciascuna delle parti esibisca, e produca, volendo, i Capitoli sopra l'inquisizione, accusa, o denuncia, e sopra l'eccezioni, e repliche fatte, & altre cose, dette, & allegate, appartenenti alla causa, e si faccia l'esame *hinc inde*. Possasi *ex officio*, ne' casi, che procedono da inquisizioni, dalla Cancelleria, eziand di proprio moto, & a requisizione della parte auversa, interrogare l'inquisito di quello che li parrà, e piacerà per istruzione della causa, & nondimeno o procedasi per accusa, o per inquisizione il Consiglio ammetta, i Capitoli, sopra i quali i testimoni s'hauràno a esaminare indifferentemente, e senza alcuna controuersia, salvo le ragioni de gl'impertinenti, e non ammissibili; delle quali impertinenze si riferui la discettazione al fine della causa. Debbono ammettersi i testimoni, di qualunque condizione si siano a giurare, & esaminarsi, ne si ritardi l'esamine per l'opposizione, che si facesi, o che si prouassi, ancora contro la persona, riservandosi nondimeno la discussione di tal opposizione nel fine della causa. Gl'interrogatori che dalla parte si facessino, si vegghino da' Commisarij delle cause, s'approuino gl'idonei, & i non idonei si ributtino, e sopra gl'approuati s'interrogchino i testimoni, i quali fra'l termine sopra scritto s'essaminino; non volendo basti, chedetti testimoni habbino fra'l termine sopra scritto, giurato. Ma costando che l'inducente habbia fatta istanza fra'l termine douuto, che s'essaminino, in tal caso l'esamine loro vaglia, ancor che sia fatto dopo detto termine, e l'esamine si faccia nel modo, che di sopra è detto delle cause ciuili. Ma se alcuno testimonio si fosse trouato presente a qualche maleficio, & interrogato della verità, tergiuersasse nella risposta, e dicesi non sapere, si astringa a dire il fatto col metterlo in carcere, e taceendo la verità, se apparirà che ciò faccia con industria, si condanni, come depnente il falso, & i testimoni secolari si rimettino per il gastigo di tale falsità al foro loro ordinario. Et a fine che i delitti, per negligenza, o altro, rispetto, non rimanghino impuniti, sia lecito al Consiglio, & alla Cancelleria, nelle cause d'accuse, e querele, oltre le proue fatte dall'accusatore, indurre testimonio

in ex

ni *ex officio*, & ammonirli, & inquirere della verità, sempre che li piacerà, allora però quando il delitto, di che si agita, e tra'l numero de' graui. Ma procedendosi per inquisizione, o denuncia *ex officio*, possasi, auanti la data sentenza, qualunque volta parrà al Consiglio, & alla Cancelleria, far nuoue proue, e ricercare della verità ancora trapassati tutti i termini. Istrutto il processo, si conceda al reo copia di esso, statuendoli il termine di tre giorni a fare sue allegazioni, e difese.

Del modo del procedersi, quando è allegata l'assenza dell'accusato, o inquisito. Cap. XVI.

SEndo allegata l'assenza dell'accusato, o inquisito, il Consiglio statuisca termine a prouarla, secondo che li parrà, hauuta considerazione alla qualità della causa; e ritrouando per qualche prouazione, che detta assenza sia vera, & che fosse seguita auanti la data accusa, o denuncia, dia termine competente, fra'l quale il reo possa essere ritornato a comparire; e non costando di detta assenza nel modo sopra scritto, ouero apparendo che sia fatta con industria, si proceda come contra contumace.

Fra quanto tempo si debbono spedire le cause criminali. Cap. XVII.

IL Consiglio, tutte le cause criminali, che si controuertano contro i Cavalieri, debba hauerle spedite fra due mesi, dal dì dell'accusa, o vero inquisizione, e le cause de' processi, fatti fuori del Conuento da' Giudici secolari, o Ecclesiastici, contro i Cavalieri, le spedisca per sentenza fra vn mese, dal dì della riceuuta di detti processi.



I 2 Che

Che nessuno che non sia Cavaliere possa essere ammesso a procurare ne' giudizi dell'ordine. Cap. XV III.

PEr ischifare le lunghezze delle liti, ordiniamo, che ogni volta, che saranno differenze tra i nostri Cavalieri, per le quali differenze comporre, terminare, faccia di mestiero, che compariscino procuratori; deliberiamo nò possa comparire piu ch'vn procuratore per ciascuna parte, & interdichiamo che nessuna persona secolare, o ancora regolare, ne d'altro ordine, che del nostro, possa essere ammessa ne riceuuta a procurare per alcuno de' nostri Cavalieri in alcun giudizio di nostra Religione, & vn Cavaliere non possa procurare per vn'altro Cavaliere, se non in caso che quello, in nome del quale egli procura, fosse assente, o di tal maniera malato, che da se stesso non potesse comparire; & ancora se fosse alcun Cavaliere di strano paese, ilquale non sapesse il parlare, che s'usa nel nostro Conuento ordinariamente, o se egli fosse della lingua impedito, che non potesse esprimere i suoi concetti, imperoche vogliamo che a questi sia lecito negoziare, e spedire le loro faccende per Cavalieri loro procuratori legittimi. Ne per questo intendiamo di volere pregiudicare, o dinegare alle persone secolari, che non possino difendere ne' Capitoli, e Consigli nostri le cause loro per se stessi, o per procuratori.

Che si debba esaminare i testimoni. Cap. XI X.

I Testimoni, che sono prodotti nel Consiglio, giurino in presenza delle parti, ma si esaminino in loro assenza, e siano separatamente l'vn dall'altro interrogati sopra quello, di che si quistionerà; e coloro, i quali li esamineranno, non cercando altro, che di trouare il vero, senza alcuna cauillazione, li domandino diligentemente del luogo, del tempo, e come fanno quello che dicano, & in che modo auuenisse la cosa, della quale si dubita i detti de' quali testimoni, e tutte quelle cose,

le cose, che deporranno, vogliamo se sarà giudicato necessario, che fedelmente si scriuino.

Che le sentenze si debbino scriuere, e pubblicare.

Cap. XX.

DEliberiamo che i decreti, e le sentenze de' Capitoli Generali, e di tutti i Consigli, che si faranno nel Conuento, si debbino scriuere dal notaio della Religione, e quelli, che fuori del Conuento si faranno da altri notari pubblici (di che la Religione foglia ordinariamente seruirsi) iquali siano tenuti di tutte le sentenze, e decreti fare libri, e registri, e mandarne copie autentiche alla Religione.

Delle appellazioni. Cap. XXI.

PErche il nostro intendimento è, che tutti i giudizij, che si faranno nella nostra Religione, e tutte le sentenze, che si daranno dal Consiglio, si facciano secondo le leggi, e si diano secondo li Statuti del nostro ordine. Non permettiamo che in giudizio nessuno si possa da persona veruna appellare ad alcun Giudice, saluo che nelle controuenzioni delle leggi, e Statuti; percioche sempre che il giudizio fatto, e la sentenza data fosse fuori de' ordini, e còtro i Capitoli della nostra Religione, vogliamo che si possa ricorrere da ciascuno, & appellare al Gran maestro solo, tra'l termine di giorni dieci, dopo la notificazione della sentenza; esprimendosi nell'istrumento dell'appellazione fuori di che ordine, o contra qual Capitolo si darà la sentenza, e se quello che haurà appellato, nò haurà profeguita detta appellazione fra quattro mesi, computati detti dieci giorni, detta appellazione s'intenda diserta, e la sentenza passata in cosa giudicata, e ferma. Ne sia lecito interporre appellazione dalle sentenze, che sono date con partecipazione del Serenissimo Gran maestro, se non all'istesso Gran maestro, come male informato.

Statut. de' Canal. di S. Stef. I 3 D'eter.

De' termini fra' quali s'hanno à essequire le condennazioni, e pene, e del modo d'essequirle. Cap. XXI.

Nelle sentenze criminali, o penali, il Consiglio, o il Capitolo debba apporre il termine, fra'l quale si debbano incominciare à essequire. Però à Cavalieri condannati, che sono in Pisa, s'imponga il termine d'un mese, a quelli, che sono fuori di Pisa, e dentro li Stati del Serenissimo Granmaestro s'assegnano mesi due, & a gl'altri, che habitano, e si troueranno in istati alieni, si allarghino detti termini ad arbitrio del Consiglio, hauuto rispetto alla distanza de' luoghi. E li Cavalieri condannati à confini di carcere, di galera, o d'altra sorte, e ancora di quarantene, non oseruando dette penitenze, incorrino la prima volta in pena del doppio, e la seconda volta in priuazione dell'abito, e li penitenziati in settene, alla prima di subbidienza, incorrino in pena della quarantena, alla seconda in perdita di due mesi d'anzianità, & in difetto d'anzianità, in mesi sei di carcere, & alla terza in perdita dell'abito. Le notificazioni delle dette sentenze s'appicchino contro gl'assenti al corridore del Conuento, e di piu si commettino per lettere del Consiglio a' Cavalieri piu graduati, o vero anziani delle Prouincie, e luoghi, doue si ritroueranno li condannati; & in caso che fra due mesi, per quelli, che sono nelli Stati di S. A. e di mesi quattro per quelli, che sono fuori, non sia mandato rapporto di detta notificazione, si segua contro detti condannati conforme a gl'ordini della Religione.

Che le solennità ommesse non rendino le sentenze inualide. Cap. XXII.

SE della cosa, di che si tratterà in giudizio, e del delitto, di che alcuno sarà imputato, costerà legittimamente, o per confessione del reo conuento, o per deposizione di testimoni, o in qualunque modo saranno legittimate le persone,

sone, e dati i termini à prouare, o far difese, e le pene imposte, e le sentenze date, secondo la forma delli Statuti, e con partecipazione di S. A. S. vogliamo che dette sentenze siano valide, e non si possino annullare per rispetto dell'ordine di ragione, e delli Statuti non seruati, e delle solennità commesse, ne opporsi eccezzioni, ne altre cose, se bene contenessero il fatto hauersi altramente che non è espresso nel processo.

Delle spedizioni, che si deuono fare dal Granmaestro, o dal Consiglio. Cap. XXIII.

Q Vando s'hauranno a far lettere, saluicondotti, o licenze a' Cavalieri di poterli assentare dal Conuento, & altre spedizioni simili, dichiariamo, che si faccino sotto nome, e con interuento del Consiglio, sottoscriuendosi dal Gran cancelliere, o Vicecancelliere. Li priuilegi de' Cavalieri, le Bolle di collazioni di benefizij, e commende, di qualunque sorte, si faccino sotto nome del Gran maestro, e siano fermate di mano sua, & del suo Segretario, e di mano dell'Auditore, del Gran cancelliere, e Vicecancelliere; e le bolle di cambiamenti di commende, siano pure spedite sotto nome del Gran maestro, confermate, e sottoscritte dall'Auditore, Gran cancelliere, e Vicecancelliere dell'ordine, e dal Segretario, quale il Gran maestro debbe tenere appresso di se sempre, per le cose della Religione.

Dell'udienza pubblica. Cap. XXV.

E Gli pare cosa conueniente, e così giudichiamo, che vn giorno, o due d'ogni settimana, si spendino tutto, o parte, in dare pubblicamente udienza, quando però sarà necessario il cio fare, nel che si stia al giudizio del Commendatore Maggiore, del Priore del Conuento, e del Gran cancelliere tutti et tre d'accordo, se tutti e tre siano presenti, se no, di quelli, e di quello, che presente si trouerà. E per questo vogliamo che'l Consiglio si debba adunare ogni martedì di ciascuna settimana,



timana, che non sia feriato, & essendo il martedì festa, si debba adunare il mercoledì; e bisognando per li negozi della Religione, & interessi di essa fare il Consiglio frà settimana, s'intenda deputato il venerdì, & in caso che sia festa, si faccia il sabato, e ne gl'altri giorni non vogliamo che si possa adunare il Consiglio a stanza di particolari, ne per altro rispetto, che per cause vrgentissime, còcernenti l'interesse proprio della Religione. Nell' vdiienza pubblica debbono interuenire il Gran maestro, o Vicemaestro, e tutti gl'altri, come di sopra è ordinato, col Vicecancelliere; e quelli che mancheranno d'interuenirui, quando saranno intimati, incorrino per ogni volta, che mancheranno, in pena di mezzo scudo, se però con legittima causa da approuarsi dal Consiglio non verranno scusati. Et il Vicecancelliere debba appuntare quelli, che mancano, & appuntati non possino spuntarsi. Nella detta vdiienza s'hanno da leggere, & vdiere tutte le suppliche date, e tutte le domande, e querele di qualunque persona, così secolare, come regolare, secondo che ricercheranno i bisogni de' casi, che nasceranno, discussi prima prudentemente; & risolti i meriti della causa, si prouuegga quanto più presto, e meglio, che si potrà, a quanto sia giusto, e ragioneuole, acciocche nessuno habbia, non che ragione, occasione di dolersi, & ad ognuno si faccia sommariamente ragione.

Della Bolla della Religione, e del Granmaestro.

Cap. XXVI.

Affine, che non possa cadere dubitazione nessuna sopra alcuna delle cose ordinate, e deliberate dalla Religione, notificiamo, che tutte le concessioni, procurazioni, permutazioni, obbligazioni, prouuisioni, e tutte l'altre cose, che dal Granmaestro, e dal Consiglio, o da' Capitoli Generali si spediranno, si debbino segnare con la bolla del Granmaestro, piombata con l'arme della Religione, e con quella del Granmaestro, altramente si reputino per non fatte, e non siano di valore alcuno.

Delle

Delle ferie che si debbono obseruare ne' giudizij della nostra Religione, oltre alli giorni della Domenica.

Cap. XXVII.

NEL MESE DI

GENNAIO.

- 1 Il dì della Circuncisione del Signore. *L. VII.*
- 17 Di Sant'Antonio Abate.
- 20 Di San Fabbiano, e Sebastiano.
- 25 Della Conuerfione di S. Paolo.

FEBBRAIO.

- 2 La Purificazione di nostra Donna. *O. O. A.*
- 3 Il giorno di S. Biagio.
- 5 Il dì di Sant'Agata.
- 22 La Cattedra di San Pietro.
- 24 San Matteo Apostolo.

MARZO.

- 12 San Gregorio Papa.
- 15 Il dì della Fondazione dell'ordine.
- 19 San Giuseppe.
- 21 San Benedetto Abate.
- 25 L'Annunziazione di nostra Donna. *T. H. 2.*

APRILE.

- 23 San Giorgio Martire.
- 25 San Marco Euangelista.

MAGGIO.

- 1 San Filippo, e San Iacopo.
- 3 Inuenzione di Santa Croce.

GIU.



138

Del Consiglio

G I V G N O .

- 11 San Barnabà Appostolo.
24 San Giouambatista con tutta l'Ottaua.
29 San Pietro, e San Paolo Appostoli.

L V G L I O .

- 2 La Visitazione di nostra Donna.
22 Santa Maria Maddalena.
25 San Iacopo Appostolo.
29 Santa Anna.

A G O S T O .

- 1 San Pietro Ad Vincula.
2 Santo Stefano Papa Auvocato, e Pro-
tettore dell'ordine.
6 La Trasfigurazione del Signore.
10 San Lorenzo Martire.
15 L'Assunzione di nostra Donna.
24 San Bartolommeo Appostolo.
28 Sant'Agostino Dottore.
29 Decollazione di S. Giouambatista.

S E T T E M B R E .

- 8 La Natiuità di nostra Donna.
14 Esaltatione di Santa Croce.
21 San Matteo Appostolo, & Euangelista.
27 San Cosimo, & Damiano.
29 San Michele Arcangelo.
30 San Girolamo Dottore.

OTTO.

E de' Giudizij. Tit. VIII.

139

O T T O B R E .

- 4 San Francesco Confessore.
18 San Luca Euangelista.
28 San Simone, e Giuda.

N O V E M B R E .

- 1 Tutti i Santi.
2 Commemorazione de' Morti.
11 San Martino Vescouo.
21 Presentazione di nostra Donna.
25 Santa Caterina Vergine.
30 Sant'Andrea Appostolo.

D I C E M B R E .

- 6 San Niccolò Vescouo.
7 Sant'Ambrogio Dottore.
8 La Concezzione di nostra Donna.
13 Santa Lucia Vergine.
21 San Tommaso Appostolo.
25 La Natiuità del Signore, fino al dì del-
l'Epifania inclusiue.

F E R I E M O B I L I .

Dal Giovedì grasso innanzi al Carnouale, fino al dì della Ce-
nere inclusiue.

Dal sabato innanzialle palme, fino all'Ottaua di Pasqua in-
clusiue.

L'Ascensione del Signore.

Le Pentecoste, con due giorni seguenti.

Il dì del Corpo di Cristo, con tutta l'Ottaua inclusiue.

DEL

DEL GRANMAESTRO.
Titolo IX.

Che i Cavalieri vbbidiscino al Granmaestro. Cap. I.



SCRITTO ne' sacri libri, che gl'è meglio vbbidire, che santificare; ciascuno nella sua professione è tenuto fare à modo de' suoi superiori, e massimamente i Cavalieri della nostra Religione, alli quali di qualunque grado, autorità, e preminenza, si comanda siano vbbidienti al Granmaestro in tutte quelle cose, le quali ne gl'ordinamenti, e statuti, si contengono; nell'altre, intorno alle quali li statuti non danno al Granmaestro autorità di comandare, chi sarà disobbediente, non perciò contraffarà alla regola, ne incorrerà in pena veruna. E se li Cavalieri seruenti di qual si voglia sorte, e li conuerfi donati, e dedicati alla Religione non saranno vbbidienti a gl'altri loro superiori, perdino il vitto, e tutti li commodi, che traessero dalla Religione, se non haranno scusa legittima, da douere essere conosciuta dal Consiglio.

Quali cose il Granmaestro può concedere a Cavalieri. Cap. II.

PVò il Granmaestro per giuste cagioni in onore, e comòdo de' Cavalieri dar loro licèza di partire dal Conuento, di ritornare, & andare sù le Galere, ò in altro seruizio, dispensar dell'età nel pigliar l'abito, farlo dare fuori di Pisa, per cause, che a lui parranno vrgenti, dispensarli dal comparire a' Capitoli generali, rimettere, e commutare loro le condennagioni, e pene in tutto, ò in parte, accettar commende di padronato, con quelle condizioni, e priuilegi, che a lui parranno, abilitarli a far la professione fuori del Conuento, e fare altre cose simiglianti, & anco maggiori, e finalmente debbe il Granmaestro hauere autorità suprema di permettere, che

Del Granmaestro. Tit. IX.

che si faccino alienazioni di beni della Religione per inuestire il prezzo in simili, ò altri stabili, far permuta, separazioni, & vnioni di commende, e beni, precedente sempre la deliberazione del Consiglio, e susseguente l'approuazione del Capitolo, e disporre, & ordinare delle cose della Religione in qualunque modo, che esso conoscerà potere arrecare beneficio, comodo, & onore a detta Religione.

Che il Granmaestro non possa alienare le cose, che risguardano la conseruazione, e bene essere della Religione. Cap. III.

IL Granmaestro non vuole hauere autorità di alienare in alcun modo, cosa, che fosse in pregiudizio della conseruazione delle facoltà dell'ordine, ò di persona alcuna, vuole bene poter permettere, che si faccino a vtile della Religione, alienazioni di beni immobili per rinuestire il prezzo di essi, con condizione che detto prezzo in quel tempo, che s'indugiassi a riuertirlo, debba depositarsi a comodo, e profitto di essa Religione in luogo cauto, e sicuro; iquali beni s'intendino, subito che ne sarà sborsato il prezzo, essere fatti propri de' compratori, e per loro sicurezza il Capitolo sia tenuto a prouare, e confermare l'alienazioni fatte, sempre che siano a vtile della Religione, e non in altro modo; ne vuole potere donare il passaggio douuto al Tesoro de' Cavalieri, che pigliano l'abito delle Religione.

Del Bollo, ouero Sigillo del Granmaestro. Cap. IIII.

DEbbe il Granmaestro hauere vna bolla; ouero bollo particolare, nella parte di sopra, dellaquale debbe essere scolpita l'arme sua, e dall'altra banda la Croce della Religione; laqual bolla debbe essere di piombo, & vsarsi nel dar credenza, e fermezza a tutte quelle cose, che si spediranno per autorità, e maggioranza del Granmaestro; debbe ancora tenerne vn'altra d'argento, con la quale si bollino, e segnino in cera rossa le patenti, & altre lettere tali, secondo che sarà giudicato conuenirsi.

DELLI

DELLI VFIZI, E DIGNITA'
de'Cauallieri. Titolo X.

Del Commendatore maggiore. Cap. 1.

L Commendatore maggiore, ilquale è nell'ordine nostro di tanta dignità, e preminenza, vogliamo che s'intenda essere, e sia à vita, e s'elegga dal Gran maestro; e quando è presente al Conuento, debba hauere stanze onoreuoli, e come Luogotenente del Gran maestro, essere riuerito da tutti, interuenire a' Capitoli, Consigli, & altri atti, & Congregazioni pubbliche, dare abiti, seruati gl'ordini, e fare quanto altro occorresse per onore, e seruizio della Religione.

Dell'autorità del Granconestabile. Cap. 11.

L' Autorità del Granconestabile vogliamo, che s'estenda sopra tutte le genti d'armi, così da piè, come a cavallo nelle guerre di terra; onde come egli, ò il suo Luogotenente può in tutte le guerre terrestri comandare a tutti i Cauallieri, così militi, come seruenti d'arme, & a tutti gl'altri fanti, e cavalli, così ciascuno di loro debbe fedelmente in tutte le cose appartenenti alla guerra di terra, vbbidire all'vno, & all'altro di loro; essendo l'esercito terrestre così di fanteria, come di cavalleria sottoposto all'imperio del Granconestabile dell'ordine della nostra Religione, ilquale può, con partecipazione del Granmaestro, ò del Vicemaestro, dare il suo vessillo, ò gonfalone, cioè lo stendardo della Religione a chi più li piacerà, pur che sia Caualiere milite. Può ancora correggere, e gastigare i Cauallieri, e tutti i soldati, che fallassino, secondo la qualità degl'errori, e colpe loro; intendendosi sempre, che doue sarà la presenza del Granmaestro, il Conestabile stesso, e tutti gl'altri siano in tutte le cose sottoposti all'imperio, & vbbidienza di esso Granmaestro.

Del.

Dell'autorità dell' Ammiraglio. Cap. 111.

DOpo il Granconestabile segue l'Ammiraglio, che ha il carico delle cose di mare, come il Conestabile di quelle di terra; ma tanto più è necessaria la sua autorità, e vigilanza, quanto più spesso si ha occasione di combattere in mare contro gl'Infedeli, che in terra. Perciò ordiniamo, che tutte le genti di mare, di qualunque maniera si siano, ò stipendiate, ò nò, non volendo il Gran maestro nelle guerre nauali, e cose marittime altro Vicemaestro, che l'Ammiraglio dell'ordine vbbidischino a lui, ò suo Luogotenente; e quante volte la Religione armerà galere, ò altri legni, l'autorità, & il carico sia dell'Ammiraglio, & a lui s'appartenga far pagare delle pecunie del Tesoro i soldati, le vettouaglie, e tutto quello che li bisognasse. Per la prouisione delle quali cose vogliamo che egli, ò il suo Luogotenente elegga vn pratico, e sollecito Caualiere in Proueditore dell'armata, ilquale prouuegga, e tenga diligente conto, delli stipendi, & altre spese necessarie, con riscontro del Conseruadore generale, ò suo ministro, per potere a suo tempo, e luogo darne ragguaglio, e renderne conto, secondo che per li statuti, e costituzioni sarà ordinato; riseruando l'elezione de' Capitani di galere, & altri legni grossi al Consiglio.

*Del modo di armare legni, & vasselli, latini, & quadri.
Cap. 1111.*

NEssuna galera, che s'armi, ò vadia in armata di nostra Religione, non possa uscire di Porto, senza gl'infrascritti corredi, e genti come appresso. Prima il vassello sia bene calafato, riuisto, e spalmato, con tutti i suoi corredi d'artiglierie, douendo portare, oltre a quelli di prua, due cannonetti: vno al falcone, e l'altro allo schifo per lo manco; sia fornito di sartie, puleggi, roscioni, & ancore, alberi, & antenne di buona qualità, acciocche, veleggiando, non si rompino
Portino

Portino il bastardo grande, borda, treo, e trinchetto, & vn bastardo mezzano per rispetto, catene, e trauerse a bastanza; Porti tutto il suo palamento ben corredato, e buona quantità di remi, per rispetto porti due timoni, barili a sufficienza, ten da d'albagio, e di canouaccio; la ciurma vestita con camicia, calzoni, gabbano, e camicciuola; Dell'armi, venticinque corfaletti, cinquanta corazze, cinquanta rotelle, cinquanta celate, cinquanta picche, cinquanta pezzi d'armi corte, cento archibusi, tutti di vna palla con loro fiasche, e poluerini; pale dugento da cannone, con loro poluere; Ogni galea non possa tenere più che vno schiauo a banco; debba menare vn huomo a banco, che di buona voglia tiri il remo, cinquanta marinari, compresiui gl'vfiziali quanti siano a bastanza; venticinque Cavalieri della nostra Religione; soldati più, e meno, se condo sarà spediante per l'impresa, e viaggio, che faranno; medicine, e vettouaglie a sufficienza, secondo il costume, e non possino altrimenti, che di sopra s'è detto, partire del porto, o nauigare. Li legni quadri, che vadino in armata, nauì, o galeoni, o carauelle alla latina, passando la portata di mille salme; oltre che si forniscino di buona artiglieria di bronzo, e di tutti gl'altri corredi necessari a nauigare; non ci possa andare sù manco che quaranta huomini, & ogni mille salme che creschi di portata, s'accreschino almeno venti huomini di più; sia grande, come si vogli il vassello, e così all'auuenante dalle mille salme in sù, secondo detta portata; douendo esse re prouuisto d'armi a bastanza per gl'huomini detti, & d'altri corredi, vettouaglie, munizioni, & artiglieria, altrimenti non possa nauigare in armata alcun legno di nostra Religione. Andando detti legni quadri in mercanzia, se n'offerui quanto al buon giudizio, e discrezione dell'Ammiraglio, e del Consiglio, che li mandassi, parrà espediente, auuertendo sempre, che vadino ben'armati, e corredati.

Dell'vsizio del Grancancelliere, e Vicecancelliere.

Cap. V.

IL Grancancelliere deue hauere familiare pratica di tutti li statuti, ordini, istruzioni, e rescritti; & e obbligato star vigilante, che detti ordini non si trasgredischino, ma si offer uino inuiolabilmente, ricordando al Consiglio, quando di essi in alcun modo s'uscissi, & hauendo l'occhio, che la giustizia fortisca il debito effetto, e non resti oppressa, ne il Tesoro di qualunque modo defraudato. Intendasi deputato per vno de'tre Commessari, cioè insieme col Priore del Conuento, e della Chiesa, e procurare ogni volta che sarà pubblicato il Capitolo, che tutto quello sarà stato deliberato dal detto Capitolo, sia messo in esecuzione tanto dal Consiglio, quanto da gl'vfiziali a chi attiene; & auuertisca che li ministri di Cancelleria siano fedeli, accurati, e diligenti nelle scritture, & in particolare ne' conti d'anzianità de' Cavalieri, e perciò vogliamo, che dal Gran maestro, o dal Consiglio li sia data vna persona dotta, e reputata per suo Vicecancelliere, l'vsizio del quale sia di spedire tutte le prouuisioni di Cancelleria di qualunque sorte, e farle fermare, e segnare, come per li presenti statuti si dispone. Il detto Vicecancelliere sia tenuto con licenza del detto Grancancelliere, quando è presente, dar copia delle scritture di Cancelleria a quelli, che appartengano, ogni volta, che sarà domandata, salua la tassa, e mercede della cassetta di detta Cancelleria. Non possa già dar copia di processi informatiui per cause criminali, ne meno de'Rescritti di S. A. S. che non contenghino grazia, se prima dal Consiglio non è giudicato, che possino darsi; possa nondimeno far vedere detti rescritti a gl'interessati nelle stanze di detta Cancelleria, e non altroue. Habbia particolar cura detto Vicecancelliere di far mettere nella cassetta tutti i denari, e di scritture, e d'altro, attenenti alla Cancelleria, subito che si riscoteranno, scriuendoli prima in vn libro, che per riscontro di detta Cancelleria, deue tenersi, e se detto Vicecancelliere, o il notaio, o alcuno de' ministri

mancaſſi, incorra in pena di ſcudi x. applicati al Teſoro comune per qualunque partita riſcoſſa. La caſſetta di Cancelliera debba eſſere aperta, in fine d'ogni meſe, per il Grancancelliere, e Teſoriero generale, & annouerarſi la pecunia alla preſenza dello ſcriuano generale, ilquale ne faccia poliza al Teſoriero, perche li metta a entrata, e poi ſottoſcritta, la riman di a detto ſcriuano; & anco detto Grancancelliere, Vicecancelliere, e Miniſtri ſiano obligati far fare regiſtri doppi della valſuta di tutte le commende, magioni, luoghi, poderi, poſſeſſioni, e beni immobili della Religione, con tutto quello che col tempo ſ'accreſcerà, commuterà, ò diminuirà, che vno ſi conſerui in Cancelleria, e l'altro ſia appreſſo al Segretario del Granmaeſtro in Fiorenza, e finalmente debbino eſſequire tutte l'altre coſe concernenti al loro vñzio ordinarli per iſtruzione.

Dell'vñzio del Teſoriero Generale. Cap. VI.

IL Teſoriero generale debba riſedere nel Conuento aſſidua mente, & interuenire in Conſiglio; l'vñzio ſuo è di riceuere, cuſtodire, e ſerbare tutte le pecunie del Teſoro dentro caſe, che habbino forti, e gagliarde ferrature, e ſi ferrino con tre chiauui, vna delle quali ritenga appreſſo di ſe, l'altra il Priore del Conuento, e la terza ſi tenga dal Conſeruadore generale. Debba detto Teſoriero deputare il Caſſiere ſalariato de' denari del Teſoro, ilquale habbia il libro d'entrata, & vſcita, e quaderno di caſſa, & oſſerui nel riceuere, e pagare denari l'ordine, e modo inſcriſſo, cioè. Che i denari da pagarſi per cauſa di paſſaggio, & armi, li riceua con poliza della Cancelleria, e tutte altre forti di denari li riceua cõ poliza del Cõſeruadore generale, ò dello ſcriuano, ò de' receutori, lequali polizze ſia obligato mettere a entrata, e ſottoſcriuerle: notandoui le carte, e ſegno del libro, di poi mandarle coſi ſottoſcritte allo ſcriuano che le copi, e ſerbi per riſcontrarſi alla reuiſione de' conti; e nel pagare denari auuertisca d'hauere prima lo ſtanziamento del Conſiglio ſigillato col ſigillo della Religione

Religione, e ſottoſcritto dal Grancancelliere, ò Vicecancelliere, e ſcriuano Generale, e di pagare, a quelli che li preſenteranno lo ſtanziamento, i loro denari ſubito, e farſi fare la riceuuta de' danari pagati ſotto detti ſtanziamenti, che altri menti non ſe li menerebbono buoni alla reuiſione de' ſuoi cõti. E ſia obligato detto Teſoriero giurare in mano del Granmaeſtro, ò Vicemaeftro d'eſſequire l'vñzio ſuo fedelmente, e cõ diligenza, e tanto eſſo, quanto il ſuo caſſiere dare ſicurtà per quella ſomma, che parrà al Granmaeftro, ò al Conſiglio di render buon conto, & d'oſſeruare quanto diſopra, e quel più che farà loro ordinato per loro iſtruzione, da darſeli in iſcritto.

Dell'vñzio del Conſeruadore Generale.

Cap. VII.

PEr conſeruazione de' beni della Religione, vogliamo ſia eletto dal Capitolo Generale, ogni tre anni vn procuratore del pubblico Erario, ilquale ſ'addomandi il Conſeruadore Generale, quale ſia obligato tenere diligente cura di tutte le poſſeſſioni, caſe, e beni ſtabili, robe, vettouaglie, coſe mobili, e ſe mouenti, ragioni, & azzioni, attenenti in qualunque modo a detta Religione; prouedendo le poſſeſſioni ſia no bene cultivate, le caſe conſeruate in buon'eſſere, e le robe, e vettouaglie per li fattori, commeſſario del Conueto, riſcontro, e altri miniſtri cuſtodite, e ferrate in buoni magazzini per venderſi, e farſene eſito a' debiti, e ſoliti tempi. Habbia cura del l'armeria del Conuento, ordinando che l'armi ſi mantenghino, e conſeruino in armeria nette, e fornite di tutte le guarnizioni neceſſarie. Habbia facultà di mutare fattori, e lauoratori da' poderi della Religione a ſuo beneplacito, e ſia obligato giurare in mano del Granmaeftro, ò ſuo Luogotenente, e dare ſicurtà per quella ſomma, che parrà al Conſiglio d'eſſercitare il ſuo officio, d'oſſeruare la ſua iſtruzione bene, e diligentemente.

*De' salari e stipendi da pagarsi per il Tesoro a Cavalieri
graduati. Cap. VIII.*

ANcorche confidiamo che li Cavalieri di questa Religio-
ne habbiano per propria virtù a operare, e volentieri
affaticarsi à beneficio vniuersale; nondimeno per riconosci-
mento più che per premio delle fatiche, & affine che possino,
secondo il grado, più honoratamente apparire ne' seruiti del
la Religione; vogliamo, e ordiniamo, che delle pecunie del
Tesoro al Gran contestabile si paghi ogni volta, che sarà in
ispedizione, & impresa di guerra, a ragione di scudi trecento
l'anno, e fuori di spedizione, scudi cento ogn'anno, e le spe-
se nel Conuento per se, e tre seruenti, ogni volta che sarà nel
Conuento. All'ammiraglio scudi dugento in ogni tempo, e
le spese in Conuento, ò in galea con tre seruenti. Al Priore
in ogni tempo scudi cento, e le spese in Conuento con tre ser-
uenti: Al Gran cancelliere in ogni tempo scudi cento, e le spe-
se nel Conuento con due seruenti. Al Tesoriere, Conser-
uatore Generale, e Buonhuomo dello Spedale scudi cento à
ciascuno di loro in ogni tempo, e le spese per due seruenti nel
Conuento, e fuor del Conuento non habbiano a conseguire
altro, che lo stipendio. Al Commendatore maggiore, quan-
do sarà in Conuento, le spese solamente per se, e per quattro
seruenti senza stipendio. E quanto a gl'altri ministri, & offi-
ciali del Conuento non graduati, debba il Consiglio ordinar
loro il salario condegno alle loro fatiche, & officio, non po-
tendo passare scudi cinque il mese, (saluo sempre il disposto
del Cap. xvi. del Titolo della Chiesa, quanto alli due Buon-
huomini della Chiesa) & habbiano le spese nel Conuento per
le persone proprie, non comprendendo in modo alcuno con
questo statuto gente da guerra, soldati, ò marinari dell'arma-
ta, iquali quanto alli loro stipendi si rilaschino a gl'ordini con-
sueti della milizia terrestre, e marittima.

DE

*Del vfizio del Gran priore, e sua giuridizione.
Cap. I.*



L Gran priore dell'ordine, che altrimenti si dice
Priore del Conuento, sia vno de' Cavalieri com-
mendatarij d'età d'anni xxi. x. compliti, il quale
vogliamo si elegga dal Capitolo Generale per
termine di tre anni; risegga, & abiti continoua-
mente nel Conuento, con quella Maestà, e dignità, che si ri-
cerca, e in caso d'assenza del Commendatore maggiore, succe-
da esso in luogo suo alla cura, e gouerno di esso Conuento.
Non si parta della sua residenza, se non per vrgente neces-
sità, e con licenza di S. A. S. quale apparisca in iscritto, douen-
doseli quando parte prefigere tempo breue a tornare per cau-
sa delli scandoli, che possono nascere, e per altre vrgenti occa-
sioni. Procuri che in detto Conuento non si facciano tumultu-
ti, ò romori, e visiti giornalmente le camere de' Cavalieri, per
vedere che vi si viua col timore di Dio, e non vi s'introduchi-
no di quelli, che vi conuersano mali costumi, e vedendo in-
conuenienti li corregga, con ammonire, riprendere, e biso-
gnando gastigare quelli che li commetteranno, conforme a'
Capitoli, e seguendo disordini d'importanza, ne dia notizia
al Consiglio, il quale debba senza indugio prouuederci, con-
formare i processi, e fare altri atti necessari, e mancando il
Priore di dare tal notizia, possa essere sospeso dal suo officio
per il tempo, che parrà al Consiglio, & ancora punito in altre
pene, ad arbitrio del medesimo Consiglio. Distribuisca le stà-
ze del Conuento, eccettuato quelle delle Gran Croci, e dello
Scriuano Generale, à tutti quei Cavalieri, che per vigore del-
li Statuti godono le spese del vitto, & a quelli, che sono di
Consiglio, volendo habitarui, dispensandole in modo, che
li Cavalieri habbino, il piu che si può larghezza, e capacità
vguale, e quando le nature, e qualità de' Cavalieri non si con-
Statut. de' Caual. di S. Stef. K 3 facessero

faceffero inſieme, poſſa il Priore mutarli, e dar loro quell'ac-
còpagnature, che giudicherà a propoſito per la pace, & vnio-
ne tra loro. Non riceua Caualiere di nuouo al Conuento, ſe
non porteranno ſedi legittime di eſſerſi comunicati, ſecon-
do gl'ordini; ouero ſe non ſi comunicheràno fra'l termi-
ne di otto giorni, dopo il loro arriuo al Conuento; e poſſa,
e debba cacciare dal Conueto li ſeruadori de' Caualeri, che nò
ſi confeſſono, e comunichino a' debiti tempi, e gaſtigarli de
gl'errori, che commetteranno nel palazzo, pallazzotto, chie-
ſa, e Piazza del Conuento de' caſi leggieri, ſecondo li ſtatuti
di Piſa; e de' delitti graui commeſſi in detti luoghi, debba ri-
metter la punizione al Conſiglio, da impoſi ſecondo li detti
ſtatuti di Piſa. Non permetta che i Caualeri vadino in luo-
ghi, doue poſſino incorrere in riſſe, quiſtioni, & inconue-
nienti, e referiſca al Conſiglio i nomi di quelli, che hauranno
traſgredito ſopra di ciò le ſue ammonizioni, & auuertimenti;
ilqual Conſiglio ſia obligato, ſenza alcun proceſſo gaſtiga-
re i traſgreſſori à ſuo arbitrio. Non còſenta detto Priore, che
nel Conuento ſenza ſua licenza, da darſi ſolo per honeſte ca-
gioni, entrino donne, ne meno v'abitino ſecolari, da' padri,
figliuoli, e fratelli de' Caualeri in poi, e queſti per vna, fino in
tre ſere, e contrafacèdo incorra nella pena della Quaràtena. E
perche poſſa ſapere chi de' Caualeri manca d'albergare nella
clauſura, comandi a' ſeruanti d'vfficio, & a quello che giorno
per giorno farà di guardia, che nò eſca mai per comandamen-
to alcuno di palazzo, e la ſera, da xxiiij. ore, fino à che ſi ferra
la porta di eſſo, nò parta dell'andito, o della ſtanza della guar-
dia, e ſentendo tumulti dentro detto palazzo, ſubito ferri la
porta, e non l'apra ſenza licenza del detto Priore, ſotto pena
di perdere la metà del vitto di quel meſe, e naſcendo ſcandò-
lo, di eſſere punito in quel piu, che parrà al Conſiglio. Prou-
ueggi ſi faccino gl'aiuti poſſibili, e conuenienti alla carità
cristiana, a' Caualeri malati, tanto in infermeria, quanto nel
Conaento, & in Piſa, e viſiti ogni quindici giorni le carcere,
e faccia le viſite delle commende, e benefizi della Religione,
ſecondo è determinato nel Titolo delle viſite ſ'intenda depu-
tato

tato vno de'tre Commefſari à procurare che le coſe delibe-
rate da' Capitoli habbino la loro eſecuzione. Ne' caſi vigen-
ti, e d'importanza, che ricercaſſino graue pena, poſſa, e deb-
ba nello ſteſſo Conuento, ancor che in Piſa foſſe maggior
graduato di lui, far carcerare li Caualeri militi far fare proceſ-
ſi, leuate d'offeſe, & altro, dando poi còto del tutto al Conſi-
glio, affine che vi prouueggia. E nell'apprenſione del ſuo of-
ficio giuri ſolennemente in mano del Granmaeſtro, o ſuo
Luogotenente di offeruare tutte le coſe dette, & altre con-
cernenti il detto vfficio, e ſua iſtruzione.

De' Priori, e Bali. Cap. II.

E ſſendoli còſiderato nel principio dell' erezzione del no-
ſtro ordine militare ſotto, l'inuocatione di Sàto Stefano
Papa, che i Caualeri in progrefſo di tempo, mediante il
diuino aiuto, farebbono creſciuti di numero, e dilatati in
diuerſe parti e Prouincie, e che viuendo lontani dal Conuen-
to, e di fuori de' gl'occhi de' loro ſuperiori, ſariano potuti, per
l'impunità, & eſſenzione del non eſſere ſottopoſti, ageuol-
mète incorrere in piu ſorte d'errori, furono per detta ragio-
ne dal Sereniſſimo Coſimo, Padre noſtro, fondatore, e pri-
mo Granmaeſtro del dett' ordine, e dal Sereniſſimo FRAN-
ceſco noſtro fratello, ſecondo Granmaeſtro diſegnate, &
iſtituite alcune dignità Prouinciali, e locali, ſotto nome, e
titolo di Priori, e Bali, le quali vennero ornate da i medefimi
di piu priuilegi, e grazie, che da noi ſi confermano, & am-
pliano come ſegue. Che detti Priori, e Bali, ſiano capi di tutti i
Caualeri originari, e che riſeggonò ne' còfini delle loro Prio-
rie, e Baliati reſpettiuamente, e dopo gl'otto graduati dell'or-
dine, tenghino in quelle i primi luoghi e ſiano ſuperiori à
tutti gl'altri Priori, Bali, Caualeri, Commendatari, e Con-
uentuali, quantunque foſſero Sacerdoti. Habbianò giuridiz-
zione criminale ſopra tutti i fratelli dell'ordine, tanto laici,
come ſacerdoti, quali ſiano nati, & riſegghino dentro le loro
giuridizzioni, procedendo, e faccendo procedere contro di
loro,

loro, col mezzo, bisognando, del braccio secolare, o ecclesiastico tante volte, quante gl'haranno trouati in errore, in quel modo, che il Priore del Conuento, & il Priore della Chiesa, sono soliti, e possono fare nello stesso Conuento, e Chiesa, Eccetuati sempre, da detta loro autorità, & giuridizione, li detti otto graduati, & altri Cauallieri di grancroce, e li Cappellani del Granmaestro. Possino, e debbino in detti luoghi, e ne' casi, e pericoli di risse, e scandoli, ordinare contro li soprascritti, leuate d'offese, paci, tregue, e sicurtà di non s'offendere, sotto quelle pene, che alla grauità della causa, e qualità delle persone parranno conuenienti. E sendo in tali pericoli di risse, e scandoli interessati Cauallieri di grancroce, siano obligati solamente ordinare contro di loro le leuate d'offese, e rimettere al Consiglio la prouisione del comandare le tregue, & altro, come di sopra. Siano presidenti delle semblee, o quelli di loro giuridizione, che per essere ammessi al grado di Caualiere milite, dourano far proue di loro nobiltà, siano obligati presentare dinanzi a detti Priori, e Bali, le loro quattro casate, ouero quelle casate, che sono originarie de' luoghi a loro sottoposti, con le loro armi colorite, e fare, e ricevere dette proue còforme al Capit. 111. del Tit. del modo di ricevere i Cauallieri. Siano nelle spedizioni tanto di terra, come di mare, salua l'autorità del Contestabile, & Ammiraglio, capi, e guida de' Cauallieri di loro giuridizione rispettivamente; & ogni volta che dentro i confini delle lor Priorie, e Baliati, vacasi amministrazione di commende di quelle, cioè che per mancanza di linee, e de' chiamati alla successione, in virtù di loro errezione, ritornino a collazione libera della Religione, e sotto gl'obblighi, & ordini d'anzianità, possino, per vna volta tanto, di poi che sarà scorso il termine della vacante, gratificarne vno de' Cauallieri benemeriti a loro piacimento, di quelli però, che hauranno pagato il passaggio, e fatta la professione di sei mesi, secondo gl'ordini. Possino intervenire a Capitoli Generali, & andare a partito per tutte le sorte di dignità, & uffici della Religione, purché habbino anni 19. finiti; e nelle cause criminali, che pendessero contro di loro,

loro, siano immediatamente sottoposti al Consiglio, dal quale non possino essere giudicati, se in esso non interueranno tutte le Gran Croci, che si ritroueranno al Conuento. Et in quei luoghi, e Città, doue si ritrouassino costituite ambidue dette dignità insieme il Priore, ancorche sia assente dal Priorato, habbia sempre riservata, e precipua la facoltà dell'eleggere l'amministratore alla commenda, che a suo tempo ritornassi alla Religione per le linee finite de' chiamati, come di sopra, ma l'esercizio della giuridizione, e l'uso dell'altre grazie, e priuilegi, appartenga a lui, se sarà presente, e risederà nel Priorato, e non risedendoui, appartenga al Bali, se vi risederà, & in caso dell'assenza d'ambi due, sia riservata sempre al Priore, e suo Luogotenente la prerogatiua, e facoltà dell'vsargli. Nò possino già detti Priori, e Bali, dare abito ne' luoghi di loro giuridizione ad alcuno di quelli, che, o per acquisto, o vero per successione di commende di loro padronato, o per grazia di S. A. S. hanno facoltà di pigliare l'abito fuori del Conuento, sempre che ne' confini di loro giuridizione si ritrouerà qual'vno de' gl'otto graduati; Perciocché vogliamo detti otto graduati habbino la prerogatiua di vestire l'abito douunque si ritrouino, seruato l'ordine della precedenza, e maggioranza de' gradi tra di loro. E se ne' luoghi sopradetti non si troueranno in dette occasioni graduati, come di sopra, habbia ciascuno Priore, e Bali prerogatiua dentro la sua propria, e particolare giuridizione a tutti gl'altri Priori, e Bali d'altre prouincie, in vestire detti abiti.

Del modo dell'eleggere il Priore della Chiesa, sua facoltà, e giuridizione. Cap. 111.

PER la cura, e reggimento della Chiesa s'elegga per il Capitolo Generale ogni tre anni del numero de' i Cauallieri sacerdoti militi, e non vi sendo abili, del numero de' Cauallieri Cappellani vn Priore di buona qualità, e lodati costumi, il quale possa con l'esempio della vita, e con sollecitudine ammaestrare gl'altri Sacerdoti, interuenire nell'ore debi



te a' diuini vffici, & insieme cō gl'altri procurare il culto della Chiesa, e la salute dell'anime de' Cavalieri, v'dendo le loro confessioni, e somministrando a' debiti tempi, tanto a' sani, come a' gl'infermi, li Sacramenti della Chiesa debbe vbbidire al Priore del Conuento, & osseruare tutto quello, che per i Capitoli della Chiesa è ordinato. I Cavalieri Cappellani, e cherici del nostro ordine, che stanno in Conuento siano sottoposti a' comandamenti del detto Priore, a' quali egli può commettere, e comandare, che celebrino gl'vffici Diuini, confessino, e comunichino, & amministrino tutti gl'altri Sacramenti della Chiesa con carità, e deuotione, massimamente se impedito da faccende, o per altra cagione non li potessi amministrare egli stesso. Contro li quali Cappellani, e cherici habbia autorità libera di procedere, e correggerli, e gastigarli de' gl'errori, che commettessino conforme a' Capitoli, e fino alla carcere incluse. Habbia facoltà di riordinare, e riformare non meno le cose attenenti al culto diuino, ma ancora i costumi, e abiti di essi preti, e cherici, e così mutare, e fare tutti gl'vffici, spettanti a' detti Cappellani, e cherici; con questo, che di poi che haurà eletti gl'vfficiali, se faranno di quelli, a' quali si dia salario alcuno oltre i denari del vitto, o che habbino a' dar sicurtà, o cauzione alcuna, per causa di loro amministrazione, si debba dare in nota al Consiglio, che li confermi, e faccia descriuere nel corpo della Religione; al qual Consiglio habbiano ricorso quelli di loro, che dal detto Priore si sentissino grauati. Possino ancora i commendatori di commende di beni Ecclesiastici correggere, e gastigare li Cappellani delle commende de' loro errori, affine che essi per la lontananza del Priore non rimanghino impuniti. S'intenda detto Priore deputato vno de' tre Commessari a' procurare l'esecuzioni delle cose Capitolarie. Prouegga che tutte l'altre Chiese della Religione habbino il lor debito, e che i Sacerdoti di esse siano di buona, & esemplare vita, e gouernino bene dette Chiese, tanto nel temporale, come nello spirituale, proponendo al Consiglio le negligenze, e trasgressioni di ciascuno, e procedendo ne' casi graui fino alla carcerazione dell'oro per-

ro persone, e dandone poi conto al Consiglio, al quale aspetta formare i processi, e giudicarli. Sia obbligato visitare, almeno due volte la settimana, i Cavalieri malati, facendo dire le messe solite per la salute loro, confessandoli; e trouando in alcuni di essi difficoltà, e necessità d'alcuna cosa, ne dia relazione, al Priore del Conuento, acciocche li somministri, e faccia somministrare gl'aiuti, possibili, e conuenienti alla carità Cristiana. Faccia rapporto al Consiglio di quei Cavalieri, che vanno a nauigare, e non si comunicano, secondo che sono obbligati, affine che essi li possino secondo li Capitoli correggere.

Dell' Archiuio. Cap. 1111.

PER conseruazione delle scritture, e perpetua memoria delle cose, che nella nostra Religione giornalmente si faranno, nel piu atto, e sicuro luogo del Conuento, si faccia vn' Archiuio, nel quale si riponghino tutti i contratti, priuilegi, lettere autentiche, & in somma tutte le scritture pubbliche, in qualunque modo pertinenti alla nostra Religione; il quale Archiuio stia serrato cō due chiavi, l'vna delle quali tenga il Priore del Conuento, l'altra il Gran cancelliere. E di tutte le dette scritture, che si conseruano in detto Archiuio, vogliamo che per l'Archiuio del Gran maestro si facciano copie autentiche delle infra scritte, cioè, di tutti gl'istrumenti, che concerneranno erezzioni di Commende, vnioni, disunioni, donatiui, concessioni di padronato, e altri simili acquisti di beni, ragioni, e priuilegi della Religione, perche questi come attenenti alla conseruazion, e bene essere, e stato della Religione, importano grandemente, che si costituischino in più d'vn luogo.

DEL VFFIZIO, ET ESSERCIZIO de' Cavalieri. Tit. XII.

Che li vffizi dell'ordine si diano a' Cavalieri. Cap. I.



VRTI gl'vffizi della nostra Religione si deono distribuire nell'ordine, e darli a quelli, che ne fiano meriteuoli, e sappino essercitarli; e se nella Religione non si trouassero Cavalieri, o tanti che fossero atti a essercitare qual si voglia vffizio, in tal caso il Consiglio possa eleggere persone secolari, lequali gl'essercitino infino a tanto che nell'ordine si trouino Cavalieri per quello vffizio sufficienti.

Che i Cavalieri seruenti d'arme essercitino i loro vffizi. Cap. II.

VOgliamo, che i Cavalieri seruenti d'arme essercitino quegli vffizi, che al grado loro s'appartengano, quali sono la volta, il granaio, riscontro del Commessario del Conuento, & altri simili, che conuengono allo stato loro; e se alcun Cavaliere milite, chiedessi alcuno di detti vffizi, sia reputato non più Cavaliere milite, ma seruente, e giudicandolo il Consiglio, essere idoneo, possa conseguirlo, e resti disautorato, come di sopra.

In che modo i Cavalieri s'habbiano à portare nel Conuento. Cap. III.

DEbbono i Cavalieri, tutte le volte, che staranno in Conuento, non solo riuerire il Priore, & altri superiori, ma portarsi in ogni cosa modestamente, senza far tumulto, ò strepito alcuno, viuendo in esso col timore di Dio, con pace, e con quel rispetto, riueranza, & amore a' superiori, & a gli eguali, che si richiede; Alberghino nella clausura del Conuento,

uento, il quale si deue chiudere l'inuerno alle cinque ore, e di state alle tre ore della notte; perche non albergandoci, se li debbon leuare, alla fine del mese, quei giorni del vitto, e legne, che haueffino macato, hauutasi però la discrezzione, che conuiene per le sei notte per ciascuno mese, che si concedono loro, stando in Pisa, di poter albergare fuori del Conuento. Abitino le stanze, che dal Priore faranno loro assegnate; e quelli che fanno anzianità, quando vengano, e quando partano dal Conuento, vadino, o mandino a fare notare in Cancelleria, & al Commessario del Conuento la loro venuta, e partita, e non notificandosi, perdono, quelli che si partono, giorni quindici dell'anzianità acquistata, e quelli che vengano, ò ritornano, non acquistano anzianità, ne conseguiscono il vitto per alcuni di quei giorni, che tarderanno a notificarsi. E gl'vffiziali, che mancano di notificarsi, incorrino in pena del salario di loro vffizio per vn mese, da ritenerseli di fatto alla lista de' prouuisionati, nel fine del mese, senza altra dichiarazione. Quando faranno in refettorio, mangino quietamente, offeruino silenzio, ne si leuino da tauola prima che da alcuno de' Cappellani non faranno le debite grazie rendute à Dio, alle quali debbono rizzarsi, & vdirle, stando in piè, se già non fossero impediti da alcuna cagione legittima, e ne haueffino ottenuta licenza dal Priore; qualunque ciò non offeruerà, caggia, per la prima volta, nella pena della settimana, la seconda nella quarantena, e la terza sia condannato alla carcere per quanto al Consiglio piacerà.

Del proprio essercitio de' Cavalieri. Cap. IIII.

IL Cavaliere, quando stia al Conuento, e fuori di spedizione di guerra, dee compartire l'ore del giorno, e tenere in moto con l'essercitio prima l'animo, e poi il corpo; l'essercitio dell'animo consiste in leggere storie, intendere la sfera, e carta da nauigare, introdursi nelle scienze di Cosmografia, Geometria, Aritmetica, e disegno; E l'essercitio del corpo si fa, dilettandosi di sapere notare, giocare d'armi, come di spada,

spada, e rotella, di spada, e di cappa, di spadone, di picca, d'azza, e di mazza, trarre schioppo, balestra, & arco turcheſco: correre, saltare, gioſtrare, e lottare, e finalmente addeſtrarſi in dette, & altre arti, che alla guerra, e ſpecialmente marittima, appartengono; lequali poſſino a lui apportare gloria, & onore, & alla fede Criſtiana ſicurezza, e tranquillità.

Delle malattie, che acquiſtano i Cavalieri, per cauſa delle nauigazioni. Cap. V.

A fine che i noſtri Cavalieri poſſino con maggiore ſtudio, e prontezza eſſercitarſi nella guerra, e profeſſione marittima, che è operazione, oltre l'altre ottima; ordiniamo, che qualunque Cavaliere, che ſ'ammalerà per cauſa della nauigatione, e farà per ciò aſtretto à ſmontare in terra, ſe farà lo ſbarcamento con licenza dell'Ammiraglio, ò di quello, che comanda le galere, e cauerà fede dal medico di dette galere, per laquale ſia dichiarato inabile a ſeguire la nauigatione, in tal caſo vogliamo, che'l viaggio interrotto, e piu, ſe piu duraffe il male, li ſia menato buono per nauigatione intera al conto di ſua anzianità, pur che infra xv. giorni, dopo che ſarà tornato al Conuento preſenti in Cancelleria la licenza del detto Ammiraglio, e la fede del detto medico; e debba di piu eſſere rifatto, delle ſpeſe che farà, mentre che dura detto ſuo male, e per viaggio nel ritornarſene dal luogo, doue ſarà ſbarcato al Conuento a ragione di ſcudi x. il meſe, ſe però fra detti xv. giorni, porterà in detta Cancelleria, oltre dette giuſtificazioni fede del medico del luogo, doue ſarà ſtato malato, e da chi ſarà ſtato curato, che contenga la durabilità del ſuo male; la qual fede debba eſſere autenticata, col ſigillo di quella Comunità, donde ſarà, ò ſi trouerà detto medico; e doue non è Comunità, faccia dette fede l'vſziale pubblico, ò eccleſiaſtico ò ſecolare, o altra perſona nota. E quel Cavaliere, che ſi trouerà al Conuento, o a Liorno, per fare la ſua nauigatione, e cadrà malato innanzi, che le galere eſchino fuori, ſe harà fede dal medico della Religione, ſendo al Conuento, e del medico

medico delle galere ſendo in galera, ò a Liorno, che attelli con giuramento il ſuo male, eſſere tale, che, a giuditio d'ogni perito medico, lo renda inabile a nauigare, debba eſſere ſcuſato, e ammetterſi, come ſe haueſi nauigato per detto viaggio, e più, ſe piu duraffe il male, ſenza però farſeli buono quanto all'anzianità, lo ſciouerno, che ſi concede quando ſi nauiga eſſettiuamente; e li

Cavalieri incapaci del vitto per conto di penitenze, o altre cagioni, quando tornano da nauigare, poſſino per lo ſpazio d'otto, fino in

io. giorni, ammetterſi alle ſtanze del Conuento.

DELLE COMMENDE, ET
amministrazione. Tit. XIII.

*A chi si debbono dare le Commende, e quante ne possa tenere
vn Cavaliere. Cap. I.*



QUANTO DI NIAMO, che le Commende, e beni del nostro ordine si conferischino a' Cavalieri anziani, e che habbino quelle qualità, che sono richieste, secondo li nostri stabilimenti, e tra' Cavalieri, che saranno di pari anzianità vogliamo si proponga quello di loro, che sia giudicato dal Consiglio, o piu saggio, o benemerito piu degl' altri verso la Religione. Non cōsentiamo già, che alcun Cavaliere possa hauere in vn medesimo tempo due Priorati, ouero Baliati, ne due Commende di quelle che si danno per anzianità, ma toccandoli vna per anzianità, possa ancora ottener vna, o piu Commende di quelle che si danno da' Padroni, o dal Granmaestro.

*Tra quanto tempo i Cavalieri possino conseguire commende.
Cap. II.*

DVe cose necessariamente si ricercano a vn Cavaliere in nanzi, che egli possa conseguire nel nostro ordine alcuna Commenda d'anzianità; la prima, ch'egli habbia fatto la professione depresso la Chiesa Conuentuale della Religione, almeno per sei mesi, laquale professione si deue fare con l'andare i Cavalieri in Chiesa con l'abito in dosso di ciambellotto tutti, i giorni festiui di precetto, e stare a tutti li diuini vfizi, come i Sacerdoti, fuori che al mattutino, come s'è detto nel cap. 19. del Tit. della Chiesa, è ben vero ch'egli, poi che hauerà fatto due mesi di professione in detta Chiesa, potrà compire li sei, stando quattro mesi sù le galere, o in altro seruizio della Religione. La seconda è, che bisogna ch'egli sia stato al Conuento, cioè in Pisa, o sù le galere, almeno tre anni, computando

tando in essi li sei mesi della professione, iquali tre anni non importa, che si finischino in vna volta, o in più nel Conuento, o sù le galere, ma basta che tra tutti detti tempi d'andare i luoghi taccino la somma di detti tre anni, ne quali si deue contare ancora il tempo ch'egli fusse stato di fuori in alcuno vfizio, o negozio della Religione, o che fosse a Liorno appresso la persona del Serenissimo Granmaestro, ouero che fosse uscito per sue occorrenze di Pisa, & albergato dētro del Contado, e giuridizione della detta Città, fino a tre giorni per volta. E parimente si deue computare, a conto di suo seruito di tre anni, il tempo dello sciouerno, perciocche concediamo a' Cavalieri, che nauigano sù le galere della Religione, facoltà di poter stare nelle patrie loro, o doue loro tornerà piu commodò per altrettanto tempo, quanto saranno stati sù dette galere, correndo loro l'anzianità per detto tempo, come se fossero stanziati al Conuento, o fatta altra nauigazione. Il Contestabile, & Ammiraglio, atteso l'obbligo, e cura che essi hanno per conto dell'amministrazione della guerra, vogliamo, che in ogni tempo, e luogo godino l'anzianità, senza alcuno impedimento, o licenza; similgiatamente gl'Ambasciatori, e Mandatari, che si mandassino fuori dalla Corte del Gran Maestro. Debbesi però auuertire, che fuori delli sei Paggi del Granmaestro nessun' altro minore d'età d'anni xviii. che sia per dispensa e grazia di S. A. vestito dell'abito, debbe scriuerli creditore al libro dell'anzianità del seruito, che facef si nel tempo di sua minore età; perciocche detto seruito sarebbe infruttuoso alla Religione; ne meno debbe la professione già fatta in detto tempo hauerli per legittima, ricercandosi nel profittente discrezione del bene, e del male, e capacità di ragione, quale non può cadere ne' minori, come anco si è detto sopra nel cap. 2. del Titolo 2. dichiarando, che le Commende del Serenissimo Granmaestro, e quelle che da' Padroni, e Fondatori si daranno, non debbino essere a questa legge sottoposte, saluo che gl'eletti debbono fare la professione, solamente di due mesi, nel modo, e forma, e ne' luoghi, come nel cap. 9. di questo titolo si dirà.

Statut. de' Caval. di S. Stef.

L Delle

LI Cavalieri, che hauranno fatto alla Religione il loro seruito di tre anni, e finita la loro anzianità, secôdo l'ordine, e forma sopra scritta, debbino fra'l termine d'un anno, dal dì che finita l'hauranno, hauere domandato al Consiglio lettere declaratorie della loro finita anzianità, & il Consiglio sia obbligato, seruatì i termini, che di sotto si diranno, fare detta dichiarazione, mediante la quale si pronunzino detti Cavalieri hauere acquistata l'aspettatiua, e potere à suo tempo conseguire commende di capimento, o vero d'anzianità.

Che nel conseguire le commende migliori, si segua l'ordine dell'anzianità. Cap. 111.

TVtti i Cavalieri, a quali sia stato proueduto per anzianità d'alcuna commenda, possino lasciarla, quando per alcuna vacanza, ne tocasse loro vna migliore, nel quale caso ci piace, che s'attenda l'ordine dell'anzianità; et tutti i Commendatori, che mediante questo miglioramento si trasferiscono d'vna, in vn'altra commenda, siano obbligati lasciare quelle, ch'essi abbandonano in quel medesimo stato, che le trouorno, piu presto migliorate, che peggiorate, e se contrassaranno à questo, e non restituiscino fra vn'anno, tutto quello, che dello stato, e beni della prima commenda tolto hauesino, siano *ipso facto* priuati delle commende, e non possino per lo spazio di cinque anni conseguire alcun'altra in alcun modo. Non vogliamo già che alcuno Cavaliere ardisca con altro Commendatore permutare, o scambiare commende, senza consentimento del Consiglio, & approuazione del Granmaestro, e contraffacendo, sia priuato della rendita d'un anno di essa commenda, e la permuta sia di nessuno valore.

Che

Che si proceda senza indugio à dare le commende de Cavalieri morti. Cap. V.

Come prima il Granmaestro, & il Consiglio faranno legittimamente auuisti, e certificati della morte di alcun Cavaliere, debbono procedere incontinente à prouueder di nuouo amministratore, & affine che non nasca dubbio sopra cotale auuiso, e certificazione, ci contentiamo che si debba per il Consiglio all'informazione del Granmaestro, come di sopra, prouedere a detta Commenda, ogni volta che alcun Cavaliere del nostro ordine, il quale non v'habbia interesse, scriua d'hauerlo veduto morto, ouero che n'appaja vn'istrumento autentico per mano di pubblico notaio.

De' beni recuperati per i Cavalieri d' secolari.

Cap. VI.

ORdiniamo, che se alcun Cavaliere del nostro ordine haurà recuperata, o all'vbbidienza dell'ordine nostro ridotta alcuna commenda, o rendita, o poderi, o possessioni, o altri beni, che fussino stati occupati da secolari, o da altre persone aliene dal nostro ordine di maniera che la Religione non hauesse notizia di esse, ne sapessi loro essere perduti, o smarriti, che cotali beni si concedino dal Granmaestro, e dal Consiglio a quel tal Cavaliere, che gl'haurà recuperati, perche li possedga, e goda durante la vita sua, ne debba pagare altro al Tesoro commune, se non quel tanto, che ne pagauano prima quelle persone, le quali gl'hauuano occupati. Non s'intendendo per quei beni, che fossero per prima annotati a' campioni, o altre memorie della Religione, perche nel ritrovamento d'essi non interuiene industria.



L. 2 Delle

Della prouisione de' benefici ecclesiastici, e delle Commende.

Cap. VII.

LA elezzione de' benefici ecclesiastici dell'ordine, quali ricercano la confirmazione, o l'istituzione de gl'ordinari, s'aspettano al Consiglio, ilquale auanti faccia tale elezzione dia informazione à S. A. S. di chi egli vorrà eleggere, & altri benefizi che sono à Collazione della Religione, se faranno di quelli, che si danno per anzianità, si faccino le prouisioni, & collazioni dal Granmaestro, solo in persona delli Cavalieri sacerdoti, che prima hauranno ottenuta la dichiarazione della loro finita anzianità. E quando nella Religione non fossero Cavalieri sacerdoti, che volessino, ò potessino hauere detti benefizi, in tal caso si possino eleggere, e conferire a' preti secolari, purché siano di buona, & sufficiente dottrina, che piglino l'abito dell'ordine, e faccino la professione delli sei mesi, e dell'anno, conforme al Cap. v. del Tit. del modo del riceuere i Cavalieri. Ma se faranno de' non sottoposti alla legge dell'anzianità, si possino conferire à beneplacito, hauendo le qualità di sopra espresse, e questo non comprenda quei benefizi, che sono vniti alla mensa magistrale per sua proprietà, & vsufrutto, li quali si debbino fare, seruire in diuini de' Cavalieri Cappellani a spese del Tesoro. le Prouisioni, istituzioni, e collazioni di commende d'anzianità, si faccino anco esse dal medesimo Granmaestro a' Cavalieri, che faranno dichiarati più anziani de gl'altri, nel modo che è detto delle collazioni de' benefici ecclesiastici, e l'vne, e l'altre si mandino piombate al Segretario di S. A. S. ilquale le faccia sottoscrivere alla prefata Alte le sottoscriva egli stesso, etali bolle si sottoscrivino ancora dall'Auditore del Granmaestro, e poi si riportino alla Cancelleria, acciò che il Gran cancelliere, e Vicecancelliere le sermino, e faccino registrare a' libri di detta Cancelleria. E pagata che sarà la tasa del piombo, & altro, che secondo li Statuti sarà di bisogno, le bolle si debbino rendere alli prouisti, e senza dette sottoscrizioni dette

dette bolle non faccino alcuna fede, & il prouisto non faccia li frutti suoi, ma s'aspettino al Tesoro.

Della dichiarazione dell'anzianità de' Cavalieri. Cap. VIII.

LE dichiarazioni della finita anzianità de' Cavalieri si faccino per patente, da spedirsi nel Consiglio, con partecipazione del Serenissimo Granmaestro; & auanti si spediscino, si citino, & odino le parti interessate, intimandosi in specie à due, ò tre di quelli che succedono anziani, immediate dopo quello, a fauore di chi si deue fare la dichiarazione, e gl'altri, si potranno citare in generale, con affissione di cedola alla porta del Conuento, con preffissione di termine di giorni quindici, à dire, opporre, & allegare quello che gl'incumbe contro detta dichiarazione; E tanto nelle domande, come nelle risposte, obbietti, & atti, che si faranno, per causa di tal dichiarazione, si proceda per il Consiglio sommariamente senza strepito, o figura di giudizio, e faccendosi dette lettere, vi si apponga la clausula, *sine praeiudicio habentium interesse*, acciò che gl'interessati possino ancora, dopo tale dichiarazione, e fino al tempo del primo futuro Capitolo Generale instare per la loro retrattazione, in caso si scoprissero lesioni, o danno loro. E dopo detto Capitolo non vogliamo, che ne li pretendenti interessasse, ne le parti stesse, a fauore di chi le lettere saranno spedite, possino fare ritrattamento in alcun modo non ostante qualunque lesione.

De' fondatori di Commende di padronato, e loro priuilegi.

Cap. IX.

Q Valunque persona, così ecclesiastica, come secolare, o regolare, fonderà vna, o più commende alla Religione, con riseruatione delle ragioni di *Inspadronato*, per linea retta, e trasuersale di casa sua, o in qual si voglia modo principalmente acquisterà ragioni di padronato d'alcuna commenda, tanto di beni profani, quanto di beni ecclesiastici, e pro-

Statut. de' Caval. di S. Stef. L 3 fani

fani insieme, eziandio, che à quella linea s'aggiunghino altre linee, ouero che de' beni patrimoniali, e nò ecclesiastici si faccia la commenda per se solamente, escludendo la sua linea, & aggiugnendoui vn'altra linea o di suo fratello, o di qual si voglia altro, non debba, ne esso, ne alcuno Commendatario della detta linea retta, o di quella, per chi si fonderà, o acquisterà principalmente il padronato, esclusa la propria linea, che sarà eletto, o in qual si voglia modo prouisto pagare il passaggio ouero entrata, annata, o mortuario; ne i frutti di sorte alcuna si possino in alcun modo grauare dal Consiglio, Capitolo, o altri ministri della Religione, ne eziandio dal Granmaestro; e non siano obbligati, per ottenere detta commenda, andare a fare la professione di due mesi al Conueto, ma basta che essi la faccino nelle patrie loro nella Chiesa della parrocchia, o in alcuno Monasterio di San Benedetto, o nella Cattedrale, di che debbano mandar la fede autentica al Consiglio. E pos sino stare vacanti dette commende fino a tanto, che non sia prouisto alcuno di quella tal linea, che sia in età atto, & idoneo, nel qual caso i padroni, à chi in qual si voglia modo s'apparterà la detta commenda, o se gl'acquisterà per qual si voglia ragione, o titolo, possino volendo, conuertire in lor propria commodità detti frutti, senza hauerli a rendere a chi sarà eletto. Debba bene in tal caso, e sempre da padroni prouedere alle Chiese di dette commende di Sacerdoti, che l'vfizino laudabilmente, e li frutti in detto caso s'aspettino al successore, mentre non vi sarà persona delle dette condizioni da poterli prouedere, i quali frutti i padroni siano tenuti depositare a questo effetto, e ne possino essere astretti dal Consiglio. E vogliamo ancora, che i beni di dette commende si possino da detti Commendatari affittare à breue, e lungo tempo, purché non passino la vita dell' Amministratore, a chi tornerà loro piu commodo etiam secolari, purché non siano signori, o Principi, persone ecclesiastiche o comunità. Ne intendiamo che se alcuno Commendatore de predetti haurà deteriorate le sue comende, sia per questo priuo della comenda piu che si véga bene a padroni, ma si bene per la nostra Religione

gione possa quel tale essere costretto, per vie, e remedi conuenienti, e ragioneuoli à restaurarli, e ridurli, in buono essere. E concediamo ancora a detti Commendatori, & a padroni (quando non vi sia commendatario, purché faccino le condizioni delle commende migliori) che e' sia loro lecito per mutare, o alienare i beni delle Commende da approuarsi tali alienazioni dal Granmaestro, Consiglio, o chi da quello, o alcuno di loro sarà deputato, non intendendo de' beni soliti aliuellarsi, pur che anco ne' soliti aliuellarsi, si faccia con utilità della Commenda, hauuto riguardo al tempo de' contratti. Vogliamo ancora che tutti, o qualunque di essi commendatori eletti da sopradatti, e loro linee, sieno essenti dal nauigare, salvo che nelle imprese reali, cioè doue andrà la persona propria del Granmaestro, o quando le proprie galere della Religione saranno capo, e guida di alcuna armata. E ci contentiamo che non siano tenuti comparire a' Capitoli generali, piu che si torni loro commodò; confidando, che quando non saranno impediti, e quando la Religione habbia di bisogno delle persone loro, eglino non siano per mancare di rappresentarsi. Non intendiamo già, che non pagando i detti Commendatari l'entrata, ouero passaggio, e non facendo quello che s'aspetta fare a gl'altri Cavalieri dell'ordine, possino in alcun modo acquistare anzianità, o commende della Religione. Vogliamo bene che i Cavalieri prouisti da chi sarà commenda, o se gli acquisterà padronato di essa per la sua linea masculina solamete, o per se, o suoi figliuoli, e per suoi discendenti di detta linea, fino in certo grado, essendo di detti discendenti, se saranno nobili, possino senza pagare il passaggio, o entrata; ottenere vfizi, e benefici della nostra Religione, ma non già le spese del Conuento, non pagando detto passaggio, o entrata, e li altri, che non fusino abili, per essere riceuuti all'abito, secondo gl'ordini, non pagando il passaggio, nò possino godere ne vfizio, ne beneficio, ne ancora le spese del Conuento. E ci contentiamo che quando il fondatore, o acquistore di padronato, o alcuno della linea retta di essi fusse priuo della comenda, per qual si voglia causa, della quale però

non s'intenda essere priuo se non li fusse espressamente tolta per sentenza, eziandio che fosse priuo dell'abito, ancorche vi fossero persone, à chi la detta commenda si potessi conferire; non possino essere astretti i padroni à prouedere della detta commenda, ma si debbe aspettare vn'anno per vedere se il Commendatore potessi hauere la grazia, & i frutti di dett'anno si serbino per lui, quando ottenesse la grazia della commenda. E venendo il caso, che gl'amministratori di dette commende per loro demeriti, si condannassino in priuazione d'abito, la qual porta seco la pena della carcere perpetua, e che insieme si togliessi loro per sentenza l'amministrazione delle commende, vogliamo (mentre si terranno rinchiusi in carcere, se nò hauranno beni fuori di quelli della commenda, onde nutrirsi) che siano prouisti di condecanti alimenti sopra i frutti delle commende, che amministrauano auanti alla sentenza. E quando il padronato trapasserà dalla linea retta del fondatore, o acquirente nelle linee, ò linea trasuersale, ò sia fatto da principio per più linee oltre alla sua, o per se solo esclusa la sua con hauerui aggiunto altre linee, vogliamo che la Religione riscuota dal primo acquirente de' trasuersali la vacante, ouero annata de' frutti di detta commenda solamente, e poi se li spedisca la bolla di sua collazione; e mancato il primo acquirente trasuersale di vita, detta Religione riscuota il mortuario, cioè quella rata de' frutti si raccoglie dopo la morte del commendatore fino al Febbraio seguente, e nò faccia pagare cosa alcuna al successore per causa della vacante, perocchè vogliamo, che i successori de' descendenti del detto trasuersale, non siano obbligati, durante la detta linea, pagare detta annata, ma ritornino nell'essenzone concessa, come sopra si dice alla linea del fondatore, e si seguiti il medesimo ordine di pagamenti, & esenzioni in tutti li altri casi di successione di trasuersali. Ma se alcuno fonderà, o erigerà, o vnirà commende alla Religione à vita d'vna persona sola, possa il proueduto a detta commenda, senza seruire più che si voglia goder l'anzianità, & hauere ancora luogo, e vitto nel Conuento senza pagare l'entratura, o vero il passaggio; con questo, che la

commen-

commenda, che da lui s'acquisterà senza seruire la Religione, non possa essere di maggiore entrata, di quella, che da lui sarà stata eretta, vnita, e fondata. Ma se egli vorrà seruire conforme a gl'altri Cauallieri, che godano anzianità, possa in tal caso ottenere vna commenda d'ogni sorte d'entrata, non pregiudicando però a gl'altri Cauallieri, che hauranno acquistata, ò acquisteranno la loro anzianità. E se i fondatori, ò prouisti faranno le prouanze di nobiltà conforme a gl'ordini, possino godere, oltre all'anzianità, tutti gl'vizi, gradi, e dignità della Religione. Siano eziandio questi tali essenti, e liberi dal nauigare ancora nell'impreses reali. Et oltre i detti priuilegi godino di più tutti quegli altri, che a' fondatori di padronato per linea retta solamente sono conceduti. E generalmente tutti quelli di dette linee priuilegiate, come di sopra, che per l'innanzi saranno prouisti da quelli, che haranno vnito, eretto, e fondato, o acquistato commende di padronato alla Religione, o da loro discendenti, vogliamo che possino essere vestiti dell'abito fuori del Conuento da alcun Caualiere, a ciò deputato per patente del Granmaestro; il qual Caualiere si mandi a spese di quel tale, che haurà a riceuere l'abito; con questo inteso, che se nel luogo stesso, o circunvicino sarà vn Caualiere, che sia atto a tal carico, se li commetta, affine che torni minore spesa a quel tale, che haurà a riceuere l'abito; ma sendo uene più, che siano atti, debba comandarsi al più graduato, o anziano di essi, secondo la prerogatiua ordinata nel Titolo, e Capitolo de' Priori. E per poter vnire, & erigere, e fondare alcuna commenda alla nostra Religione, vogliamo che basti solo la grazia del Serenissimo Granmaestro, come si è detto anco nel Tit. 9. Capit. 2. E questa nostra deliberatione comandiamo che non possa mai essere alterata in pregiudizio de' padroni da noi, o da' Capitoli Generali, o nostri successori. E la soprad detta prouisione non comprenda, ne obblighi in modo alcuno li commendatori di beni ecclesiastici assolutamente, rispetto a' quali s'offerui la disposizione de gl'altri statuti; se nelle fondazioni delle commende vi saranno altri patiti, o essentioni, quelle offeruare inuiolabilmente si deuino.

Non vogliamo, che le commende d'anzianità si possino diuidere, ò smembrare, ma quelle, che fussino fondate, ò dotate di padronato, di collegi, comunità, ò di particolari, e così quelle di grazia; e padronato del Granmaestro, vogliamo si possino diuidere, e di vna, farne due, ò più, a bene placito de' padroni, pur che ciascuna di esse habbia almeno d'entrata scudi cento l'anno; e le commende diuise, e moltiplicate godino essi, e li loro amministratori ne' casi espressi nel precedente Capitolo i priuilegi medesimi, come s'elle fossero state erette a principio vna, e più separatamente. Non vogliamo già, che le commende di padronato, che hanno titolo di Grancroci si possino mai diuidere di qualunque rendita elleno sieno.

Proibizione, che non si possa hauere più che vna Commenda di quella della Religione. Cap. XI.

Non vogliamo, che alcun Caualiere possa hauere saluo che vna commenda per anzianità; possa bene insieme, e da per se tenere commende di padronato del Granmaestro, ò di grazia, e d'altri padronati, quante li saranno conferite; come si è detto di sopra nel Cap. I. di questo Titolo.

Fra quanto tempo i chiamati a successione di Commende deono domandarne l'innestitura. Cap. XII.

Ordiniamo a qualunque persona, che sarà chiamata a successione di commende di padronato, che debba fra l' termine di sei mesi (dipoi che sarà mactato l'amministratore, & aperta a lui la successione della commenda) comparire a riconoscere tal commenda dalla Religione, fare le prouanze per l'abito, e detto abito pigliare, e poi fare la professione, acciocche si possa conferire in persona sua detta commenda, altrimenti non faccia i frutti suoi, ma siano dopo detto tempo del

del Tesoro, se non haurà adempiuto quanto di sopra; & in queste però eccettuati li minori d'età, come si è detto sopra nel Cap. 9. di questo titolo.

Che i discendenti di fondatori di Commende denino essere nati di madre nobile. Cap. XIII.

Non possino i figliuoli, e descendi di quelli, che hauranno fondato, ò acquistato commenda con qual si voglia sorte di riseruazione di padronato, essere vestiti dell'abito, ò inuestiti della commenda, se non saranno nati per madre, che sia nobile, secondo che per li statuti dell'ordine si ricerca; volendo noi che tali habbino occasione di conseruare sempre la nobiltà, che al grado de' nostri Caualiere s'aspetta. Non comprendendo quelli, che dal principio della fondazione, ò acquisto della commenda, e della grazia riceuuta dell'abito saranno nati di madre non nobile; ne quelli ancora, che nasceranno delle moglie di quei tali, cheda detto principio di fondazione, saranno stati habilitati a potere riceuere l'abito.

Che i transunti di fondazioni di Commende faccino proua contro la Religione. Cap. XIII.

ITransunti delle bolle, e d'altri istrumenti d'vnioni, fondazioni, ò erezzioni di Commende, che si daranno piombate dalla Cancelleria, & autenticate con le sottoscrizioni del Grancancelliere, Vicecancelliere, e notaio, vogliamo, che faccino sempre fede contro la Religione, e quando quel tale, ò suoi successori, che, conforme all'obbligo delli statuti, gli harà messi in detta cancelleria, ò vero archiuio, e ne hauesse di bisogno, possa esserne sempre accommodato, dando sicurezza di riporli in detta cancelleria, ò archiuio della Religione fra conueniente termine, secondo che parrà al Consiglio; e mancando di riporueli, perda i frutti di due anni di detta commenda, ò si punisca, di quale altra maggiore pena, che parrà al Consiglio.



PER CHE la negligenza degl'huomini, come la lunghezza del tempo disordinano, e corrompano tutte le cose, se maturamente in quello che si può, non vi si ripara. Però statuiamo, che tutte le Commende, e benefizi della Religione, siano visitati ogni cinque anni a spese del Tesoro dalli Priori, e Baliai; e doue non saranno Priori, e Baliai, dal Caualiere più anziano, e più vicino a dette Commende, e benefizi; iquali visitatori debbino hauere vno scudo il giorno, facédoli di più buono le spese, che facefino in iscritture, e notari per dette visite. E le Commende, e benefizi, che sono dentro la Città di Pisa, si visitino dal Priore della Chiesa, e Buonhuomini di essa; e quelle, che sono nel contado di Pisa, e di Liorno, siano visitate dal Priore della Chiesa, con licenza del Priore del Conuent, ilquale, volendo, possa anco egli visitare insieme con li detti; e le Commende di detti Priori, e Baliai, debbino essere visitate dal più anziano di dette Prouincie, e luoghi, come di sopra; & il modo che debbe seruari si nel fare dette visite sia questo. Arriuati nella Prouincia, menino seco vn notaio, o se parrà loro meglio alcuno Religioso dell'ordine; e giunti sul luogo, ilquale vogliono visitare, debbinò la prima cosa ricercare sollecitamente, se le messe, e li altri diuini vfizi, si celebrano da huomini buoni, e sufficienti debitamente; poi farli mostrare a vna, a vna tutte le reliquie, se ve ne saranno, tutti i paramenti, tutti i libri, & altri ornamenti della Chiesa, & in somma tutte le masserizie dedicate al culto diuino, & ultimamente intendere, e vedere con ogni diligenza, come le possessioni, e le rendite della Commenda siano gouernate, & in che modo si porti il Commendatore, e generalment e qual vita, e che costumi siano i suoi. Debbono ancora descriuere nominatamente

tamente tutti i titoli di tutte le Chiese, e tutti i nomi di tutte le loro possessioni, e poderi, così fuori delle Terre, come dentro, e tutte le loro valute; Et oltre a ciò noteranno tutti i censu, tutte le giuridizzioni, preminenze, facoltà, e priuilegi di ciascuno di detti luoghi, e parimente tutti i carichi, e se fosse stato lor. mossa lite nessuna, o alcuna cosa da chi che sia occupata, e tutte le sopradette cose sono tenuti mettere in iscrittura, e portarne; o mandarne vna copia autentica al Gran maestro, & al Consiglio; e douunque trouassero mancamento alcuno, o rimediariui essi dell'entrate del luogo, o auuertirne il Consiglio, alquale appartiene ordinare, e prouedere, che sia fatto per l'amministratore il rimedio, e ripari, che conuiene; ilquale amministratore, se non lo farà, debba esser priuato non solo di quella, ma di tutte l'altre amministrazioni del nostro ordine; e se detti visitatori mancheranno in alcuna parte del debito di loro vfizio, siano sottoposti a quelle pene, che il Gran maestro, & il Consiglio giudicheranno, che loro si conuenghino; lasciando, quanto alla visita del Sacramento, visitare l'ordinario Ecclesiastico, come Giudice delegato dalla sede Apostolica. Auuertendo di far dipignere le Croci alle Chiese; e case delle commende.

DE' CONTRATTI, ET ALIE-
nazioni. Titolo XV.

*Che i Cavalieri non possino in alcun modo alienare cosa nessuna
de' beni della Religione. Cap. 1.*

AFFINE, che i beni della Religione non si smar-
rischino, proibiamo espressamente al Consiglio,
& a qualunque Cavaliere dell'ordine, e Religio-
ne nostra, di qualunque dignità, o condizione
si sia, che ne debba, ne possa, sotto colore, o pretesto alcuno,
vendere, né impegnare, ne donare, ne in qual si voglia altro
modo concedere, obbligare, o alienare, ne dare a liuello, ne a
linea, ne in perpetuo, ne a tempo, o sotto altro titolo conce-
dere, per qualunque cagione, o necessità, senza speciale au-
torità, o espressa licenza del Gran maestro, e del Capitolo ge-
nerale, Terre di sorte alcuna, ne altri beni della Religione, ne
meno di Commende, e benefici, ouero poderi, possessioni,
case, vigne, campi, ragioni, proprietà, ne altri beni immobili
di dette Commende, e benefici, e di qualunque altri luoghi,
per qualunque cagione in qual si voglia maniera alla Religio-
ne nostra aspettanti; e chiunque contraffarà s'intenda ipso fa-
cto, priuato d'ogni commendà, vfizio, e beneficio; e nò pos-
sa, se non dopo x. anni conseguire in detta Religione altre cò-
mende, vfizi, ouero benefici. E con tutto questo, cotali
vendite, pegni, cessioni, obbligazioni, donagioni, concessio-
ni, & ogn'altra di qual si voglia nome, alienazione, e liuelli da
ora innanzi, annulliamo, cassiamo, e dichiariamo essere in
tutto, e per tutto inualide. Concediamo bene; che si possino
cotali beni dare in affitto per lo spazio di tre, fino in cinque
anni, tanto a' Cavalieri, come a' secolari, e riconfermarli alli
medesimi, passato l'affitto, per altro tempo, pur che non sia-
no Principi, Signori potenti, ouero Vniuersità, e Collegi, e
che ciò si facci col mezzo de' pubblici incanti, seruatì gl'ordi-
ni della Città di Fiorenza, lume coperto, e vetro. Auuertendo
che

che si debbino affittare per maggiore prezzo, o almeno per il
medesimo, che si trouauano affittati per il passato; & in caso
non si possi, se ne debba dar conto a S. A. & aspettare licenza
di potere diminuire il prezzo di detti affitti; e contraffacen-
dosi in alcuna parte a questo ordine, la pena sia dell'applica-
zione de' frutti, della cosa, che sarà affittata, ouero allogata,
per vn'anno al Tesoro della Religione, & l'affitto, come l'al-
logagione, non vaglia, ne habbia effetto. Non compren-
do in detta proibizione li beni di Commende di Padronato,
verso de' quali vogliamo si offerui il deliberato del cap. 9. del
Titolo delle Commende.

*Che i Cavalieri non faccino contratti finti, ne simulati.
Cap. 1.*

DOuendo i Cavalieri hauere tema di non commettere co-
sa che macchi l'onore, inibiamo loro il fare contratti il-
leciti, finti, o simulati, sotto qual si voglia colore, ne alcuna
cedola di loro mano finta, o simulata, per laquale s'obblighi-
no a chiunque si sia di pagare alcuna cosa, somma, o quanti-
tà, e contraffacendosi siano puniti dal Consiglio in pena arbi-
traria, hauuto riguardo all'importanza della cosa. E se pu-
re faccino tali contratti, e cedole, e colui in fauore di chi fa-
ranno state fatte, nò haurà procacciato d'essere satisfatto dal
contrahente, o promettente, mentre ch'egli sarà viuo, non
possa dopo la morte di lui, conseguire mediante tali ragioni,
cosa nessuna; ne sia il Tesoro commune obbligato a pagare
per tal conto cosa veruna a persona come per cose indebita-
mente, o simulatamente fatte, o in fraude; e per tali infino da
ora le dichiariamo.

DELL'ALLOGAGIONI.
Titolo XVI.

Che i mortuarij, e le vacanti non s'affittino, se non con l'autorità, e licenza della Religione. Cap. I.

QUANDO occorressi, che alcuno de'nostri Cavalieri passassi a miglior vita, non vogliamo, che i riscottori, o procuratori del Tesoro presumino allogare, o affittare il mortuario, o la vacante, cioè l'annata, se non con licenza, & autorità del Consiglio; e venendo il caso che debba hauerli il mortuario, e vacante delle commende di padronato, proibiamo se ne facciano affitti per minor somma, di quello è stato loro assegnato d'entrata, calculandosi detta entrata, secondo la valuta de'beni commendati a ragione di scudi cinque per cento; e non trouandosi oblatoe di detta somma, ne volendo l'affitto quello, che succede nella commenda, sia obbligato, sendo erede del fondatore, a supplire quello che vi mancassi, e non sendo erede debba la Religione essere conseruata indenne sopra i beni patrimoniali del fondatore, iquali beni in detto caso vogliamo siano sempre obbligati al mantenimento della rendita promessa nell'istrumento della fondazione. Non vogliamo ancora che nessuno de'nostri Cavalieri, o essi riceuitori, o procuratori piglino per se tali affitti, & allogagioni, o palesemente, o di nascosto, ne per terze persone, e chi altramente farà, sia come inubbidiente punito.

Che le spoglie de' Cavalieri si debbono vendere; e come s'hanno affittare le Commende vacanti. Cap. II.

Ordiniamo, che i beni delle spoglie si vendino all'incanto, e si diano a chi più ne offerisce; eccettuandone i va- si d'oro, e d'argento, & altre gioie, o pietre preziose, le quali vogliamo che si mandino nella loro propia forma, per
liri-

li riceuitori, e procuratori al nostro Tesoriero perche si mettino nel Conuento. Non vogliamo già, che contro la forma dello statuto, si mescolino, tra le spoglie i beni dello stato delle commende. Quanto alle vacanti, affine che'l commune Tesoro nostro non sia nell'affittarle, o allogarle defraudato, ordiniamo che per li riceuitori (così nella contrada, doue sarà la commenda, l'amministrazione della quale sarà vacata, come in tutti gl'altri luoghi circunvicini,) si faccia pubblicamente bandire, e dare notizia dell'affitto, & allogagione, che si debbe fare della vacante a chi più ne darà, eziandio se sarà secolare; e poi che egli haurà inteso, chi colui sia, che più n'offerisce, li dica a bocca, o li faccia intendere per lettere, che tale affitto non può hauere luogo senza l'autorità, e licenza del Consiglio, nel modo che si contiene nelli statuti nostri. Però se toccherà a lui cotale affitto, li farà fare il partito, ma prima bisogna che detta vacante si metta vn'altra volta all'incanto per douersi dare a chi maggior prezzo ne offerisce, e se non si trouerà alcuno che ne dia più, si debba concedere di pari pregio al primo offerente, saluo che se il secondo offerente non fosse Cavaliere, quali di pari pregio debbono essere preferiti a secolari. Ne per questo intendiamo che s'impedisca la possessione corporale, che si debbe pigliare da colui, a chi è stato proueduto dal nostro ordine nell'amministrazione della commenda affittata, ouueramente allogata, come che i frutti, e l'entrate debbono essere del fittaiuolo, e non del Cavaliere proueduto.

Che durante il mortuario, e la vacante non si possino fare restaurazioni, o miglioramenti. Cap. III.

Non vogliamo che i Cavalieri del nostro ordine, ne altre persone, che nel tempo del mortuario, e della vacante piglino affitto le commende, possino, o debbino in modo alcuno, per qual si voglia cagione, mentre che durerà il mortuario, e la vacante, farui alcuna riparazione, o rizzarui per migliorarla alcuno edificio, se già dette riparazioni

Statut. de' Causal. di S. Stef. M non

non fossero necessarie; lequali, però (perche debbono essere
satisfatte dal successore nella commendà) vogliamo si faccino
moderatamente, e secondo la facoltà della commendà, hauu-
to prima il giudizio, e consiglio di due, ò tre Commendato-
ri, affine che i nostri Cavalieri, a cui faranno commesse, e
concedute tali commende, non siano sotto la couertà di
così fatte restaurazioni di maniera grauari, ch'egli
non non possino pagarle. Se alcuno fuori del
tenore di questo statuto harà fatta re-
staurazione, riparazione, o mi-
glioramento alcuno, non
debba essere ne dal
Tesoro, ne da
Cavalieri
parte alcuna rifatto, anzi tutto s'intenda à
spese di coloro, che riparate, restaura-
re, ò migliorate l'hauranno.

*Che i Cavalieri non esercitino arti proibite, e vili, ne seruino sal-
uo a Principi, e gran personaggi. Cap. I.*



ESS VNA cosa è, ne più biasimeuole à vn Caua-
liere, ne piu vergognosa, che l'esercitare alcuna
arte proibita dalle leggi, o vile per se stessa. Per
la qual cosa contro la dignità loro, e fuori della
volontà nostra faranno tutti quei Cavalieri, i
quali eserciteranno arti indegne dell'essere di coloro, la cui
principal professione è combattere per la fede cattolica. E se
alcuno sarà d'animo così plebeo, che eserciti personalmente
arti vili, ouero faccia esercizi meccanici (di quelli massima-
mente, che secondo li statuti gl'hauerebbono potuto impedire la
grazia dell'abito, quādo si fosse saputo che esercitati gl'hau-
er li prima che fusse fatto Cavaliere) incorra *ipso facto*, in pena
della priuazione dell'abito; Non potranno i Cavalieri militi
del nostro ordine seruire, stando a vitto, ò stipendio ad altri,
che a Principi, ò grandi di Spagna, ne a prelati che non siano
Cardinali, o Principi; e così non possino seruire a Signori in-
feriori, benché titolati senza licēza, o dichiarazione del Gran
maestro, saluo quando fossero Aio, o Governatore delle per-
sone loro, o Governatori di Fortezza, o di iustizia, tutto sot-
to pena dell'arbitrio del Consiglio.

*Che i Cavalieri non s'asfringhino a persona alcuna con giura-
mento, ò altra maniera di lega. Cap. II.*

NON sia lecito a' nostri Cavalieri per alcun modo, senza
licenza del Gran maestro, fare di se omaggio, o diuenir
uomo ligio, ò contrarre lega, ò farsi (come si dice) fratello
giurato con persona alcuna. Non possino ancora far conuen-
ticole proibite, ne interuenire alle fatte, sotto pena della priua-
zione dell'abito; il quale, se li fusse mai restituito, non dimeno

non possa per dieci anni conseguire Commenda, ne altro beneficio della Religione, e tutto questo sia senza pregiudizio, e non includa il giuramento che li feudatarij, o altri sudditi prestano a lor Principi conforme alla ragione commune.

Che i Cavalieri non si partino del Conuento senza licenza.

Cap. III.

Considerando di quanta importanza sia la continua residenza (de gl'otto graduati, e Consiglieri, e de gl'altri Cavalieri, che hanno ufficio, o pubblica amministrazione nella Religione) al Conuento, ordiniamo, che tutti detti ufficiali debbino stanziare assiduamente al detto Conuento, eccettuando però il Grancontestabile, e l'Ammiraglio, iquali vogliamo, che possino per la cura, che hanno dell'amministrazione della guerra, partire, e stare in ogni tempo, e luogo, che l'obbligo de' loro uffici ricercasse senza alcuno impedimento, o licenza, e s'habbino, in detta parte, come residenti al Conuento; e nessuno de gl'altri possa partire senza espressa grazia del Gran maestro; e qualunque de' prefati Cavalieri trasgredirà, incorra, *ipso facto*, per ciascuna volta, se sarà conuentuale, nella pena, e perdita di vn mese d'anzianità, oltre a' giorni della sua assenza, e passando vn mese di tempo, che non ritorni al Conuento, incorra di più in perdita di vn altro mese di sua anzianità; e se sarà Cavaliere Commendatario, perda per ogni volta scudi 25. d'oro larghi, applicati al Tesoro, da ritenerseli immediate sopra li frutti della sua commenda; e passato vn mese di tempo, che non ritorni al Conuento, incorra di più in perdita d'altrettanta somma applicata, e da ritenerseli come di sopra. E se l'vno, o l'altro Cavaliere cō l'assenza sua persevererà in maggior tempo, possa ad arbitrio del Consiglio essere castigato in qual si voglia maggior pena; concedendo nondimeno a detti graduati licenza di potere in tempo de' loro uffici, ogn'anno vna volta assentarsi dal Conuento, e stare fuori a' loro negozi particolari, per lo spazio d'vn mese per ciascun'anno, godendo in detto tempo l'anzianità, la prouisione, e stipendi di vitto, & altro, come se abitassero, e facessero stanze al Conuento;

to, dando però conto, a S. A. S. per loro memoriale tempo per tempo di quei mesi, che si eleggeranno, di star fuori per loro seruiti. Concedendo ancora a detti graduati, & altri ministri, come a ciascun'altro Cavaliere, l'abilità di potere per tre giorni albergare, nel contado di Pisa.

Che i Cavalieri non occupino le Commende. Cap. IIII.

Se alcuno Cavaliere del nostro ordine farà tanto profuntuoso, che ardisca occupare per forza, o ritenere con violenza, o contro la volontà del Gran maestro, e del Consiglio commende, magioni, o qualunque altri beni, o benefici dell'ordine nostro, perda l'abito, e sia per sempre incarcerato; e se li fosse fatta grazia dell'abito, stia dieci anni, che non possa conseguire commende, ne alcun'altra dignità, e la possessione della commenda, o d'altro beneficio nel detto modo occupato, si dia pacificamente a colui, che ne era legittimamente stato proueduto, e si possa, bisognando inuocare il braccio secolare.

Come, e quando li Cavalieri possino liberare li schiaui.

Cap. V.

Nessuno Cavaliere della nostra Religione, il quale habbia vno, o piu schiaui, possa, senza licenza del Consiglio, liberarli, se già non fossero battezzati, e diuenuti veri cristiani. E qualunque Cavaliere haurà schiaui, non volendo farli franchi, ma venderli, sia obbligato darli alla Religione, volendoli, per il medesimo prezzo, che da altri ne troua.

Che i Cavalieri, che hanno uffici nell'ordine non armino legni. Cap. VI.

Statuimo, che nessuno Cavaliere dell'ordine nostro, di qualunque grado, e dignità, che habbia cura, & amministrazione di giustizia, o che habbia in custodia i beni della Religione, come il Cōseruadore, ouero il Tesauriere generale, e quelli che sono sopra l'arsenale, o sopra la munizione dell'artiglierie, o sopra grasse, o vettouaglie, ne alcuno che da loro, o come ministro, o come compagno de' pedà, possa per se, o per

Statut. de' Caul. di S. Stef. M 3 inter

interposte persone nascosamente, o palesemente, sotto alcuno colorato arbitrio armare legni di sorte nessuna per far guerra a gl'infedeli, o per andare in corso senza l'autorità, & espressa licenza del Granmaestro, di che ne habbia apparire scrittura. Nò possa ancora alcuno de' nostri Cavalieri essere a parte d'alcuno arsanale, fatto da altri, o perseverare negl'arsanali già fatti, sotto pena di perdere l'vizio, il quale si dia subito nò altrimenti, che se tutto il tempo fosse fornito, e sotto cōfiscazione del prezzo dell'arsanale, e del guadagno, che ne hauesse cavato, e tutto vada al Tesoro commune; eccetto la terza parte che si deue dare all'accusatore, senza alcuna diminuzione, o remissione. E questo medesimo si ordina de' Capitani di galere, e de loro vfiziali sotto le medesime pene, se armeranno per corseggiare, e far sua la roba d'altri. Concedesi nondimeno, che per accompagnar le galere, o per far loro scorta, o scoprir nauì, o altre simili necessità, e faccende possino, senza alcuna pena, o riprensione, armare o fuste, o brigantini. E se alcuno, o Cavalier e, o secolare presummerà fraudolentemente di mettere il nome suo falsamente in detto arsanale, o partecipare segretamente con i predetti vfiziali, incorra nella pena della cōfiscazione, e sia punito come falsario, e trattato come spergiuoro. E vogliamò che la licenza d'armare, che si debbe concedere dal Granmaestro, si metta in iscrittura, e chi l'otterrà sia tenuto a dare sufficiente sicurtà di non molestare, danneggiare, o depredare i Cristiani, ne alcuno de' nostri Cavalieri, ne i loro legni, o vasselli. Concediamo bene (à chi da altre parti venisse in aiuto della nostra Religione) che possa armare senza licenza. E quei Cavalieri, che con la licenza del Granmaestro armeranno o galea, o galeotta, o altri legni, godino anzianità, come se facessino residenza al Conuento. Dichiarandosi però che quei Cavalieri, che armeranno con licenza del Granmaestro, & andranno in corso contro gl'infedeli, non godino l'anzianità, se non v'andranno in persona; laquale anzianità guadagnino ancora gl'altri Cavalieri, che andassino in compagnia di quello che arma, o galea, o galeotta, o altri legni come sopra è detto.

Che

Che non si dia saluocondotto, ricetto, immunità, ouero franchigia. Cap. VII.

Nessuno del nostro ordine vogliamo che possa concedere saluocondotto a' Corsali, se non il Granmaestro; & egli non debba ciò fare senza grandissima necessità, sotto pena à chi contraffacesi di perdere l'abito. Non si possa ancora dar saluocondotto à huomini fuggitiui, & a' mercanti falliti, se non dal Granmaestro; e chi facesi il contrario, perda ogni commenda, e beneficio, ne possa, se non doppo tre anni, ottenere cosa alcuna della Religione. Et in oltre considerando che il dare ricetto, e sicurtà à coloro, i quali hannò eccessi, e malefizi commesso, non è altro che incitare, e quasi inuitare gl'huomini à essere tristi, o almeno difendere le tristizie de gl'huomini ribaldi, non solo non permettiamo, che alcuna Chiesa, o Conuento, o magione, o qual si voglia altro luogo, o pubblico, o priuato della nostra Religione, possa essere franchigia ad alcuno delinquente, e renderlo sicuro, saluo che per semplice debito. Ma vietiamo espressamente, che nessuno malfattore vi debba essere in modo alcuno da persona veruna, sotto qualunque colore, o pretesto, riceuuto, sotto pena à chi contraffacesi d'vna quarantena, e di stare tre anni carcerato in prigione; il qual tempo non li si possa se non per grazia speciale del Granmaestro abbreviare.

Che non si possa far tregua senza il consenso del Granmaestro, con gli infedeli. Cap. VIII.

Non si possa (in alcun modo per qual si voglia Cavalier dell'ordine nostro) conchiudere ne pace, ne tregua con Turchi, Mori, ne altri Infedeli, se non solamente con l'autorità, e licenza del Granmaestro; e chiunque altrimenti facesse, incorra in pena, e castigo, che al Granmaestro parrà di darli; e tutto quello ch'egli farà, s'intenda vano, e di nessun valore.

M 4 *Dell'ar.*

Dell'artiglierie, & altre armi della Religione. Cap. IX.

A Nescun Cavaliere sia lecito alienare in modo alcuno, o trasportare altroue, senza consentimento del Granmaestro, o del Capitolo Generale, artiglieria, o munizione, di qual si voglia sorte, né armi da offendere, né da difendere, salvo spade, o pugnali, né altre cose pertinenti all'uso della guerra, che siano della nostra Religione; e contraffacendo, caschi in quella pena, e pregiudizio, che parrà conuenirsi al Granmaestro.

I Cavalieri non interuenghino nelle guerre de' cristiani.

Cap. X.

O Rdiniamo, e determiniamo che i nostri Cavalieri non possino intromettersi, né andare a imprese di guerra, che fanno i cristiani l'un contro all'altro, salvo che per conseruazione, e difesa delli stati del Granmaestro, e nessuno, se non solo il Granmaestro, possa loro dare licenza di militare in dette imprese, & in tal caso proibiamo portino l'insegne, & armi della Religione nelle loro soprauesti; e chi non obseruerà, perda l'abito, e recuperandolo per grazia, non possa, fra anni dieci, ottenere amministrazioni di commende, né altri benefici nella Religione. Non si vieta già loro, sendo feudatari, o sudditi di altri Principi, il poter seruir in guerra i loro signori legittimi, purché ciò facciano con saputa del Granmaestro, & che la guerra non si muoua contro i suoi stati, né de' suoi sudditi, né contro la Chiesa Cattolica Romana, e che non vfinò in detta loro sopraueste l'insegna della Religione.

Nessuno Cavaliere possa domandare ufficio nel Consiglio, o nel Capitolo. Cap. XI.

C Onsentiamo che i nostri Cavalieri possino chiedere ufficio, e dignità dell'ordine, & il Consiglio, e Capitolo debba

debba darli con saputa, & approuazione del Gran maestro, a coloro, che saranno conosciuti atti ad amministrarli bene, e fedelmente. Proibiamo però, che detti vizi, e dignità, si procaccino per modi, e vie illecite; e se alcun Cavaliere contraffarà, non possa per tutto quell'anno conseguire ufficio alcuno, concediamo però che si possino senza pregiudizio alcuno domandare detti vizi, & amministrazioni al Gran maestro.

Che i Cavalieri in domandando le dignità, non usino parole ingiuriose. Cap. XII.

N Oi non vogliamo, che i nostri Cavalieri, nel chiedere le dignità, possino scoprire i vizi, o pubblicare, i peccati de' competitori, e concorrenti loro; né allegare cosa brutta l'un dell'altro; né contendere con parole, & in somma deneghiamo loro così il fare, come il dire cosa alcuna, laquale potesse recare danno, o vergogna alla vita, e costumi de' competitori; potranno bene, per difendere le loro ragioni, produrre in mezzo quei mancamenti, mediante i quali secondo la forma delli statuti nostri deono essere gl'auersari esclusi da gl'uffici, e dignità, come dire, che siano debitori del Tesoro commune, che non habbino fatta la debita residenza, o nel Conuento, o su le galere; che habbino peggiorate le commende; che non habbino fatto quei miglioramenti, che doueuanono, & altre cose fatte cose; chi sarà altrimenti di quello che habbiamo comandato, caggia dalla domanda sua, né possa ottenere per quella volta la dignità, o l'ufficio, il quale egli chiede, e se alcuno altro ilquale non fosse suo competitore, mentre che egli chiede d'essere eletto ad alcuno onore gli rinaccia alcuna di dette colpe, esso fatto, innanziche si proceda a elezione, sia priuato dell'anzianità di due anni.

Che nessuno vadia senza l'abito. Cap. XIII.

Q Valunque Cavaliere andrà senza l'abito del nostro ordine, o non lo porterà palesemente sopra il suo manto, & abito,

abito, e conforme alla distinzione fatta nel Capitolo v r r. del Tit. del modo del riceuere i Cavalieri, per la prima volta sia condannato alla Quarantena, e in vna nauigazione; per la seconda in mesi tre di carcere, di più in vna nauigazione; per la terza volta sia spogliato dell'abito. Ma quelli che hauranno la Croce cucita sopra i loro manti apparente, siano scusati dal portarla cucita ne gl'altri vestimenti, sempre che hauranno, o porteranno pendente al collo la Crocetta piccola d'oro, tinta all'intorno di vermiglio colore.

Che gl'accusati sendo condannati, non possino conseguire commende. Cap. x l i i i.

LI Cavalieri accusati, inquisiti, e carcerati per imputazione di delitto, colpa, o negligenza, vogliamo che possino (auanti che siano per sentenza condannati) conseguire commende, vfizi, e benefizi, & altri commodi della Religione, sendone per altro capaci; & ancora acquistare anzianità; e seguendo contro di loro per dette colpe, e delitti sentenza di condennagione, non si douranno per questo priuare delle commende, e benefizi acquistati innanzi la data della sentenza, se non in caso, che, per la disposizione delli Statuti, tali delitti portassero seco la pena della priuazione di essi. Solo si debbe a detti condannati far rimettere per il tempo, che fosse ro stati ritenuti in carcere il salario del vitto del cōuento, che fosse loro stato pagato durante loro carcerazione, e stornarfeli al conto dell'anzianità quei giorni, fossero stati fatti loro buoni, mentre sono stati prigioni.

Che i Cavalieri non faccino tumulto nelle magioni.

Cap. x v.

SE alcun Cavaliere nelle magioni, o alberghi, doue si mangia, si porterà insolentemente, e con immodestia, se leuerà romore, se romperà vsci, porte, sgabelli, tauole, o altre cose simiglianti, gettandole fuori, o auuentandole a chi che sia, sia

punito

punito della pena, che al Cōsiglio piacerà, infino a diminuirli l'anzianità inclusiuamente, come si dice. E se alcuno batterà i famigli, ragazzi, o li schiaui del Priore del Conuento, o d'altri superiori, se nel dar loro delle butte non haurà cauato loro sangue, per la prima volta si punisca con la Quarantena, per la seconda sei mesi di carcere, e per la terza, perda due anni della sua anzianità. Ma se haurà fatto vscire sangue, e la ferita sia leggieri, per la prima volta, sei mesi in prigione, se la ferita sarà graue, & enorme, perda l'anzianità.

I casi per i quali i Cavalieri si priuano dell'abito.

Cap. x v i.

INdegna cosa è, che coloro, che si macchiano d'alcuna grauissima scelerità, vadano armati dell'abito della nostra Religione, e perciò ordiniamo, che tutti coloro, che commettono l'infrastrate sceleraggini, e ribalderie, si priuino in perpetuo del nostro abito, ciò sono Eretici, Sodomiti, assassini, ladri, coloro che si fuggono a gl'infedeli. Chiunque lascerà nelle zuffe, e battaglie contro gl'infedeli lo stendardo spiegato della nostra Religione. Chiunque combattendo contro infedeli abbandonerà alcun Canaliere; chi darà alcun luogo a gl'infedeli, o farà consiglieri, o consapeuole di detta tradigione, la qual cognizione si riserua al Gran maestro, & al Consiglio; Chiunque haurà tre fiate abbandonato senza licenza lo stuolo, & il consorzio de' Cavalieri, o si farà trasferito senza licenza del Gran maestro ad altra Religione Militare, non possa più ritornare alla nostra. Chiunque o a cavallo, o a piedi, haurà nel combattere atteso a predare, sia sospeso dell'abito, il quale ripigliare non possa se nò passato vn'anno. Qualunque Cavaliere haurà accusato qualunque altro Cavaliere d'alcuno de' casi sopradetti, e si sarà proferto a prouarlo, se egli non lo prouerà, perda l'abito. Similmente tutti coloro, che hauranno falsato lettere, tanto dell'ordine nostro, quanto d'altri. Chiunque haurà senza causa legittima commesso omicidio dolosamente, sia priuato, senza tempo, dell'abito, e condannato

nato à perpetua carcere, affine che gl'altri Cavalieri non osino di commettere così graue sceleratezza, e lo stuolo de' nostri soldati si renda più pacifico, e quieto. Medesimamente chiunque haurà fatte testimonianze false, in cose che pregiudichino grandemente, che nell'altre di minor pregiudizio, si rimette la pena al retto arbitrio del Consiglio, considerata l'importanza della cosa, e la qualità delle persone.

Delle pene de' malefizi ordinari. Cap. XVII.

Q Valunque Cavaliere dirà, ò farà villania à qualunque persona, senza causa legittima (se l'ingiuria sarà graue) si punisca con la pena della quarantena, e sarà leggiera, con la pena di due settene; e se l'haurà mentito per la gola, se gl'aggiunga quella maggior pena, che sarà arbitrata dal Consiglio, considerata la condizione delle persone, e qualità del fatto. E se con alcuna sorte d'armi, o altra cosa atta a percuotere, haurà senza legittima causa assalito altri senza percuoterlo, si punisca in giorni quindici di carcere, e percotendolo, e della percossa non esca sangue, si condanni in giorni trenta di carcere. Et uscendo sangue (ne il colpo, ò ferita sia con rottura d'osso, ò altrimenti graue) si condanni in mesi tre di nauigazione di galera, e rompendosi osso, ò ferendosi graueamente, si condanni in vn'anno intero di nauigazione di galera, e facendo il Cavaliere alcuno de' soprascritti malefizi in rissa, & acceso dal calore dell'iracondia, si punisca rispettuamente nella metà meno delle pene di sopra espresse; e mouendosi a commetterli da legittima causa s'assolua, e condanni per il Consiglio, secondo che sarà giudicato conueniente, hauuto rispetto alla cagione, modo, circostanze, qualità delle persone, & eccesso della moderata difesa. Il Cavaliere, che con ispinta, & vito appensato haurà fatto cadere in terra, o con arancio, ò simil cosa tratta per onta; e dispregio haurà percosso altri, incorra in pena d'vna quarantena, e se non l'haurà fatto cadere, ne percossolo, si punisca con due settene. E se per onta, e dispregio haurà percosso altri di cessata, e schiaso nel

so nel viso, o battutolo di canna, scopa, ò simigliante cosa in alcuna parte del corpo, ò con cose immodeste, e sporche imbruttatolo, si punisca in vna nauigazione intera di galera, e se l'haurà percosso con mano vota in altra parte del corpo, o ammenatoli con alcuna delle sopradette cose, e non coltolo, si punisca in mesi tre di nauigazione di galera. Il Cavaliere, che cò ischioppo, arco, ò balestra da guerra assalirà altri, con animo di nuocere (ilche si presumma, se da lui nò si proua il contrario) si condanni in vn mese di carcere, e venendo all'atto dello stringere il cane, e serpentina dell'archibuso, senza sparare, ò all'atto dello sparare, senza corre, si condanni in perdita di due anni di sua anzianità, & in due anni di carcere. E facendo colpo, ancorche l'auuersario non muoia, si priui dell'abito. Il Cavaliere che mascherato, tinto, laruato, ò altrimenti deformato per non essere conosciuto con arme, ò altra cosa atta ad offendere, assalirà Cavaliere, ò altra persona, se non l'haurà ferito, si condanni in due anni di nauigazione di galera, e ferendolo, in quella maggior pena, che parrà al Consiglio, sino à priuazione dell'abito inclusue. Il Cavaliere, che per ferita, o percossa data ad'altra persona in alcuno de' sopradetti casi haurà fatta cicatrice euidente nel viso al suo auuersario, & ancora se dalla ferita, e percossa, data in qualunque modo, succedesse, tolto il lume de' gl'occhi, naso, braccio, piedi, mano, gamba tagliata, o debilitata, talmente, che resti inutile, si condanni nel doppio delle pene di sopra espresse per qualunque delitto rispettuamente, & in altre maggiori pene ad arbitrio del Consiglio, secondo la grauezza delle ferite & enormità de' gli eccessi. E le sopradette pene, referendo l'vna all'altra rispettuamente, si raddoppino per qualunque malefizio de' soprannominati, che si commettesse còtro altri alle case della propria abitazione dell'auuersario, dinanzi a' Magistrati pubblici, o in luoghi sagri, ouero piazza, palazzo, e palazzotto della Religione, e sopra le sue galere, e parimente se si commetteranno di notte tempo, o in giorni festiui, e per offese fatte contro scolari dello studio; e si triplichino commettendosi in Pisa; nel tempo de' Capitoli generali, tanto dentro quello, quanto fuori

fuori delle congregazioni pubbliche. Chiunque à sangue freddo, e con superchieria haurà ferito altri à tradimento, sia priuato dell'abito. Il Cavaliere che percoterà melsi, e ministri di corte si punisca in mesi quattro di carcere, oltre alle pene imposte di sopra contro i percussori. E chi vserà loro parole ingiuriose, si punisca (oltre la pena che tratta di simil materia) di piu in vna quarantena. E chiunque proibirà loro il far gra uamenti, si condanni in mesi sei di carcere, e in mesi sei d'anzianità. E nel giustificarsi dette cose, si creda al detto de gl' of fesi della corte col giuramento, non vi sendo legittima proua in contrario; potrà nondimeno il Consiglio in tutti li casi, nel presente capitolo espressi, secondo le circostanze che aggrauassero, imporre, vlando l'arbitrio con l'autorità del Gran Maestro, pene maggiori a' Cavalieri delinquenti.

Del beneficio della confessione, e pace. Cap. XVIII.

ORdiniamo, che quando nelle risse, che nasceranno fra Cavalieri, e Cavalieri; e fra Cavalieri, e secolari, seguirà infra le parti la pace, di che apparisca nella Cancelleria dell'ordine pubblico istrumento, da rogarli in Pisa per il notaio della Religione, e fuori di Pisa da quei notai, che seruiranno detta Religione se ve ne faranno, se non da altri notai, s'intenda diminuita la metà della pena à quel tal Cavaliere, che in detta pena fosse incorso. Et a quelli, che spontaneamente confesseranno nelle risposte all'accuse, ouero inquisizioni il delitto, per tal confessione glie ne sia diminuita la quarta parte, intendendo di quelle pene, che non concerneranno priuazione d'abito, o della vita; percioche vogliamo che la pena della priuazione d'abito, e di vita s'intendino, e siano esclusi da ogni beneficio di diminuzione tanto per pace, come per confessione, dichiarando che sempre, che occorrerà per qualche delitto imporre a vn Cavaliere pena di quarantena, e che ci sia la confessione, e pace a suo fauore, si debbe di minuire, e ridurre a vna settena, e se succederà o la pace sola, o la sola confessione, a due settene.

Della

Della professione turbata. Cap. XIX.

CHi entrerà nell'altrui possessioni, e beni armata mano, e guastando termini, mutando fosse, o disfacendo muraglie, facendo ciò per se stesso, o altri di suo aiuto, e comandamento, sia punito per ciascheduna di dette cose, qualunque volta, ad arbitrio del Consiglio, secondo che la causa sarà giudicata piu, o meno graue.

Di chi di dì, o di notte farà tumulti.

Cap. XX.

IL Cavaliere, che di giorno, o di notte tempo, facesse tumulti alla casa d'altra persona, e rompesse vsci, o finestre, o vvasse alcun'altra violenza, e se haurà turato o vsci, o finestre con calcina, o l'haurà imbrattate con alcuna lordura, o datoui dentro de' sassi, sia condannato in quella pena che il Consiglio giudicherà conueniente alla grauezza del delitto; e se vi haueffi messo fuoco, e abbruciatala, sia priuo dell'abito; ma se il fuoco non si fosse attaccato, o non vi haueffi fatto danno, priuifi dell'anzianità di tre anni.

Di chi si disfida a duello. Cap. XXI.

SE vn Cavaliere sfiderà vn'altra persona, ouero accetterà disfida di quelli per cartello, o per terza persona, o con parole, sia priuato perpetuamente dell'abito, e posto in prigione; e nella medesima pena incorra quello che sarà stato patrigno, o haurà preso parte per alcuno duellante.

Delle bestemmie. Cap. XXII.

QValunque Cavaliere, che bestemmierà, o rinnegherà, o schernirà il Santissimo Nome di Dio, e della Beata Vergine Maria, e de' suoi Santi, la prima volta sia punito con la quarantena, la seconda con la prigione di due mesi, la terza

a terza sia posto in carcere per quanto ordinerà il Granmaestro, & il Consiglio, il quale possa, qualunque volta, aggiungere altre pene maggiori, secondo l'atrocità del fatto.

Che nessuno ponga le mani nelle spoglie.
Cap. XXIII.

Li beni delle spoglie de' nostri Cavalieri, quali secondo la disposizione del cap. 6. del Titolo del Tesoro appartengano di buona ragione al Tesoro commune, non è lecito ad alcuno, ne in alcun modo si permette che si ricuino, o maneggino da altri, che da quelli, che n'hanno l'autorità dal Consiglio. Chi haurà contraffatto, se quello, ch'egli haurà preso, passerà cento scudi, sia priuato dell'abito, e se non li passerà, sia punito alla quarantena. Similmente chi porrà le mani su denari, o altre cose, e ragioni pertinenti al Tesoro, al Granmaestro, o al Conuento, e se l'vsurperà, se li spogli l'abito; e con tutto ciò tutto quello che sarà stato tolto, o inuolato da lui, si rimetta, e rifaccia al Tesoro de' beni del delinquente. E perche questo statuto, che alcuno Religioso perda l'abito per ogni eccesso che passi cento scudi potrebbe parere troppo rigido, e seuerò, conciossiacosa che i delitti s'agruino, e alleggeriscchino grandissimamente dalle loro circostanze in Però vogliamo che ancora in questo si consideri, e pesi la qualità, e si proceda con maturo consiglio. Qualunque volta dunque alcuno sarà querelato d'alcun danno, il qual passi venticinque scudi, vogliamo che la querela sia rimessa al Consiglio, e quiui leuate tutte le gauillazioni, e tutti i sutterfugi rimossi, s'attenda solamente la verità del fatto in tutti i modi possibili per li nostri statuti, e si facci giustizia, secondo che meriterà la qualità del delitto, & i meriti o demeriti del reo.

De' concubinarij. *Cap. XXIII.*

Nessuno de' nostri Cavalieri debbe in modo alcuno, tener concubine, ne nella casa propria, ne fuori di essa; e se al-

cuno

cuno posta da parte la buona fama farà il contrario, e sarà conuinto di cotale errore, o per fama pubblica, o per testimonianza d'huomini degni di fede, o per confessione di propria bocca, vogliamo che sia ammonito prima tre volte dal suo superiore, che si leui da cotale pratica, e fugga cotale infamia, e se egli non ostante l'ammonizione tre volte fatta, persevererà contumacemete nel delitto, vogliamo, che passati quaranta giorni, dalla prima amminizione, se sarà Commendatario, sia priuato, *ipso facto*, e senz'altra solennità, di tutti i frutti della sua Commenda per tre anni, e se sarà Cavaliere cōuentuale, perda tre anni d'anzianità; e se sarà Cavaliere d'vbbidienza, sia priuato per tre anni di qualunque amministrazione dell'ordine nostro. E chi fosse per il medesimo errore condannato tre volte, essendo di perduta speranza sia priuato dell'abito.

Alcuni casi per i quali i Cavalieri incorrono la pena della settimana. *Cap. XXV.*

Chi si parte da gl'vfizi diuini, chi è nella settimana, e rizzandosi nò rende grazie a Dio; chi interrompe nel Consiglio il parlare de' Consiglieri, chi mangia senza il segno ò Croce della Religione, sia punito con la settimana, senza diminuzione.

Alcuni casi, per cagione de' quali, i Cavalieri incorrono la pena della quarantena. *Cap. XXVI.*

Primieramente chi non vbbidisce a' comandamenti del Grancontestabile, & Ammiraglio nelle giornate, e fatti d'arme di mare, o di terra, non può incorrere in minor pena della quarantena. Coloro che s'intromettono negl'vfizi altrui. Qualunque Cavaliere mangia in camera, o in alcun luogo proibito, senza licenza, incorrono tutti nella quarantena.

N

La

La forma dell'effecutione della pena della settimana.

Cap. XXVII.

Ciascuno Caualiere, che haurà hauuto per suo gastigo la pena della settimana, digiunerà sette giorni continui, e la quarta, e sesta feria, cioè il mercoledì, e il venerdì di essi sette giorni, digiunerà in pane, & in acqua, e riceuerà la disciplina in questa guisa. Cauatosi il mantello starà humilmente inginocchiati dinanzi all'altare in presenza di alcuno Sacerdote del nostro ordine, ilquale, percotendoli il dosso con vna bacchetta, dirà il Salmo Deus misereatur nostri, &c. Kirie eleison, Christe eleison, Kirie eleison. Pater noster. V. Saluū fac seruum tuum. R. Deus meus sperantem in te. V. Mite ei domine auxilium de sancto. R. Et de Syon tuere eum: V. Esto ei turris fortitudinis. R. A facie inimici. V. Domine exaudi orationem meam. R. Et clamor meus ad te veniat. Oremus. Deus cui proprium est, &c. Dette queste cose, drizzisi in piedi il Caualiere, e rimettendosi in dosso il suo mantello, baci riuerentemente il superiore suo.

La forma dell'effecutione della pena della quarantena.

Cap. XXVIII.

QVal si voglia Caualiere, ilquale sia stato condannato alla pena della quarantena, dee digiunare quaranta giorni continui, & ogni quarta, e sesta feria di detti quaranta giorni non gusti altro, che pane, & acqua, stando a mangiare in terra, & ogni mercoledì, e venerdì riceuerà la disciplina in questa guisa. Egli ignudo, e scalzo comparirà dinanzi al Sacerdote, ilquale, percotendoli le rene con vna bacchetta, dirà. Miserere mei Deus, &c. con tutte l'orazioni predette. Coloro che saranno stati condannati alle settimana, o quarantena, non si deono partire dalle case loro, se non quando vanno alla Chiesa, e deono essere presenti a tutti gl'vizi diuini. Coloro iquali saranno stati condannati a due, o tre quarantene, o settene,

o settene, basta che piglino la disciplina d'vna sola Quarantena, o settena. Chiunque sarà giudicato alla pena della Quarantena, o settena, sofferi solamente la disciplina della Quarantena; nel qual tempo non possino portare arme, & è necessario che vadino vestiti cō veste lunga, secondo l'abito della nostra Religione; Dichiarando che quel Caualiere, che sarà condannato in settimana, o Quarantena, e si trouerà lontano dal Conuento, e Città di Pisa più che 60. miglia, possa fare tal penitenza nella sua Chiesa Cattedrale, con dimostrare al superiore di detta Chiesa l'ordine dell'essequire la settimana, o Quarantena, conforme a quanto di sopra è detto, e pregarlo che li voglia costituire vn prete, che li dia la disciplina, e di tutto produca fedì autentiche dal Vescouo, o Vicario di quel luogo, e da quel Prete, che li darà la disciplina, & insieme l'esamine di testimoni, per chiarezza dell'osservanza de' digiuni, & altre cose dette di sopra; e questo affine che quel Caualiere, che sarà sì lontano, nō habbia (oltre alle penitenze di settimana, o Quarantena, venēdo a Pisa a farla) a essere grauato di spesa, & altre incomodità, e l'osservanza di dette penitenze fatte in Pisa, debba essere giustificata per testimoni esaminati dal notaio pubblico della Religione con giuramento.

Di colui che sarà stato condannato tre volte alla carcere.

Cap. XXIX.

QValunque Caualiere sarà stato, per li suoi demeriti, condannato tre volte alla carcere, vogliamo che perda il luogo, e la precedenza nell'anzianità a fauore di quel Caualiere, che succede immediate doppo lui anziano, e non de gl'altri, che seguitano anziani dopo detto immediate successore.

Di coloro, che fuori del Conuento hanno lasciato l'abito.

Cap. XXX.

SE vn Caualiere, o per incostanza sua, o ingannato dall'insidie del demonio, haurà di sua propria autorità, fuori del

Conuento, lasciato l'ordine nostro, e poi, di ciò pentendosi, voglia ritornare alla Religione, vogliamo che egli sicuramente, e liberamente possa venire al Conuento, & entrare nello spedale de gl'infermi, e l'infermiere sia tenuto prouederlo di tutte le cose necessarie, insino a tanto, che'l Consiglio determini sopra il fatto suo, se vogli concederli, o negarli misericordia; e se egli non conseguirà la misericordia, se li conceda facoltà di potere andarsene liberamente douunque più li piacerà. E se alcuno non fosse Cavaliere del nostro ordine, o fosse stato Cavaliere, e di poi fosse priuo dell'abito, e si mettesse l'abito della Religione nostra, sia condannato in galera in perpetuo.

Dell'vbbidienza. Cap. XXXI.

NOi habbiamo detto di sopra più volte, che nessuna cosa è, ne più vtile, ne più necessaria, in qualunque congregazione, che l'vbbidienza, senza la quale ciascuna compagnia tostante si risolve. E perciò ordiniamo, che tutti, Cavalieri nostri, e ciascuno di essi (qualunque si siano) vbbidiscano a' comandamenti, e precetti del Granmaestro, e di tutti i loro superiori; Onde se alcun Cavaliere stando nel Conuento, non sarà vbbidiente, come habbiamo detto, per la prima inobbedienza sottentri alla pena della settena, per la seconda dee soggiacere alla quarantena; e se farà tanto contumace, che ancora la terza volta non voglia vbbidire, priuasi dell'abito; il che così si dee intedere, se li farà posta querela dopo qualunque comandamento non adempito, & il medesimo vogliamo che si offerui fuori del Conuento, riseruando però la pena della priuazione al Capitolo. E se alcun Cavaliere non volesse vbbidire al primo comandamento del Consiglio, tosto che sarà certa l'inobbedienza sua, senza altra citazione, ammonizione, o processo, sia priuato dell'abito, se già fra debito tempo, dal dì dell'intimazione del mandato, non producesse legittime, & sufficiente cagioni dell'impedimento suo. Debba però auuertire detto Consiglio di non muouerli a far comandamenti, quali possino per l'inobbedienza portare seco la pena

la pena di priuazione dell'abito, se non per cagione, e delitti importanti, & enormi.

De' cattiu Amministratori. Cap. XXXII.

TVtti coloro, iquali per loro colpa, o negligenza hanno deteriorate, e fatte peggiore le commende, le magioni, o altri beni alla loro cura, & amministrazione commessi; subito che detta deteriorazione, o peggioramento sarà chiaro, siano priuati delle commende de gl'vizi, & d'ogni altra amministrazione, ad arbitrio del Consiglio, secondo la qualità della negligenza, e mancamento, come amministratori inutili, e dissipatori de' nostri beni. Della medesima pena siano puniti tutti coloro, che taglieranno le selue antiche, cioè i boschi ombrosi, doue si va a diporto, e per istarui al fresco, se già non facessino ciò per riparazione delle commende, e de gl'edifici, de' quali hanno cura, e per honesto vso della casa, doue habitano, il quale vso s'intende de gl'arbori secchi, e che non producono frutto. Possino bene seruirsi secondo il costume del paese, e del luogo, doue elleno sono poste, di quelle selue, quali rinascono, e rimettono, e si sogliono tagliare ogni tant'anni. Non comprendendo in questo Capitolo i Commendatori di commende di padronato, lequali hanno da per se particolare disposizione.

Delle pene de' delitti straordinarij. Cap. XXXIII.

QVel Cavaliere, che comporrà lettere, sonetti, polizze, o pasquinate, con tassare alcuno Cavaliere; o haurà commesso, che si faccino, o prestato il luogo, doue si legghino, recitino, o scriuino, sia punito ad arbitrio del Consiglio. E chi harà scritto, o fatto scriuere, o mandato in Consiglio, o Capitolo, lettere, o polizze senza nome, calunniando, e diffamando alcuna persona, incorra in pena di priuazione dell'abito, se sarà Cavaliere, e se sarà, secolare, se ne dia notizia all'ordinario, acciò lo punisca secondo che di ragione li parrà.

Statut. de' Causal. di S. Stef. N 3 e chi

chi farà portare armi a persone, che non istano seco, e faccia fede alla giustizia del cōtrario, incorra in pena di sei mesi d'anzianità, e sia confinato alla galera per sei mesi. Quello che romperà la pace, sia rinchiuso in carcere per due anni; e quello che romperà le tregue, incorra, oltre la pena cōuenzionale, nella pena delli statuti, e le leuate d'offese s'intendino rotte, per la ammenazione sola fatta con armi, o con guanto, o simil cosa, quantunque non sia seguita percossa dell'auerfario. Ma le paci, e tregue non s'intendono rotte, e non si tocca con l'ammenazione la persona. Quello che presumerà in alcun modo, colore, o pretesto intramettersi, o interuenire ad alcuna rissa, o quistione d'altri, che non tocchi alla persona sua propria, e chi porterà, o farà portare ambasciate, lettere, o cartelli scritti di alcuna sorte, infra chi fosse la quistione, o tratterà cosa alcuna, per fare venire altri alle mani, ouero darà Consiglio, o aiuto, o fauore, o accompagnerà i quistionanti per istrada, o a' luoghi della quistione, o presterà, o prouederà loro armi d'alcuna sorte, o dirà, o farà alcun atto, che si possa escogitare detto, o fatto, a fauore d'alcuno de' quistionanti, o interuerrà nelle quadriglie, sia condannato in pena di scudi cinquanta d'oro, e di più nel doppio di quelle pene, che per l'ordinario si verrebbono a chi commetterà il delitto; e di più in quelle maggiori pene, che al giusto, e retto arbitrio del Cōsiglio parerà conuenirsi. Quel Cavaliere, che ardirà fare attentamenti di Sodomia, sia punito in pena di mesi sei di cōfino di carcere, e d'una nauigazione di galera; e quello, che nel votare, e mandare i partiti ne' Consigli, e Capitoli, mette scopertamente il suo voto nel borsolo, debba perdere scudi cinque per ciascuna volta, da applicarsi immediatamente al Tesoro commune; chi giucherà in palazzo, e palazzo ad altri giuochi, che a scacchi, e tauole, incorra in pena della settimana. Il Cavaliere, che contro gl'ordini, e bandi delli statuti del Serenissimo Gran maestro, porterà, o userà archibusi proibiti, cioè di minore lunghezza d'un braccio, e mezzo, in alcun luogo di detti Stati Ducali, sia punito in viaggi tre di galera, da che le galere escano, a che ritornano a serouerno, e quello che li mettersi, o

tenersi dentro nella Città di Fiorenza, sia punito in pena di priuazione d'abito;

Delle pene d'alcuni delitti di Galera.

Cap. XXXIIII.

Ogni volta che il Generale delle galere, o suo Luogotenente haurà comandamento, che nessuno debba sbarcare in terra per suoi bisogni particolari, non possa alcuno Cavaliere senza licenza di esso Generale, o suo Luogotenente sbarcare, sotto pena della settimana. Quelli che abbandoneranno, o lasceranno le galere, senza aspettare il ritorno di esse, siano puniti, e priuati dell'anzianità, dal dì, che partirono le galere, al dì che faranno tornate a Liorno, e del vitto del Conuento, fino all'altra nauigazione, che faranno le dette galere, e per quelli che hauesino commenda, in mesi sei de' frutti della loro commenda; e chi non hauesi ne anzianità, ne commenda, in mesi sei di carcere, e se per tal partita nascesse disordine alcuno, siano priuati dell'abito.

CONCLVSIONE DELLO STATUTO.

LE quali legge, e statuti, Noi FERDINANDO MEDICI, &c. Come giusti, vtili, e necessari al nostro ordine, habbiamo ordinati, e riformati, con espresa dichiarazione, che non s'intenda fatta alterazione a' priuilegi, patenti, essenzi, conuenzioni, e patti di Priori, Baiuliui, e Commendatari di Padronato, o altri di qualunque grado, e condizione, a' quali per il passato fusse acquistata ragione o doue per patto altrimenti, per l'auuenire nella fondazione delle commende si disponesse, cassando, & annullando tutti gli altri statuti, leggi, ordini, rescritti, addizioni, dichiarazioni, consuetudini, vsi, e qualunque altre disposizioni con-

tenute ne' libri, e volumi antichi, e moderni delli stabilimen-
ti della Religione, così a stampa, come a penna, in modo che
li presenti statuti solamente si debbino attendere, & offerua-
re inuiolabilmente, e tutti gli altri siano come se fatti non
fussero.

FERD. MED. GRAN DVCA DI TOSC.
GRANMAESTRO.

Ad mandatum sue Celsitudinis.

Carolus Antonius Puteus Archiepiscopus Pisanus.

29. Martij. M D X C.



REPER-

REPERTORIO DI TUTTO IL CONTENUTO

NELL'OPERA.



Concessione di
PAPA Pio
Quarto al Du-
ca di Fioren-
za, di poter
fondare l'or-
dine. a car. 1

Confermazione, & approuazio-
ne del medesimo Papa Pio
Quarto della fondazione del
l'Ordine. a car. 5

Priuilegi, facoltà, & indulti,
concessi dal medesimo Papa
Pio Quarto al Gran Mae-
stro, alla Religione, & a' Ca-
ualieri. a car. 11

Priuilegi, e facoltà concesse dal
Duca di Fiorenza, Gran Mae-
stro, alla Religione, & a' Ca-
ualieri. 19

Dichiarazione della Ruota di
Roma, che li Cauallieri di Sā-
to Stefano possino fare la pro-
fessione ordinata da' Capitoli
della loro Milizia infra l'an-
no della probazione, & non
si comprendino nel Decreto del
Concilio di Trento, alla sessio-
ne 25. cap. 15. 22

Dichiarazione della medesima
Ruota di Roma, che li Cana-
lieri di Santo Stefano siano
capaci de' benefizi ecclesiasti-
ci secolari. 26

Voto d'alcuni Auditori della
Ruota di Roma che li Caua-
li di S. Stefano capaci de' bene-
fizi Ecclesiast. Secolari. 27

Decreto della sacra Cōgregatio-
ne sopra le cose della dataria
di Roma, che li Cau. di S. Stef-
posino esser prouisti de' be-
nefici Ecclesiast. Secolari. 30

Priuilegio concesso da Papa Si-
sto Quinto, al Gran Duca di
Toscana, & Gran Maestro del
l'Ordine di Santo Stefano, di
potere mettere in Commenda
li spedali delli Stati di S. A.
S. governati da laici, & insti-
tuiti per seruare ospitalità. 31

Priuilegio, e facoltà concessa dal
medesimo Sisto Quinto a' Ca-
ualieri di Santo Stefano, an-
corche rfforati, e bigami, di
potere ottenere pensioni so-
pra benefizi ecclesiastici, sino
a Ducati 200. annui di Came-
ra, e ritenerne altre di qua-
lunque somma, e quantità mag-
giore, senza andare in abito
clericale. 35

Cagioni, che hanno mosso il Grā
Duca Ferdinando alla riforma
vniuersale delli stabili-
menti dell'Ordine. 43

Proemio del Duca Cosimo, fon-
datore dell'Ordine. 44

DEL-



TAVOLA

DELLA REGOLA de' Cavalieri.

Titolo Primo.

Della Regola de' Cavalieri di
Santo Stefano. cap. 1. 45
Delli Statuti, e Constitutioni del
la Religione de' Cavalieri.
cap. 2. 45
Dell'vfficio e professione de' Ca-
ualieri. cap. 3. 46
Della pena di chi trasgredisce la
Regola, e li Statuti. cap. 4. 47

DEL MODO DI ricuere i Cavalieri.

Titolo Secondo.

Della diuisione de' gradi de'
Cavalieri. cap. 1. 48
Della qualità di coloro che deb-
bono essere accettati nell'Or-
dine. cap. 2. 49
Delle probazioni che si debbono
fare innanzi che alcuno si ac-
cetti. cap. 3. 50
Delle qualità che si ricercano ne'
Cavalieri seruenti d'arme.
cap. 4. 53
Del ricuimento de' Cavalieri Cap-
pellani, o Sacerdoti di obbedi-
enza della Chiesa, e delle pro-
nanze, che sono tenuti fare,
cap. 5. 54
In che modo i Cavalieri dell'Or-
dine di Santo Stefano debbino

essere ricuanti alla prima pro-
fess. dell'abito di essa. c. 6. 55
Dell'abito de' Causal. cap. 7. 69
Che non possa muouer si lite con-
tro Cavalieri dello stato loro, e
della pena di quelli che sono
fatti Cavalieri contro li Capi-
toli. cap. 8. 71
Che vn Cavaliero seruente non
possa diuenire Cavaliero mili-
te, se non per alcuna notabile
proua. cap. 9. 72
In qual modo si debbano priuare
dell'abito i Cavalieri. c. 10. 72
In qual modo si renda l'abito a
Cavalieri, che ne sono stati pri-
uati. cap. 11. 74

DELLA CHIESA.

Titolo Terzo.

Del culto diuino. cap. 1. 76
I giorni ne' quali i Causalie-
ri sono tenuti digiunare. c. 2. 77
Dell'obbligo, che hanno li Caua-
lieri di confessarsi, e commu-
nicarsi. cap. 3. 77
Della modestia de' Cavalieri nel-
la celebrazione de' diuini of-
fici. cap. 4. 78
Della precedenza, e residenza
de' Cavalieri. cap. 5. 79
Delle processioni, che si debbono
fare. cap. 6. 80
Che si debbono fare preghiere
per la pace. cap. 7. 80
Che si preghi Iddio per la pace, e
salute del Gran Maestro, e di
tutto

TAVOLA

tutto l'ordine. cap. 8. 80
Dell'Orazioni, che si debbono di-
re per ciascuno Cavaliero che
muoia. cap. 9. 81
Della Messa che si debbe celebra-
re per i morti. cap. 10. 81
Dell'ordine, che si debbe seruare
nel celebr. le Messe. c. 11. 81
Delle Prediche. cap. 12. 82
De' Precettori, e maestri de' Che-
rici. cap. 13. 82
Della Promozione de' Cherici al-
li ordini sacri. cap. 14. 82
Dell'adornare, e parare le Chie-
se. cap. 15. 83
De' Buon'uomini della Chiesa.
cap. 16. 83
Che tutti i beni deputati al culto
diuino che si troueranno nelle
spoglie de' Cavalieri, s'appar-
tenghino alla Chiesa conuen-
tuale. cap. 17. 84
Della recognizione, che debbono
fare i benefiziati dell'ordine
alla Chiesa della Religione.
cap. 18. 84
Giornine' quali i Cavalieri sono
tenuti portare l'abito, & an-
dare all'vfficio. cap. 19. 85
Dell'OSPITALITA'.
Titolo Quarto.

Dell'Ospitalità, ouero di cu-
rare gl'infermi. cap. 1. 86
Come il Buon'uomo, e lo Seruua-
no della infermeria si debbono
portare. cap. 2. 87

Che si faccia vn'inventario delle
masserizie della infermeria.
cap. 3. 87
Come la bottega dello speziale
dell'infermeria sia visitata.
cap. 4. 88
Che si deputi vn Cappellano col
Priore dell'inferm. c. 5. 89
Della elezzione, & vfficio del-
l'infermiere. cap. 6. 90
Che li ammalati si debbino porta-
re modestamente nell'inferme-
ria. cap. 7. 91
Abilità de' Cavalieri. cap. 8. 91
Che i Cavalieri entrando nell'in-
fermeria si debbino confessare,
e comunicare. cap. 9. 91
In che modo i Cavalieri morti si
debbono seppellire. cap. 10. 92
Che i corpi de' secolari morti nel-
la nostra infermeria siano on-
reuolmente seppelliti. c. 11. 92
In che modo si debbono aprire i
forzieri de' morti nell'inferme-
ria. cap. 12. 93

DEL TESORO Comune.

Titolo Quinto.

Delle ragioni, e carichi del
Tesoro della Relig. c. 1. 94
Delle ragioni del mortuario, e
della vacante da douersi paga-
re al Tesoro. cap. 2. 95
Della entrata, o recognizione
da douersi fare da' Cavalieri.
cap. 3. 96
Di che

TAVOLA

Di che tempo si debbono pagare
i debiti al Tesoro, e della pe-
na di chi non li paga. c. 4. 97
Delli debitori del Tesoro. c. 5. 98
De' beni de' Cavalieri che muoi-
no, quali s'appartengono al
Tesoro. c. 6. 98
Dell'Armi, che si debbono dare
da' Cavalieri. c. 7. 99
Dell'ufficio de' ricevitori. capi-
tolo 8. 99
Come si hanno à portare i ricevi-
tori nel cauare le spoglie. c. 9. 100
Del rieditore generale de' con-
ti. cap. 10. 101
Che i ricevitori piglino la pos-
sessione delle commende sen-
za licenzia di alcuno. capi-
tolo 11. 102
De' cinque rieditori del Tesoro.
cap. 12. 102
Che i debiti de' Cavalieri morri
si paghino a' creditori. capi-
tolo 13. 103
Che le ragioni del Tesoro non si
spendino in liti. c. 14. 103
Del salario delli Ambasciadori.
cap. 15. 104
Del soldo da pagarsi a' Cavalie-
ri. cap. 16. 104
Che nessuno possa rimettere i de-
biti del Tesoro. cap. 17. 104
Delle lettere di cambio. c. 18. 105
Dell'obbligo de' Cavalieri. capi-
tolo 19. 105
Dello Scrivano generale. capi-
tolo 20. 106
Del Commessario del Conuento,
e suo ufficio. c. 21. 107

DEL CAPITULO Generale.

Titolo Sesto.

IN qual modo si celebri il Capi-
tolo generale. cap. 1. 108
Quali Cavalieri debbino inter-
uenire al Capitolo generale.
cap. 2. 114
Che l'interessati non possino esse-
re presenti alle deliberazio-
ni. cap. 3. 115
Delle scuse, & impedimenti de'
Cavalieri assenti. c. 4. 115
Quali Cavalieri nò possino eleg-
gersi nel numero de' 16. Capi-
tolanti. cap. 5. 116
Della elezzione delle dignità
maggiori. cap. 6. 116
De' deputati dello Squittino che
si fa nella elezzione de' gra-
duati. cap. 7. 117
Del vitto che si dà a' Cavalieri
del Capitolo. cap. 8. 118
Che a nessuno sia lecito appellare
dalle determinazioni del Ca-
pitolo. cap. 9. 118
Quanti giorni debbe durare il Ca-
pitolo Generale. cap. 10. 118

DEL CAPITULO Prouinciale.

Titolo Settimo.

DEl Capitolo Prouinciale.
cap. 1. 119
DEL.

TAVOLA

DEL CONSIGLIO E DE' Giudizi. Tit. 8.

DEl Consiglio della Religione,
e sua autorità. cap. 1. 104
Del Luogot. del Grā Maest. c. 2. 104
La forma del giuramento de' depu-
tati al Consiglio. cap. 3. 105
Che nessun Cavaliere possa essere ci-
tato senza licenzia. c. 4. 105
Della modestia de' Configl. c. 5. 122
Del modo nel quale si debbono vin-
cere i partiti. c. 6. 122
Del modo, & ordine dello squitti-
nare. cap. 7. 123
Che non si rinelino le cose, che si
trattano ne' Configli, e Semblee.
cap. 8. 124
Che si offeruino li Statuti, e nò si al-
leghino consuetudini, o abusi.
cap. 9. 125
Delle cause civili, che sono a cogni-
zione del Consiglio. c. 10. 125
Della istatia delle cau. c. ci. 11. 126
Della giurisdizione, & autorità
del Consiglio nelle cause crimi-
nali. cap. 12. 127
Delle inquisiz. e denūzie. c. 13. 127
Del modo di procedere contro li ac-
cusati, & inquisiti contumaci.
cap. 14. 128
Del modo del procedere contro li
non contumaci. c. 15. 129
Del modo del procedersi quando è
allegata l'assenza dell'accusato,
o inquisito. cap. 16. 131
Fra quanto tempo si debbano spedi-
re le cause crimin. c. 17. 131
Che nessuno che non sia Cau. possa es-
sere ammesso a procurare ne' giu-
dizi dell'ordine. c. 18. 132

Che si debba esaminare i testimoni.
cap. 19. 132
Che le sentenzie si debbino scriue-
re e publicare. cap. 20. 133
Delle appellationi. c. 21. 135
De' termini fra' quali s'hāno a es-
sequire le cōdannagioni, e pene, e
del modo d'essequirle. c. 22. 134
Che le solennità ommesse, non ren-
dino le sent. inualide. c. 23. 134
Delle spedizioni, che si debbono fare
dal Grāmaestro, o dal Consiglio.
cap. 24. 135
Dell'Audienza publ. c. 25. 135
Della Bolla della Religione, e del
Granmaestro. cap. 26. 136
Delle ferie che si debbono offerua-
re, ne' giudizi della nostra Reli-
gione oltre alli giorni della Do-
minica. c. 27. 137

DEL GRANMAESTRO. Tit. nono.

CHe i Cavalieri vbbidiscino
al Granmaestro. cap. 1. 140
Quali cose il Granmaestro può con-
cedere a' Cavalieri. c. 2. 140
Che il Granmaestro non possa alie-
nare le cose che risguardano la
conservazione, e bene essere del-
la Religione. c. 3. 141
Del Bollo ouero sigillo del Gran-
maestro. cap. 4. 141

DELLI VFIZI, E DIGNI- tà de' Cavalieri. Tit. X.

DEl Comendat. Magg. c. 1. 142
Dell'autorità del Grācontesta-
bile. cap. 2. 142
Dell'autorità dell'Ammir. c. 3. 143
Del

TAVOLA

Del modo di armare legni, e vassel-
li latini e quadri. c. 4. 144
Dell'vffizio del Gran cancelliere, e
Vicecancelliere. c. 5. 145
Dell'vffizio del Tesoriere gen. c. 6. 146
Dell'vffizio del Conservadore gene-
rale. cap. 7. 147
De' salari, e stipendi da pagarsi per
il Tesoro a' Cau. graduati. c. 8. 148

DE' PRIORI. Tit. XI.

Dell'vffizio del Grampriore, e
sua giurisdizione. 149
De' Priori, & Balli. cap. 2. 151
Del modo d'eleggere il Priore della
Chiesa, sua facoltà, e giuridiz-
zione. cap. 3. 153
Dell'Archivio. cap. 4. 155

DELL'VFFIZIO, ET ESSER-
cizio de' Cavalieri. Tit. XII.

Cheli vffizi dell'ordine si diano
a' Cavalieri. cap. 1. 156
Che i Cavalieri seruenti d'arme ef-
fercitino i loro vffizi. cap. 2. 156
In che modo i Cavalieri s'abbino a
portare nel Conuento. cap. 3. 156
Del proprio esserc. de' Cau. c. 4. 157
Delle malattie, che acquistano i Ca-
ualieri per causa delle nauiga-
zioni. cap. 5. 158

DE LE COMENDE, ET AM-
ministr. di esse. Tit. XIII.

A chi si debbono dare le Com-
mende, e quante ne possa te-
nere vn Cavaliere. cap. 1. 160
Tra quanto tempo i Cavalieri pos-
sino conseguire Comēde. c. 2. 160
Delle lettere d'Anzianità. c. 3. 162
Che nel conseguire le Commende
migliori, si segua l'ordine dell'

Anzianità. c. 4. 162
Che si proceda senza indugio a dar
le Comm. de' Cau. morti. c. 5. 162
De' beni recuperati per i Cavalieri
da' secolari. c. 6. 163
Della provisione de' benefizi ecclesi-
e delle Commende. c. 7. 164
Della dichiarazione dell'anzianità
de' Cavalieri. c. 8. 165

De' fondatori di Commende di pa-
dronato, e loro priuilegi. c. 9. 165
Proibizione dello smembrare Co-
mende. cap. 10. 170

Proibizione che non si possa hauere
più che vna Commenda di quel-
le della Religione. c. 11. 170

Fra quāto tēpo i chiamati a succes-
sione di Commende, debbono do-
madarne l'investitura. c. 12. 170

Che i descendentī de' fondatori di
Commēde debbino essere nati di
madre nobile. c. 13. 171

Che i transfunti di fondazioni di
Commende facciano proua con-
tro la Religione. cap. 14. 171

DELLE VISITE. Tit. XIII.

Della Visitazione delle Com-
mende. cap. 1. 172

DE' CONTRATTI, ET
alienationi. Tit. XV.

Che i Cavalieri non possino in
alcun modo alienare cosa nes-
suna de' beni della Relig. c. 1. 174
Che i Cavalieri non facciano contrat-
ti finti ne simulati. c. 2. 175

DELLE ALLOGAGIONI.
Tit. XVI.

Che i Mortuari, e le vacanti nō
s'assittino se non con l'autori-
tà,

TAVOLA

tà, et licēza della Relig. c. 1. 176
Che le spoglie de' Cavalieri si deb-
bino vèdere, e come s'hāno assit-
tare le Comēde vacanti. c. 2. 176
Che durate il mortuario, e la uacan-
te nō si possino far restaurazio-
ni, o miglioramenti. cap. 3. 177

DELLE PROIBIZIONI,
& pene. Tit. XVII.

Che i Ca. nō essercitino arti proi-
bite, e vili, ne seruino saluo a
Principi, e grē psonaggi. c. 1. 179

Che i Cau. non s'astringano a per-
sona alcuna cō giuramento, o al-
tra maniera di lega. c. 2. 179

Che i Cavalieri non si partino dal
Conuento senza licenza. c. 3. 180

Che i Cavalieri non occupino le
Commende. cap. 4. 181

Come, e quando li Cavalieri possi-
no liber. gli schiavi. c. 5. 181

Che i Cavalieri, che hāno vffizi nel
l'ordine nō armino legni. c. 6. 181

Che nō si dia saluo cōdatto, ricetto,
immunità, o franchigia. c. 7. 183

Che non si possa far tregua senza il
consenso del Granmaestro, con
gl' Infedeli. c. 8. 183

Dell'artiglierie, & d'altre armi
della Religione. cap. 9. 184

Che i Cau. non interuenghino nel
le guerre de' christiani. c. 10. 184

Nessuno Cavaliere possa domanda-
re vffizio nel Consiglio, o nel
Capitolo. cap. 11. 184

Che i Cavalieri in domandando le
dignità non vsino parole ingiu-
riose. cap. 12. 185

Che nessuno vadia senza l'abito.

cap. 13. 185
Che li accusati sendo condenati nō
possino conseguire commende.

cap. 14. 186
Che i Cavalieri non facciano tumulto
nelle magioni. c. 15. 186

I casi per i quali li Cavalieri si pri-
uano dell'abito. c. 16. 187

Delle pene de' malefizi ordinari.
cap. 17. 188

Del beneficio della confessione, e
pace. c. 18. 190

Della possess. turbata. c. 19. 191
Di chi di di, o di notte farà tumulto.
cap. 20. 191

Di chi si disfida a duello. c. 21. 191
Delle bestemmie. c. 22. 191

Che nessuno ponga le mani nelle spo-
glie. cap. 23. 192

De' Concubinari. cap. 24. 192
Alcuni casi per i quali i Cau. incor-
rono la pena della Sett. c. 25. 193

Alcuni casi per cagione de' quali
i Cavalieri incorrono la pena
della quarantena. c. 26. 193

La forma dall'effecutione della pe-
na della Settina. c. 27. 194

La forma della effecutione della pe-
na della quarantena. c. 28. 194

Di colui che sarà stato condannato
tre volte alla carcere. c. 29. 195

Di coloro che fuori del Conuento
hāno lasciato l'abito. c. 30. 195

Dell'obediēza. c. 31. 196
De' cattui amministrat. c. 32. 197

Delle pene de' delitti straordinari.
cap. 33. 197

Delle pene d'alcuni delitti di Gale-
ra. cap. 34. 199

Conclusionē dello statuto. 199

Il Fine della Tauola.

A IO VAT

REGISTRO.

* A B C D E F G H I K L M N.

Tutti sono Quaderni.



IN FIORENZA.

Nella Stamperia di Filippo Giunti. M D XCV.

Con licenza, & Priuilegio per X. anni.

Errori trascorsi nelli Statuti de Cauallieri di S. Stefano.

Errori	Correttioni.	Errori	Correttioni.
car. ver.		car. ver.	
6. 25. eorumdem.	earundem.	123. 7. onueuo	ò ueuo
13. 22. beneficio	beneficia.	126. 27. tempo produrre	tempo à produrre
21. 11. Pys	Piffs.	129. 10. precedere	procedere
23. 3. io	in	132. 5. cõporre terminare	cõporre e terminare
24. 19. uidetur	uidetur.	133. 26. si darà	sia data
25. 14. dequod	de quo	135. 5. commesse	ommesse
34. 12. Nam	Now.	138. 9. 29	26
34. 30. XI	XII.	143. 30. Falcone	Focone
40. 19. Vtique	Vtrique	145. 9. di qualunque	in qualunque
48. 12. Commẽdatori	Commendatarij	145. 11. e procurare	à procurare
74. 22. quidi hi	giudichi	149. 19. di	da
77. 18. i	il	151. 10. detto vfficio	detto suo vfficio
89. 21. sentirsi	seruirsi.	154. 23. si debba	li debba
96. 12. II.	III.	180. 1. XVI	XVII.
97. 14. orazioni	erexioni	183. 2. VIII	VII.
99. 9. Testamento	T. tamento	185. 23. sarà	farà
100. 19. XI	IX.	191. 1. professione	possessione
109. 20. faccia	fa alcuno	192. 1. a terra	la terra
109. 28. ua	sia	198. 9. e non	se non
110. 13. materia	maniera	198. 32. Statuti	Stati
114. 3. prijs	Pys	199. 32. comandamẽto	comandato

Errori della Tauola.

Errori	Corettioni
Titolo del Consiglio Cap. XI. dell'istanza delle cause ciuili ci manca.	
Titolo de priori Cap. 1. dell'Vfficio del Grapriere ci manca. Cap. I.	





